

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV) .....	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI) .....	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX) .....	»	20
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	21
GIUSTIZIA (II) .....	»	31
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	68
FINANZE (VI) .....	»	90
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	115
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	120
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	124
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	126
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	137

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori PER l'Italia: Misto-CIPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	138
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	141
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	157
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	160
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI .....	»	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE .....	»	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA- RIO E FINANZIARIO .....	»	165
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	167

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407 (Parere alla Commissione X) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Tancredi TURCO.

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407.**

(Parere alla Commissione X).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*)

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Aniello FORMISANO, *relatore*, dopo avere illustrato le linee generali del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo della proposta di legge n. 4407, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione, e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il provvedimento reca modifiche alla legge n. 323 del 2000 di riordino del

settore termale, integrando le relative finalità e dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni. La proposta reca altresì l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. In tale contesto si colloca anche una disposizione volta a delegare il Governo ad adottare un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali che raccolga la disciplina vigente, coordinandola e apportandovi i necessari adeguamenti;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 1, comma 1:

la lettera c), con norma di natura interpretativa, prevede che le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010, di recepimento della direttiva 2006/123/CE in materia di servizi, cd. « direttiva Bolkestein », non si applichino alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali; al riguardo, rinviando alle sedi idonee la valutazione sulla costituzionalità della previsione, alla

luce della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (e in particolare della sentenza n. 117 del 2015), si osserva che la disposizione non appare di natura interpretativa e andrebbe piuttosto riformulata, ai sensi del paragrafo 3, lettera a), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, come modifica testuale del decreto legislativo n. 59 del 2010, inserendo esplicitamente i settori richiamati tra le attività escluse dall'ambito di applicazione del decreto indicate all'articolo 7;

al capoverso Art. 5-*bis* della lettera d), il comma 10 fa riferimento a un «obbligo di dismissione» da parte delle amministrazioni pubbliche degli stabilimenti termali di proprietà e delle partecipazioni in stabilimenti termali, obbligo che però non appare trovare riscontro nei commi precedenti, i quali fanno riferimento a programmi di dismissione volontari sottoposti all'approvazione del Ministero dell'economia;

al numero 1 della lettera e) si propone una modifica dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 323 del 2000 che non appare coordinata dal punto di vista testuale con la norma attualmente vigente; a tal fine dovrebbe essere aggiunta, dopo le parole: «ricerca scientifica termale», la parola: «nonché»;

al capoverso Art. 9 della lettera g-*bis*), al comma 1 risulta non chiara la costruzione sintattica della frase; ai fini di una più agevole lettura dovrebbe essere aggiunta, dopo le parole: «mezzi di cura naturali termali», la parola: «nonché»;

al capoverso Art. 12 della lettera i) appare improprio il riferimento alla possibilità di sottoscrivere accordi con «altri Stati europei» laddove sembra doversi piuttosto fare riferimento a «Stati membri dell'Unione europea», alla luce della finalità indicata di «consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Stati membri dell'Unione europea»;

al medesimo capoverso, appare opportuno fare riferimento alla denomina-

zione esatta «ENIT – Agenzia nazionale italiana del turismo» anziché all'«Agenzia nazionale italiana del turismo»;

all'articolo 2, che istituisce la Giornata nazionale delle terme d'Italia, appare opportuno specificare se l'istituzione della Giornata determini o meno gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, come fatto in precedenti analoghe circostanze (si veda ad esempio la legge n. 45 del 2016);

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

il numero 4 della lettera a) dell'articolo 1 fa rivivere e modifica la delega di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 323 del 2000 – mai esercitata – in materia di riordino e coordinamento della normativa vigente sulle attività idrotermali; al riguardo si ricorda però che, successivamente alla legge n. 323 del 2000, l'articolo 17-*bis* della legge n. 400 del 1988, introdotto dalla legge n. 69 del 2009, ha autorizzato in via permanente il Governo all'emanazione di testi unici compilativi, indicando specifici criteri e una specifica procedura; la disposizione potrebbe essere pertanto riformulata sopprimendo la previsione della delega e richiamando principi e procedura del citato articolo 17-*bis*;

al capoverso Art. 5-*bis* della lettera d) del comma 1 dell'articolo 1, il comma 11-*bis* fa riferimento a un decreto ministeriale da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, anziché, come appare necessario, trattandosi di una novella alla legge n. 323 del 2000, dalla data di entrata in vigore della disposizione;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

all'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-*bis*, comma 11-*bis* le

parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» siano sostituite con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 1, comma 1:

alla lettera *c*) valuti la Commissione di merito, ferma restando l'esigenza di un approfondimento, nelle sedi idonee, sulla costituzionalità della norma, l'opportunità di riformulare la disposizione non come norma interpretativa ma come novella all'articolo 7 del decreto legislativo n. 59 del 2010 volta ad escludere le attività termali e quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali dall'ambito di applicazione del medesimo decreto;

alla lettera *d*), capoverso Art. 5-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 10, che fa riferimento a «un obbligo di dismissione» da parte delle amministrazioni pubbliche della proprietà e delle partecipazioni in stabilimenti termali, obbligo che non sembra contemplato nei commi precedenti;

alla lettera *e*), numero 1), valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere dopo le parole: «ricerca scientifica termale» la seguente: «nonché»;

alla lettera *g-bis*), capoverso Art. 9, valuti la Commissione di merito l'oppor-

tunità di aggiungere dopo le parole: «mezzi di cura naturali termali» la seguente: «nonché»;

alla lettera *i*), capoverso Art. 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: «con gli altri Stati europei» con le seguenti: «con gli altri Stati membri dell'Unione europea»;

al medesimo capoverso, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: «L'Agenzia nazionale italiana del turismo» con le seguenti: «L'ENIT – Agenzia nazionale italiana del turismo»;

all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia determini o meno gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 4) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione sopprimendo la previsione della delega e richiamando la procedura e i criteri previsti dall'articolo 17-*bis* della legge n. 400 del 1988 per l'emanazione da parte del Governo di testi unici compilativi.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	6
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	6
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere dei Relatori</i> ) .....	9
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del MoVimento 5 Stelle</i> ) .....	12

##### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.*

#### La seduta comincia alle 14.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.**

**Atto n. 451.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato nella seduta del 9 novembre 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 novembre, su richiesta dei relatori, il Governo ha dato la propria disponibilità ad attendere l'espressione del parere delle Commissioni oltre il termine stabilito dalla legge, fino alla giornata di domani, mercoledì 15 novembre.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la Commissione Affari costituzionali, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), chiarendo che questa tenta di rispondere ad alcune delle preoccupazioni manifestate nel corso dell'attività conoscitiva svolta e nei rilievi espressi dalla Commissione Agricoltura e tiene inoltre conto di altri problemi riportati ai relatori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che il gruppo del MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

Massimiliano BERNINI (M5S) ritiene che la proposta di parere presentata dai relatori contenga alcune criticità, sulle quali invita la maggioranza a sviluppare ulteriori riflessioni.

In particolare, evidenzia come la penultima osservazione, con cui si prospetta l'opportunità di adottare una tabella di equiparazione che tenga nel debito conto, oltre al criterio della prossimità del trattamento economico, anche il livello di professionalità e responsabilità precedentemente raggiunto dal personale, faccia inespiegabilmente riferimento al solo personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli civili del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e non menzioni invece il personale transitato in altre amministrazioni.

Inoltre, manifesta perplessità riguardo all'ultima osservazione, relativa alla possibilità di costituire, presso il Dipartimento della protezione civile, un'apposita struttura alla quale assegnare funzionalmente le quasi 4.000 unità di personale con funzioni di Direttori delle operazioni di spegnimento (DOS) transitate dal Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri. Sottolinea che con questa soluzione le Regioni si verrebbero a trovare, nella lotta contro gli incendi boschivi, di fronte a un nuovo soggetto istituzionale con il quale sviluppare le loro relazioni. A parte questo, esprime forti preoccupazioni, temendo che l'iniziativa auspicata inneschi – dopo la militarizzazione del Corpo forestale dello Stato – un processo di militarizzazione anche nel settore della protezione civile e della lotta attiva contro gli incendi boschivi. Trova in definitiva che si tratti di una misura problematica e ritiene che sarebbe opportuno acquisire al riguardo l'orientamento del Corpo dei vigili del fuoco.

Emanuele FIANO (PD), anche al fine di comprendere se ha ben inteso il senso delle questioni poste dal deputato Bernini, precisa che, nel passaggio all'Arma dei Carabinieri, i direttori delle operazioni di spegnimento del Corpo forestale dello Stato sono già stati militarizzati e quindi

non c'è alcuna ambiguità nell'osservazione formulata dai relatori. Con tale osservazione si chiede infatti solo la costituzione di una struttura apposita presso la Protezione civile, dalla quale far dipendere funzionalmente i DOS, ferma la loro dipendenza dall'Arma dei carabinieri.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore per la IV Commissione*, premesso di comprendere solo in parte le riserve sollevate dal deputato Bernini, rileva che l'osservazione riferita ai direttori delle operazioni di spegnimento raccoglie un rilievo formulato dalla Commissione Agricoltura e finalizzato ad evitare che nel processo di transizione si determini la perdita delle competenze specialistiche di personale altamente qualificato nella lotta contro gli incendi.

Tatiana BASILIO (M5S) condivide le perplessità manifestate dal collega Bernini, sottolineando come il decreto legislativo n. 177 del 2016 abbia previsto il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, ma non il trasferimento delle funzioni relative alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi. Ribadisce quindi tutte le ragioni di contrarietà illustrate nella proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo.

Donatella DURANTI (MDP) concorda con le considerazioni dei deputati del Movimento 5 Stelle, evidenziando come il proprio gruppo condivida l'esigenza di comprendere meglio le modalità attraverso cui potrà essere realizzato il coordinamento tra l'Arma dei carabinieri e la struttura assegnataria delle funzioni dei direttori delle operazioni di spegnimento ed esprimendo il timore che l'operazione comporti la militarizzazione del Dipartimento della protezione civile.

A parte questo, esprime sorpresa per il riferimento, nella proposta di parere dei relatori, alla concessione della croce per anzianità di servizio al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel corpo della

Guardia di finanza: fa presente infatti che l'aspirazione di tale personale, come emerso dalle audizioni, era più quella di evitare la perdita dei diritti sindacali che non quella di acquisire gli stessi diritti del personale militare.

Emanuele COZZOLINO (M5S), con riferimento all'ultima osservazione recata dalla proposta di parere dei relatori, osserva che l'eventuale creazione di un'apposita struttura presso il Dipartimento della protezione civile alla quale assegnare funzionalmente i direttori delle operazioni di spegnimento rischia di generare confusione organizzativa in un settore delicato: confusione che va invece scongiurata, soprattutto in vista delle emergenze nel periodo estivo.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), replicando alla deputata Duranti, rileva che l'osservazione riferita all'onorificenza della croce per anzianità di servizio risponde a principi di equità, e cioè all'esigenza di riconoscere a tutti gli effetti, quale servizio prestato nei corpi militari, il periodo di lavoro svolto nel Corpo forestale dello Stato.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE, soffermandosi sulla penultima osservazione della proposta dei relatori, re-

lativa all'articolo 6 del provvedimento, afferma di non comprendere le perplessità manifestate su di essa dal deputato Bernini in merito a una possibile disparità di trattamento rispetto a transiti del personale del Corpo forestale dello Stato in altri dicasteri. Ritiene piuttosto che sia necessario prestare attenzione, nell'adozione della tabella di equiparazione, alla definizione dei criteri impiegati.

Ferma poi restando la necessità di mantenersi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non ravvisa profili critici neanche nelle altre osservazioni, con l'eccezione però dell'ultima. Fa notare, a proposito di questa, che potrebbe rivelarsi problematica la soluzione di far convivere, per lo stesso personale, l'inquadramento sostanziale in una struttura caratterizzata da gerarchia militare, come quella dell'Arma dei carabinieri, con l'inquadramento funzionale in una struttura non militare, come quella della protezione civile. Ritiene che questa potrebbe non essere la soluzione migliore allo scopo di preservare le competenze specifiche dei direttori delle operazioni di spegnimento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già fissata per domani.

**La seduta termina alle 14.25.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 451).**

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa),

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto Governo n. 451);

visti i rilievi deliberati dalla XIII Commissione (Agricoltura) nella seduta del 7 novembre 2017;

visti i pareri espressi dalla Conferenza unificata nella seduta del 5 ottobre 2017 e dal Consiglio di Stato nella seduta del 4 ottobre 2017;

richiamato il parere espresso da queste Commissioni sullo schema del decreto legislativo n. 177 del 2016 (atto n. 306);

rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato ed è stato predisposto in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», che ha conferito la delega al Governo per l'adozione di provvedimenti correttivi dei decreti legislativi emanati in forza della medesima legge;

condivise le considerazioni svolte sul provvedimento dal Consiglio di Stato sul tema della qualità della regolazione e del riordino normativo, ed in particolare il rilievo che sarebbe stata opportuna, al fine di evitare duplicazioni e scongiurare difficoltà interpretative, una rivisitazione di tutte le disposizioni vigenti, concernenti la materia oggetto della delega, per ricondurle ad un unico nuovo testo normativo di attuazione della delega e che, in ogni caso, sarebbe stata comunque preferibile la tecnica della novella;

ribadito quanto già affermato nel parere espresso sullo schema di decreto legislativo n. 177 del 2016 (atto n. 306) in merito alla necessità di evitare di frammentare tra più soggetti o uffici le competenze previste dalla Convenzione CITES, che in precedenza erano proprie del solo Corpo forestale dello Stato;

premesso inoltre che:

al fine di favorire il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, in conformità delle disposizioni applicabili del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, appare auspicabile prevedere quanto prima che le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e gli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, possano – a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi – acquisire i dati delle carte

di imbarco concernenti il nominativo del passeggero, l'ora e la data del transito, gli estremi del volo e del vettore aereo, il posto assegnato e la destinazione finale; del resto, tale previsione sarebbe del tutto in linea con i contenuti della Direttiva 2016/681/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) e costituirebbe una parziale anticipazione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2016/681/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, destinato a prevedere una puntuale e dettagliata disciplina attuativa della stessa;

nell'ambito della riorganizzazione delle funzioni di polizia, poi, al fine di renderle più efficienti, va altresì ricordato che la modifica dell'articolo 83 della legge 1° aprile 1981, n.121, disposta dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge n. 125 del 2013 – che ha consentito, a partire dal 2013, anche al personale in quiescenza della Polizia di Stato di svolgere attività sindacale – ha sollevato alcune perplessità; l'esercizio della attività sindacale, infatti, è presidiato da regole « specifiche » volte a coniugare il « principio della libertà sindacale » con quello dell'« imparzialità nell'esercizio della potestà di polizia »: gli operatori in servizio della Polizia di Stato sono per esempio tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e al dovere di riservatezza previsti dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, o ancora soggetti all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato che disciplina nuovamente il segreto d'ufficio; tuttavia tali norme non trovano applicazione nei confronti del personale in quiescenza della Polizia di Stato, che pertanto potrebbe, in virtù della propria attività sindacale, entrare in possesso anche di informazioni riservate,

senza essere assoggettato alle norme sopra citate; per ragioni di riservatezza, appare dunque quanto mai auspicabile il ripristino del regime giuridico vigente fino all'ottobre 2013, quando l'articolo 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel testo allora vigente, non prevedeva che anche il personale in quiescenza potesse svolgere attività sindacale o quantomeno assicurare che il personale non rivesta incarichi direttivi sindacali;

il decreto legislativo n. 177 del 2016, nel prevedere il trasferimento all'Arma dei carabinieri delle funzioni già svolte dal disciolto Corpo forestale dello Stato, con riferimento alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale e delle riserve naturali statali di rilevanza nazionale e internazionale, ha previsto il trasferimento del personale operaio a tempo indeterminato (OTI), altamente specializzato e con un bagaglio di esperienza professionale unico nel suo genere, direttamente impegnato nella tutela e nella sorveglianza del patrimonio forestale e ambientale ma non la possibilità per questi di occupare alloggi di servizio anche se inutilizzati;

l'articolo 858 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare stabilisce che la « croce per anzianità di servizio » è conferita ai militari delle Forze armate che abbiano compiuto i periodi minimi di servizio indicati nella stessa norma. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 177 del 2016, la maggior parte del personale del Corpo forestale dello Stato è stato assorbito nell'Arma dei carabinieri a partire dal 1° gennaio 2017, e il servizio prestato nel Corpo, pur riconosciuto ai fini economici, dell'iscrizione in ruolo e per maturare le promozioni ai gradi superiori, non è stato computato ai fini della concessione della croce per anzianità di servizio militare,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

appare opportuno prevedere un intervento normativo per concedere gratuitamente e temporaneamente, qualora disponibili, alloggi di servizio al personale operaio a tempo indeterminato, dove esistenti nelle strutture in uso all'Arma per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale e forestale ad essa attribuite, anche allo scopo di evitarne il deterioramento;

il Governo dovrebbe prevedere un finanziamento triennale che consenta di effettuare le necessarie assunzioni per ripianare il numero di personale operaio che progressivamente cessa dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età dall'anno 2017, in ragione dell'alta specializzazione di questo personale operaio e delle primarie funzioni da esso svolte;

appare opportuno un intervento regolatorio sul decreto correttivo del decreto legislativo n. 177 del 2016 concernente il computo degli anni di servizio anche ai fini della concessione della croce per anzianità di servizio militare, al fine di corrispondere alle legittime aspettative del personale transitato nell'Arma dei carabinieri (e nel Corpo della Guar-

dia di finanza), nonché per non creare disparità di trattamento con il restante personale già in servizio nelle citate Forze di polizia a ordinamento militare;

appare opportuno modificare l'articolo 6 del provvedimento in modo da prevedere che l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali avvenga attraverso l'adozione di una tabella di equiparazione che tenga nel debito conto, oltre al criterio della prossimità del trattamento economico, il livello di professionalità e responsabilità precedentemente raggiunto, con particolare riguardo al personale delle qualifiche apicali nell'ambito dei diversi ruoli;

appare opportuno definire un accordo tra l'Arma dei Carabinieri e il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri che preveda la costituzione di un'apposita struttura presso il Dipartimento della Protezione civile alla quale assegnare funzionalmente i Direttori delle operazioni di spegnimento (DOS), fermo restando il loro inquadramento presso l'Arma dei Carabinieri.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 451).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

Le Commissioni I (Affari Costituzionali) e IV (Difesa),

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto Governo n. 451);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante « Delegatione al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche », che ha conferito la delega al Governo per l'adozione di provvedimenti correttivi ai decreti legislativi emanati in forza della medesima legge;

segnatamente, il provvedimento interviene sul decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante « Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche », apportando le modifiche necessarie in relazione alle esigenze emerse nel primo periodo successivo all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 177 del 2016;

considerato che:

l'articolo 5 dello schema di decreto in esame reca novelle all'articolo 9 del decreto legislativo n. 177 del 2016, volte a

puntualizzare il passaggio delle competenze in materia di incendi boschivi dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

l'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha assegnato al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ulteriori compiti di « concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei » e di « coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB) »;

tale significativo aumento di competenze è stato « bilanciato » con il transito di appena 361 soggetti già appartenenti al Corpo forestale dello Stato, nell'ambito della persistente e perdurante carenza di organico di 3.500 Vigili del Fuoco. Tutto ciò, in aggiunta alla assenza di tempestiva pianificazione e di investimenti di alcune regioni, combinata con la particolare siccità, ha determinato oggettive difficoltà nella lotta agli incendi che hanno flagellato il nostro Paese nei mesi estivi e il Nord Italia in questo autunno e durante lo scorso inverno;

delle ridotte unità transitate nei Vigili del Fuoco rispetto alle circa 7.000 transitate nell'Arma dei Carabinieri, che non ha competenze nella lotta attiva agli incendi boschivi, il personale dell'ex Corpo forestale dello Stato con qualifica DOS (Direttore delle operazioni di spegnimento) non risulta esercitare tale funzione, venendo in-

vece demandato a compiti e funzioni che nulla hanno a che vedere con le competenze e l'esperienza acquisite durante l'esplicitamento del servizio nel Corpo forestale; si è lesa in questo modo il principio contenuto nella legge n. 124 del 2015, all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), ovvero la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; tale violazione si palesa maggiormente in quelle regioni dove non vengono stipulate le convenzioni per il concorso nel coordinamento dell'AIB coi Vigili del Fuoco;

considerato inoltre che:

sulla legittimità della soppressione del Corpo forestale dello Stato e l'assorbimento del personale nell'Arma dei Carabinieri è stata chiamata ad esprimersi la Corte Costituzionale; numerosi contenziosi sono aperti dinanzi a diversi Tar a seguito dei ricorsi presentati da oltre 2.000 membri dell'ex Corpo forestale i quali, con la riforma, hanno visto mutato lo *status* giuridico da civile a militare o non riconosciute le competenze e le funzioni svolte nel Corpo forestale dello Stato fino alla sua soppressione; in moltissimi casi i TAR hanno provveduto ad emanare sospensive nei confronti dei procedimenti di assorbimento nelle varie pubbliche amministrazioni;

in merito alla cancellazione dei diritti sindacali da parte del personale civile militarizzato con la riforma è atteso a breve il pronunciamento della Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo;

le disfunzioni registratesi nel contrasto all'emergenza incidenti – sia quella di quest'estate sia quella di questo autunno in Piemonte e Lombardia – hanno evidenziato limiti strutturali conseguenti alla cancellazione del Corpo forestale dello Stato, di dimensioni così rilevanti da consigliare al ritorno alla situazione precedente la cosiddetta riforma Madia;

con la soppressione del Corpo forestale dello Stato a partire dal primo

gennaio 2017, il sistema Paese ha di fatto « barattato » un sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi rodato con un altro al suo primo debutto e tutto da perfezionare, che tenta per la prima volta nella nostra storia repubblicana, di ripartire le competenze e le funzioni dell'ex Corpo forestale dello Stato, tra Vigili del Fuoco e Arma dei Carabinieri;

della presunta riforma, si attendono ancora i decreti attuativi necessari al completamento del passaggio di competenze, personale, strumenti, dell'ex Corpo forestale dello Stato, in modo da mantenere su tutto il territorio nazionale lo stesso livello di prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi che fino all'anno scorso garantivano i Forestali; tuttavia il compito non è facile, neanche attraverso con un aumento della quantità di risorse per la lotta attiva, perché la questione è di carattere metodologico; infatti, fino al 2016, la struttura dell'ex Corpo Forestale dello Stato era capillarmente diffusa su tutto il territorio attraverso i « Comandi Stazione » e si era autonomamente e perfettamente integrata con la restante filiera antincendio (aereo antincendio del Corpo forestale dello Stato, Vigili del fuoco, volontariato antincendio, ecc.), in modo che nella stragrande maggioranza dei casi era proprio il Forestale con la sua organizzazione di supporto a trovarsi sull'incendio entro i primi 20 minuti e da quel momento incominciava ad operare allo spegnimento, essendo contestualmente anche il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) ossia il coordinatore di tutta la filiera;

come è noto, nell'intervenire sugli incendi boschivi la velocità è fondamentale; non solo, prima si interviene con l'allertamento (l'avvistamento), prima si potrà intervenire con lo spegnimento che sarà quanto più efficace quanto più l'incendio è ridotto. I tempi codificati dicono che l'allertamento (cittadini, vedette, ecc.) deve attivarsi nei primi 20 minuti e nei successivi 20 *deve* esserci qualcuno che inizia a spegnere. Da questo momento in poi, con il passare dei minuti, la superficie ed il fronte di fuoco diventano via via più

incontrollabili ed esigono risorse ingenti, costose e spesso inefficaci;

allo stato attuale e come riferiscono le principali rappresentanze sindacali audite nel corso della discussione, l'aver assegnato la competenza negli incendi boschivi al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rappresenta un grave errore politico, essendo la loro struttura territoriale inadatta, da sola, ad intervenire in poco più di mezz'ora nei boschi; al momento infatti comandi provinciali e distaccamenti dei Vigili del fuoco non garantiscono la stessa capillarità territoriale degli ex Comandi Stazione della Forestale;

l'estensione anche al personale dell'ex Corpo Forestale dello Stato dell'articolo 237 del Testo unico dell'ordinamento militare, che obbliga i carabinieri, in occasione dell'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, a darne notizia al proprio superiore potrebbe – secondo quanto rilevato dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato il 4 ottobre 2017, applicandosi anche alla trasmissione del contenuto del materiale istruttorio corredato alla notizia di reato – non trovare adeguata copertura nell'originaria legge delega, ove risultasse in concreto incidere su questioni di procedura penale estranee all'oggetto di quest'ultima (in particolare, sui rapporti fra autorità di polizia giudiziaria ed uffici del Pubblico ministero, nel qual caso non parrebbe neppure collocata nella sede sua propria, ossia le norme di attuazione del Codice di procedura penale). Appare quindi preferibile o una parziale riformulazione della regola in senso più aderente al precedente, ovvero la sua reintroduzione – previa abrogazione – in un diverso testo normativo avente anch'esso rango di legge ordinaria, non vincolato però dai limiti funzionali e di materia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge n. 124 del 2015;

valutato, dunque, che:

il provvedimento in esame non pare volto a risolvere le rilevanti criticità summenzionate e risulta urgente sanare la grave carenza del personale dei 3.500

Vigili del Fuoco, valutando anche i 3.000 idonei del concorso a 814 posti che attendono da anni di essere assunti nonostante sussista una graduatoria in scadenza;

occorre altresì assegnare ai Vigili del Fuoco un maggior numero di personale proveniente dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di fronteggiare agli accresciuti compiti di lotta agli incendi boschivi (si stima la necessità di ulteriori 2000 operatori) o, in subordine, prevedere altrettante assunzioni;

appare, altresì, non chiaro se, in forza del decreto legislativo n. 177 del 2016, la posizione pensionistica dei soggetti trasferiti dal Corpo forestale ai Vigili del fuoco sia riferita alla sola età anagrafica e al maturato contributivo o anche, come si auspica, al riconoscimento dell'aumento di servizio di un anno ogni cinque già maturato nel Corpo forestale dello Stato ma non esistente nei Vigili del fuoco; parimenti ai Vigili del fuoco (e di conseguenza agli ex Corpo forestale dello Stato riassorbiti nei Vigili del fuoco) non viene riconosciuta la maggiorazione della base pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997;

l'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 177 del 19 agosto del 2016 prevede una disciplina concernente la ricollocazione del personale del Corpo forestale dello Stato, assorbito in altre forze di polizia. Risulta che alcuni soggetti già appartenenti al Corpo Forestale non siano stati ricollocati in altra amministrazione statale, pur avendo presentato domanda ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo citato. Risulterebbe, pertanto, auspicabile avviare il percorso previsto dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016, ancorché risulti scaduto il termine, al fine di ricollocare il personale in altra amministrazione statale, come previsto dalla legislazione vigente;

considerato, altresì, che:

non risultano ancora effettuate le assegnazioni definitive del personale ex

Corpo forestale dello Stato transitato nei Vigili del Fuoco; sarebbe pertanto auspicabile prevedere un termine a tale individuazione previa ricollocazione dello stesso personale nelle sedi loro più favorevoli tramite mobilità interna;

all'atto del passaggio e dell'individuazione delle qualifiche di assegnazione non è stata tenuta in considerazione l'effettiva anzianità maturata nel Corpo forestale dello Stato. Esemplificativo è il calcolo del congedo ordinario come neo assunti; inoltre per alcuni si sono create incongruenze e penalizzazioni tra la qualifica di provenienza nel Corpo forestale dello Stato e quella di assegnazione nei Vigili del Fuoco poiché i decreti di inquadramento hanno tenuto conto dell'anzianità maturata a novembre 2016 ma nella realtà tale personale ha prestato poi servizio nel Corpo forestale dello Stato sino al 31 dicembre 2016, data nella quale per alcuni doveva essere maturata (e quindi riconosciuta nei Vigili del fuoco) la promozione;

il personale dell'ex Corpo forestale dello Stato transitato nei Vigili del Fuoco, inoltre, non ha ancora percepito tutte le spettanze retributive maturate nel Corpo forestale dello Stato sino al 31 dicembre 2016. È pertanto opportuno stabilire tempi certi per detti pagamenti;

inoltre, nulla è stato previsto per le unità di personale assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si evidenzia pertanto la lacuna normativa relativa all'inquadramento di tale personale, che genera disparità di trattamento e disomogeneità con quanto previ-

sto per il restante personale del Corpo forestale dello Stato in transito nei rispettivi ordinamenti delle altre Amministrazioni coinvolte. Emerge quindi l'esigenza di sanare tale situazione adottando una specifica Tabella di inquadramento giuridico del personale appositamente individuato per assolvere alle funzioni ed attività che la legge ha affidato al MIPAAF;

non trova poi applicazione, per detto personale, la procedura di mobilità volontaria prevista dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2016 e dal conseguente D.P.C.M. 21 novembre 2016 che aveva ad oggetto il solo contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che poteva avvalersi della facoltà di transito in mobilità verso altre amministrazioni statali diverse da quelle individuate dal decreto legislativo per il trasferimento delle funzioni ed attività del Corpo forestale dello Stato (Arma dei carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali);

valutata, infine, la assoluta necessità di prevedere l'innalzamento significativo delle retribuzioni dei Vigili del Fuoco e l'implementazione delle disponibilità organiche ed economiche, dei mezzi e delle infrastrutture,

esprimono

#### PARERE CONTRARIO.

Basilio, Massimiliano Bernini,  
Cozzolino, Dieni, Dadone,  
Toninelli, Terzoni, Cecconi,  
Corda.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Emendamenti C. 3365-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato .....

16

##### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 14 novembre 2017.*

**Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.**

**Emendamenti C. 3365-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00960 Ricciatti: Iniziative per sostenere gli esercizi commerciali nei comuni montani ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	17
---	----

#### RISOLUZIONI

*Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

#### **La seduta comincia alle 15.05.**

#### **7-00960 Ricciatti: Iniziative per sostenere gli esercizi commerciali nei comuni montani.**

*(Discussione e rinvio).*

Le Commissioni iniziano la discussione dell'atto di indirizzo.

Lara RICCIATTI (MDP) illustra la propria risoluzione, la quale sottopone all'attenzione del Governo la questione delle iniziative per sostenere gli esercizi commerciali nei comuni montani.

Al riguardo, ricorda innanzitutto che il calo demografico, che ha colpito i comuni montani fino agli anni settanta e ottanta, e che aveva registrato una positiva inversione di tendenza, a partire dal 2010, a causa della crisi economica, è ripreso con dimensioni rilevanti. In tale ambito uno dei fattori che può contribuire a combat-

tere tale fenomeno è, come rilevano diverse analisi, il mantenimento della rete dei piccoli esercizi pubblici e commerciali nelle zone più decentrate, in particolare quelle montane, in virtù della funzione non soltanto economica ma anche e soprattutto sociale che essi svolgono.

L'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) già da tempo denuncia la situazione di alcuni comuni in cui non si trova più nemmeno un negozio con evidenti problemi di accesso ai servizi e ai prodotti di prima necessità, soprattutto per le persone anziane, oltre che con serie conseguenze dal punto di vista della tenuta sociale ed economica.

Rileva quindi come i territori montani trovino ben poco spazio nell'agenda politica nazionale, tanto che dal 2010, in coincidenza con il calo demografico, non vi sono più finanziamenti riservati a questi territori e soltanto nella legge di stabilità 2016 è stato rifinanziato, seppur in misura minima (una dotazione triennale di 15 milioni di euro) il fondo per la montagna. La tendenza degli ultimi anni ha favorito un ritorno verso una politica centralistica, con misure generiche a favore dei piccoli comuni (esempio 6000 campanili) e con scarsi criteri selettivi. Alla luce di ciò reputa si renda necessario difendere e

valorizzare le attività commerciali nei comuni montani che spesso rappresentano punti multifunzionali e di incontro della comunità.

A tale proposito sottolinea come, in diverse porzioni delle Alpi e degli Appennini, emergano le iniziative di giovani e non solo, che decidono di aprire imprese, negozi, avviare *start-up*, *newco* e partite IVA, in particolare nei settori del turismo, della *green economy*, dei servizi innovativi, dell'*information and communication technology*, credendo nel rilancio del territorio montano. Sono quindi necessarie scelte politiche e iniziative chiare ed efficaci, per la difesa dei negozi e delle botteghe nei comuni montani, ma anche la crescita di una diversa consapevolezza da parte della comunità che vive su un territorio montano. A tale fine, evidenzia la necessità di individuare misure fiscali vantaggiose per gli esercizi commerciali e le imprese presenti nelle aree montane e interne del Paese, così da compensare il naturale svantaggio geografico e territoriale, colmando un *gap* che rischia di avere conseguenze dirette molto negative e tra queste un nuovo abbandono dei territori montani e aumento della povertà. Al riguardo, rammenta che il consiglio regionale del Piemonte ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che prevede lo studio di una serie di sgravi fiscali e burocratici per le zone montane e altre regioni stanno promuovendo percorsi di detassazione, in particolare dell'IRAP, e di misure di sostegno stabili per supportare la dinamicità del sistema produttivo in queste zone.

In tale quadro la risoluzione intende quindi impegnare il Governo ad assumere iniziative per rendere possibile l'attuazione di un regime fiscale agevolato e semplificato, affrancato dagli studi di settore per gli esercizi commerciali in comuni di montagna; per definire, anche d'intesa con la Conferenza delle regioni e l'UNCCEM, sgravi fiscali e minor carico burocratico per chi possiede un negozio, per chi avvia un'attività, per chi vuole potenziare una piccola impresa, per chi apre una partita iva, in comuni montani anche prevedendo apposite « zone a fiscalità di vantaggio »;

per incentivare e favorire, per la parte di competenza, i centri multifunzionali, ovvero negozi che vendono prodotti e allo stesso tempo svolgono dei servizi, anche attivando o sostenendo opportune intese con associazioni locali presenti nei piccoli comuni, quali ad esempio le Pro Loco; per favorire l'e-commerce con corsi di formazione specifici, in accordo con le associazioni di categoria, rivolti ai piccoli commercianti e produttori agricoli delle aree montane, evidenziando l'importanza della vendita on line dei loro prodotti, quale nuovo canale per aumentare il fatturato; a sostenere, per quanto di competenza, la campagna dell'UNCCEM « Compra in valle, la Montagna vivrà » attraverso apposite campagne informative a carattere locale e nazionale favorendo così lo sviluppo di azioni possibili di *marketing* territoriale individuate dalle Unioni montane di comuni; a sostenere e a favorire, d'intesa con le regioni, nuovi progetti di sostegno agli esercizi commerciali di prossimità nei piccoli comuni montani.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel sottolineare la rilevanza dei temi posti dalla risoluzione, i quali sono oggetto di grande attenzione da parte del Governo, rileva la necessità di procedere a taluni approfondimenti preliminari rispetto al prosieguo della discussione. Si rende infatti innanzitutto indispensabile verificare la compatibilità degli interventi prospettati dalla risoluzione rispetto alla normativa UE, al fine di scongiurare ogni possibile censura in tal senso da parte dei competenti organi comunitari. In secondo luogo rileva l'esigenza che il Ministero dell'economia, al fine di reperire gli elementi utili a formulare il proprio parere, acquisisca la posizione del Ministero dello sviluppo economico sui contenuti dell'atto di indirizzo.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea come il tema in discussione sia meritevole di attenzione e ricorda che, nel corso della legislatura, sono state messe in campo azioni volte a sostenere la residenzialità nei piccoli comuni e nelle comunità mon-

tane e interventi amministrativi e fiscali per incentivare le attività produttive nelle aree meno popolate del Paese. Ricorda in proposito anche le misure a sostegno delle infrastrutture digitali nelle aree cosiddette a fallimento di mercato.

Alla luce delle considerazioni svolte dal Governo, sottolinea la necessità che il Parlamento compia un ulteriore sforzo e preannuncia la presentazione di una risoluzione da parte del proprio gruppo sulla

medesima materia affinché si possano individuare insieme al Governo soluzioni ulteriormente percorribili a favore dei comuni montani.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Poste Italiane SpA, Matteo Del Fante, sulle prospettive di sviluppo del gruppo nonché sugli eventuali programmi di rimodulazione della rete degli uffici postali, anche alla luce delle disposizioni relative ai servizi postali nei piccoli comuni, di cui all'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 .....	20
---	----

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 14 novembre 2017.*

**Audizione dell'amministratore delegato di Poste Italiane SpA, Matteo Del Fante, sulle prospettive di**

**sviluppo del gruppo nonché sugli eventuali programmi di rimodulazione della rete degli uffici postali, anche alla luce delle disposizioni relative ai servizi postali nei piccoli comuni, di cui all'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.**

L'audizione informale si è svolta dalle 12 alle 14.10.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di esperti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2976 Garnero Santanchè e abb., recanti « Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam » .....	21
--	----

##### SEDE REFERENTE:

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam. C. 2976 Garnero Santanchè e C. 3421 Palmizio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	22
---	----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	22
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	22

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Emendamenti C. 2305-A/R e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	23
Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Emendamenti C. 3365-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	23
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Emendamenti C. 1041-A Di Salvo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	23

##### ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia. C. 4653, approvata, in un testo unificato, dal Senato .....	24
--	----

AVVERTENZA .....	30
------------------	----

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 14 novembre 2017.*

Audizioni di esperti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2976 Garnero Santanchè e abb., recanti « Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.50 alle 11.25.

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam.

C. 2976 Garnero Santanchè e C. 3421 Palmizio.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha fissato l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea a partire da lunedì 27 novembre prossimo. Come già definito in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'esame preliminare dovrà concludersi con l'adozione del testo base proposto della relatrice entro giovedì 16 novembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinviato quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 464.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i rilievi deliberati dalla II Commissione.

Ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadeva il 9 novembre scorso.

Ricorda che nella seduta di mercoledì 8 novembre la Commissione, con il consenso del rappresentante del Governo, ha convenuto di esprimere il suddetto parere nella seduta odierna, nel presupposto che fosse trasmesso il parere della Conferenza unificata. Tale parere allo stato non è stato ancora trasmesso.

Chiede quindi al rappresentante del Governo se abbia elementi ulteriori in ordine alla data di trasmissione del suddetto atto, anche al fine di ridefinire eventualmente una data per l'espressione del parere da parte della Commissione, fermo restando l'impegno del Governo ad attendere per l'emanazione del decreto legislativo che la Commissione esprima il proprio parere.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE informa che la Conferenza unificata ha rinviato nella riunione di giovedì scorso 9 novembre l'espressione del proprio parere sullo schema di decreto, parere che sarà reso senz'altro giovedì 16 novembre prossimo. Acconsente, quindi, che la Commissione esprima il proprio

parere entro mercoledì 22 novembre prossimo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.**

**Emendamenti C. 2305-A/R e abb.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.**

**Emendamenti C. 3365-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.**

**Emendamenti C. 1041-A Di Salvo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 13.50.**

**ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 86,  
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO**

*Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia.**

**C. 4653, approvata, in un testo unificato, dal Senato.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, avverte che non sono stati presentati nuovi emendamenti.

Non può dunque che dare per confermato il parere contrario sulle proposte emendative presentate già espresso nella seduta del Comitato dei nove dello scorso 7 novembre.

Con l'occasione, avverte che la Presidente della Camera gli ha trasmesso una lettera del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, a lei indirizzata in data 8 novembre scorso, in merito alla proposta di legge in oggetto.

Un'altra lettera, riguardante la medesima proposta di legge, è pervenuta a lui direttamente – oltre che alla Presidente Boldrini – ieri da parte del Presidente Brunetta.

Comunica che è stata trasmessa la deliberazione del Consiglio comunale del comune di Sappada dell'11 novembre 2017, con la quale si conferma la volontà popolare del comune di Sappada già espressa nel referendum del 2008 e si sollecita la conclusione dell'*iter* del provvedimento presso la Camera dei deputati.

Nella succitata lettera, il Presidente Ciambetti fa presente di aver ricevuto «una cortese segnalazione da parte di onorevoli deputati relativa allo stato del procedimento inerente» alla citata proposta di legge e in particolare del fatto che tale procedimento si sta avviando a rapida conclusione.

Nel precisare che il *referendum* sul distacco del comune di Sappada dalla Regione Veneto si è svolto nel 2008 e che, da allora, non è giunta al Consiglio regionale del Veneto «alcuna richiesta di esprimere parere ai sensi dell'articolo 132, comma 2, della Costituzione», il Presidente Ciambetti ha rappresentato «all'insegna del principio di leale collaborazione», che «il Consiglio regionale del Veneto non ha mai espresso sul punto il parere che l'articolo 132, comma 2, della

Costituzione prescrive», non potendosi considerare assolto tale obbligo dall'approvazione, da parte del suddetto Consiglio regionale, della mozione n. 149 del 2012, in quanto atto di indirizzo politico che limita la propria efficacia nell'ambito del rapporto fra organo legislativo regionale e organo esecutivo regionale, senza dispiegare «alcuna valenza giuridica esterna».

Al riguardo ritiene anzitutto necessario esprimere la sua sorpresa per una lettera pervenuta quando sono oramai conclusi i lavori di Commissione, su un provvedimento incardinato al Senato nel dicembre del 2013, approvato da quel ramo del Parlamento il 21 settembre scorso e trasmesso alla Camera in pari data: un *iter* di quattro anni, su una questione che è stata oggetto di ampia discussione pubblica nelle regioni interessate e, in particolare, in Veneto. Tanto che nel mese di aprile del 2017 lo stesso gruppo della Liga Veneta – Lega Nord, del quale fa parte il presidente Ciambetti, ha presentato la mozione n. 223 in Consiglio regionale per sollecitare la ripresa dell'esame del provvedimento al Senato, in quel momento sospeso.

Nonostante ciò, non è mai stato avanzato da parte del Consiglio regionale del Veneto alcun rilievo.

In ogni caso, desidera evidenziare che, come riscontrabile anche dai resoconti pubblici delle sedute, la questione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 132, comma secondo, della Costituzione, è stata specificamente affrontata in Commissione in adempimento degli obiettivi dell'istruttoria legislativa. Dell'esito favorevole di tale verifica, in particolare, è dato conto nella sua relazione introduttiva al dibattito svolto presso la Commissione Affari costituzionali della Camera.

Con particolare riferimento alla questione specifica posta nella lettera, è stato, infatti, ritenuto che, nella fattispecie concreta, la previsione costituzionale che richiede che siano «sentiti i consigli regionali» risulta pienamente rispettata, posto che entrambi i Consigli regionali interessati, con atti votati nelle rispettive sedi

plenarie ed in sedute pubbliche, seppure in forme diverse, hanno assunto decisioni che esprimono un univoco orientamento riguardo al trasferimento del comune di Sappada alla regione Friuli Venezia Giulia.

Gli preme altresì segnalare che, secondo la prassi costituzionale e la dottrina, l'articolo 132, secondo comma, non prevede la necessità di una richiesta delle Camere perché i Consigli regionali interessati possano esprimersi. Al contrario, i Consigli regionali sono liberi di esprimersi in via autonoma, senza alcuna forma di impulso esterno; né la citata disposizione costituzionale prevede una specifica forma procedurale attraverso la quale l'orientamento dei Consigli debba manifestarsi. Ricorda anzi, a quest'ultimo proposito, che, nella prassi, la forma dell'atto di indirizzo risulta ripetutamente utilizzato, in procedimenti riguardanti comuni diversi, peraltro anche dallo stesso Consiglio regionale del Veneto, che risulta anzi essersi espresso di regola in tal modo.

Del resto, che la votazione sulla mozione del consiglio regionale Veneto fosse finalizzata all'adempimento dei requisiti di cui all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione si ricava sia dalla lettura del resoconto della seduta del 28 giugno 2012 in cui è stata approvata, sia dalla sopra citata mozione della Lega Nord dell'aprile 2017 che la richiama espressamente, senza lasciare dubbi sul significato della precedente delibera (si legge infatti testualmente: « il Consiglio regionale del Veneto, il 28 giugno 2012, ha approvato a maggioranza la mozione n. 149 firmata trasversalmente da tutti i partiti politici, per chiedere al Parlamento e al Governo di procedere prontamente all'esame e all'approvazione di una legge quale effetto del pronunciamento della popolazione del Comune di Sappada »).

Quanto all'argomento – addotto nella lettera del Presidente Brunetta – secondo cui l'inidoneità della mozione consiliare ad integrare il requisito di cui all'articolo 132, secondo comma, emergerebbe anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, osserva che le richiamate sentenze nn. 334 del 2004, 66 del 2007 e 246 del 2010 si

soffermano sulla finalità del coinvolgimento dei Consigli regionali nella procedura in questione e sul fatto che tale coinvolgimento sia « solenne » e « specifico », senza definire in alcun modo una forma tipica con cui i consigli regionali devono esprimersi.

Il Presidente Brunetta, inoltre, richiamando l'articolo 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970 – in base al quale, a suo avviso, l'iniziativa legislativa nella procedura di cui all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, spetterebbe al Governo – sostiene la necessità che comunque sia l'Esecutivo a promuovere, attraverso una formale richiesta di parere, un pronunciamento dei Consigli regionali.

Al riguardo, ricorda anzitutto la prassi parlamentare univoca e consolidata che ammette l'iniziativa legislativa parlamentare nel procedimento di cui al citato articolo 132, secondo comma, della Costituzione (iniziativa concorrente con quella del Governo o anche sostitutiva): in proposito ricorda che l'unico caso di legge approvata in attuazione dell'articolo 132, secondo comma, trae origine, nella legislatura in cui essa è stata approvata, da proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Vi sono poi precedenti in cui, avviato l'esame di proposte di legge d'iniziativa parlamentare in materia e accertato, da parte delle Camere, che non vi era stato un pronunciamento da parte dei Consigli regionali, questi sono stati investiti direttamente dalle Camere della richiesta in tal senso.

È poi ovvio che non vi è necessità di alcuna richiesta se i Consigli regionali, come in questo caso, si siano autonomamente pronunciati, a prescindere dalla forma da essi individuata nella loro autonomia.

Tutto ciò premesso per ragioni di corretta rappresentazione del lavoro svolto dal Parlamento in ordine al procedimento in questione ed all'interpretazione più coerente dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, cui esso si è attenuto, propone alla Commissione, proprio in ossequio al principio di leale collaborazione

richiamato nella lettera, di consentire comunque che il Consiglio regionale del Veneto possa, ove lo ritenesse opportuno e senza che ciò ovviamente incida minimamente sulla regolarità e completezza del procedimento seguito, esprimersi una seconda volta in ordine al tema oggetto della proposta di legge, nella forma da esso ritenuta più opportuna, entro i prossimi sette giorni.

Ritiene che questo termine, anche se contenuto, sia comunque congruo perché tiene conto dell'esigenza di consentire alla Camera di concludere l'esame del provvedimento prima dell'avvio della sessione di bilancio, senza vanificare il lavoro svolto e l'impiego di risorse ed energie da parte dei due rami del Parlamento.

Ovviamente, se la Commissione concorderà su questo *iter*, dovrà essere conseguentemente disposto un corrispondente rinvio dell'esame della proposta di legge in Aula. Informerà altresì la Presidente della Camera di questa conclusione affinché sia rappresentata al Presidente del Consiglio regionale del Veneto.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) condivide l'analisi svolta dal Presidente sulla correttezza della procedura seguita dal Senato, prima, e dalla Commissione poi. Non concorda sulle conclusioni perché ritiene che il principio di leale collaborazione nei confronti del Presidente del Consiglio regionale del Veneto sia stato già assolto rendendo nota alla Commissione la lettera da lui inviata alla Presidente della Camera. Ritiene, quindi, che si debba proseguire immediatamente nell'esame e nell'approvazione del provvedimento in Assemblea. Se si volesse seguire la strada indicata dal Presidente, ritiene indispensabile un impegno della Presidente della Camera e di tutti i gruppi a calendarizzare il provvedimento nella prossima settimana.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, fa osservare al deputato Fedriga che, ove la Commissione concordasse sulla sua proposta, rappresenterà alla Presidente della Camera la richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento di una settimana.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ritiene che non possano esserci dubbi sulla volontà espressa a larghissima maggioranza dal Consiglio regionale del Veneto, volontà peraltro rintracciabile anche in una mozione presentata di recente in quel consesso dal gruppo della Lega nord. Osserva che tale mozione della Lega nord non si è conclusa semplicemente in quanto la richiesta di proseguire l'*iter* del provvedimento in esame, da essa formulata, è stata di fatto soddisfatta con la ripresa dell'*iter* parlamentare. Giudicato paradossale che il presidente del Consiglio regionale del Veneto solo ora esprima certi rilievi, ritiene sia doveroso proseguire l'*iter* al fine di non vanificare il lavoro sinora svolto, anche presso il Senato, ricordando che pure la Commissione per le questioni regionali si è espressa chiaramente al riguardo. Manifesta dunque la sua forte contrarietà ad un rinvio dell'esame finalizzato a consentire un nuovo pronunciamento del Consiglio regionale del Veneto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, fa notare che non è in discussione una questione procedimentale, sulla quale non sussistono dubbi di sorta, quanto piuttosto un tema politico sul quale invita i gruppi ad esprimersi. Precisa infatti che un'eventuale interlocuzione con il presidente del Consiglio regionale del Veneto, nel quadro di un rapporto di lealtà istituzionale, risponderebbe ad un atto di opportunità politica, che prescinderebbe dai requisiti procedurali, che ritiene siano già stati rispettati. Ricordato, peraltro, che il parere del Consiglio regionale non è vincolante, fa notare che il Parlamento sarà chiamato ad assumere la propria decisione politica in piena autonomia e a prescindere dal contenuto di tale nuovo eventuale atto del Consiglio.

Paolo COPPOLA (PD) pur comprendendo l'opportunità del rispetto del principio di leale collaborazione tra istituzioni, osserva che nella lettera del Presidente del Consiglio regionale del Veneto non c'è alcuna richiesta di avere qualche giorno in più per l'espressione del parere da parte

del Consiglio regionale, ma solo un'interpretazione a suo avviso scorretta della procedura dettata dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Si chiede poi, in merito al termine di sette giorni prospettato dal Presidente, cosa succederebbe se il Consiglio regionale del Veneto avviasse l'iter per l'espressione del parere proprio mercoledì prossimo, alla scadenza di tale termine. In conclusione, reputa che il rispetto istituzionale lo si debba prima di tutto ai cittadini di Sappada e alla loro volontà, ribadita dalla deliberazione del Consiglio comunale di quel comune l'11 novembre scorso.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene necessario, in conseguenza di fatti sopravvenuti, svolgere un approfondimento serio circa l'idoneità della mozione consiliare del Consiglio della regione Veneto in oggetto ad integrare il requisito di cui all'articolo 132, secondo comma. Richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale, fa notare che il coinvolgimento dei Consigli regionali nella procedura aggravata in questione non possa che essere espresso attraverso un atto formale tipico identificabile nel parere, specificamente regolamentato nell'ambito dell'attività consiliare. Pur facendo presente che il suo gruppo ha espresso un orientamento favorevole sul provvedimento in esame, ritiene sia necessario sgombrare il campo da dubbi di natura costituzionale, che potrebbero minare la legittimità del testo. Fa notare, dunque, che il suo gruppo si dichiara a favore di un rinvio dell'esame al fine, tuttavia, di consentire al Consiglio regionale del Veneto di esprimere nella corretta forma del parere il suo avviso sul provvedimento in oggetto, perfezionando così la procedura.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS) ritiene risibile l'iniziativa, del tutto personale, del Presidente del Consiglio regionale del Veneto e reputa che il presidente Mazziotti abbia assolto il suo compito con la verifica della correttezza della procedura. Osserva, quindi, che si può prose-

guire nell'esame del provvedimento e invita i colleghi veneti ad un'analisi laica e non campanilistica della questione.

Roger DE MENECH (PD) ritiene che l'esame del provvedimento in oggetto abbia fatto emergere profonde divisioni politiche che prescindono da meri temi giuridici e procedurali. Invita dunque i gruppi a valutare nel complesso le importanti questioni politiche in gioco, che non riguardano solo il comune di Sappada, ma anche altri comuni di quel territorio, nell'ambito dei quali ricorda che sono state assunte iniziative popolari anche cronologicamente precedenti a quella di Sappada. Nel dichiararsi favorevole ad attendere il pronunciamento del Consiglio regionale del Veneto, invita dunque ad ampliare l'orizzonte di prospettiva delle valutazioni da compiere, auspicando interventi non legati al dato contingente e specifico dei singoli comuni.

Federico D'INCÀ (M5S) sottolinea come la lettera del Presidente del Consiglio regionale del Veneto sia arrivata fuori tempo massimo, come, allo stesso tempo, anche il Presidente della Regione Veneto si sia espresso solo ora contro il distacco del comune di Sappada e come il gruppo di Forza Italia abbia cambiato la propria posizione. Osserva che può anche andar bene aspettare una settimana, ma che poi si deve procedere al voto, anche in presenza di un parere contrario del Consiglio regionale del Veneto. È fondamentale, infatti, che si approvi il distacco di Sappada per permettere il proseguimento dell'iter della procedura per quei comuni che hanno già richiesto mediante referendum il distacco dalla regione Veneto e per quelli che lo faranno proprio in seguito all'approvazione del provvedimento su Sappada.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) precisa che la posizione del suo gruppo è quella di richiedere formalmente il parere al Consiglio regionale del Veneto, a completamento della procedura prevista dal-

l'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

Emanuele FIANO (PD) ritiene che, dalla ricostruzione puntuale del presidente, sia emersa la correttezza della procedura seguita in Commissione, non giudicando necessario, al di fuori di condivisibili ragioni di lealtà istituzionale, assumere una ulteriore iniziativa. Si chiede se, in tale fase dell'*iter*, con il provvedimento già consegnato all'esame dell'Assemblea, non sia opportuno che sia la Presidenza della Camera a pronunciarsi al riguardo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, conferma le valutazioni espresse all'inizio della seduta. Nel replicare al deputato Sisto, osserva che la Corte costituzionale non sancisce una forma tipica dell'atto con cui deve esprimersi il Consiglio e che tutti i gruppi, nel dibattito in Commissione, hanno convenuto sulla regolarità dell'atto con cui i Consigli regionali hanno espresso la loro volontà: si tratta di una procedura costituzionale che non può essere modificata a seguito della lettera di un Presidente di un Consiglio regionale. Il fatto, poi, che il Consiglio regionale abbia già espresso il proprio parere non preclude che lo stesso possa di nuovo esprimerlo. Si tratta di una valutazione politica e non di procedura costituzionale.

Osserva, al proposito, che la lettera del Presidente Brunetta fa riferimento in modo, a suo avviso, non pertinente alla giurisprudenza costituzionale.

Fa presente al deputato Coppola che la volontà del Presidente del Consiglio regionale del Veneto di consentire che il Consiglio medesimo si esprima nuovamente è implicita nella sua lettera. Di fronte a una tale richiesta, gli sembra un fatto di garbo istituzionale concedere un breve tempo per l'espressione di un nuovo parere che — lo ribadisce — non è vincolante e non inficia la valutazione sulla piena correttezza della procedura seguita. La decisione finale sul provvedimento spetterà al Parlamento.

Ribadisce che la sua proposta si basa sul presupposto che il tema formale e procedurale è chiuso e che costituisce una scelta prettamente politica dei gruppi se condividerla o proseguire direttamente oggi nell'esame in Assemblea del provvedimento.

Avverte che, per permettere alla Commissione di concludere i suoi lavori sul punto, scenderà in Aula per chiedere un breve rinvio della seduta fino alle ore 16.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) desidera sottolineare che nella sua lettera il Presidente Brunetta ha citato testualmente una sentenza della Corte costituzionale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, ribadisce che, a suo avviso, al sentenza non è stata interpretata in modo pertinente. Sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.20, riprende alle 15.35.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, alla luce del dibattito e a seguito di contatti informali appena intercorsi con i rappresentanti dei gruppi, desidera modificare leggermente la sua proposta: ove la Commissione concordi, comunicherà cioè alla Presidente della Camera la richiesta di mettere all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea di mercoledì 22 novembre prossimo il seguito dell'esame del provvedimento e di scrivere al Presidente del Consiglio regionale del Veneto per rappresentargli le valutazioni espresse sulla correttezza del procedimento seguito, nonché la possibilità che, entro la sopra indicata data, il Consiglio, ove lo ritenesse opportuno e senza che ciò ovviamente incida minimamente sulla regolarità e completezza del procedimento finora seguito, si esprima una seconda volta in ordine al tema oggetto della proposta di legge. Chiede dunque ai gruppi di esprimere in seduta la loro posizione.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ribadisce che la posizione di Forza Italia è

quella di richiedere un parere al Consiglio regionale del Veneto a completamento della procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ritiene necessario concludere l'*iter* di esame senza attendere il pronunciamento del Consiglio regionale del Veneto, in coerenza con quanto già deciso al Senato e conformemente a quanto espresso dalla Commissione per le questioni regionali nel suo parere. Si dichiara dunque contrario ad un rinvio dell'esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, nel replicare al deputato Gigli, osserva che non sussiste nessuna volontà di smentire le deliberazioni assunte dal Senato e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Si dà invece la possibilità al Consiglio regionale del Veneto, qualora lo volesse, di esprimersi nuovamente, senza che questo abbia alcuna incidenza sul procedimento che, lo ribadisce ancora una volta, è stato costituzionalmente corretto.

Federico D'INCÀ (M5S) si dichiara a favore della proposta del presidente, purché sia assicurata la possibilità di concludere l'*iter* nella prossima settimana, anche in presenza di un eventuale parere contrario del Consiglio regionale del Veneto.

Emanuele FIANO (PD) concorda con la proposta del Presidente sul presupposto che il seguito dell'esame del provvedimento in Assemblea sia fissato per mercoledì prossimo e sulla base della valutazione della piena correttezza della procedura seguita.

Paolo COPPOLA (PD) prende atto della proposta del Presidente, anche se ritiene difficile che il Consiglio regionale del Veneto si esprima in sette giorni. Avrebbe preferito, per rispetto alla volontà dei cittadini di Sappada, andare avanti immediatamente nell'esame del provvedimento. Ritiene peraltro che un'eventuale espressione di una posizione contraria al di-

stacco di Sappada da parte del Consiglio regionale del Veneto potrebbe avere ripercussioni su una discussione fondata sino ad ora sul presupposto di una posizione favorevole di entrambe le regioni.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS) si dichiara a favore della proposta del presidente, ferma restando la facoltà per il Parlamento di assumere decisioni definitive sul punto a prescindere dal parere espresso dal Consiglio regionale del Veneto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, fa notare che è pacifico il carattere non vincolante del parere del Consiglio regionale, ribadendo ancora una volta che dal punto di vista procedurale l'*iter* può già considerarsi perfezionato.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) giudica favorevolmente la proposta del presidente, auspicando che i gruppi si impegnino politicamente e moralmente a concludere l'*iter* il prossimo 22 novembre.

Roberta AGOSTINI (MDP) si dichiara a favore della proposta formulata dal presidente.

Domenico MENORELLO (Misto-CiPI) ricorda di aver presentato in Assemblea, insieme ad altri deputati, una questione sospensiva sul provvedimento e sottolinea la rilevanza di fatti nuovi come i *referendum* della Regione Veneto e della provincia di Belluno: per questo ritiene saggia la proposta del Presidente. Auspica un'iniziativa del Governo relativa alle questioni specifiche della Regione Veneto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, preso atto degli esiti del dibattito, fa presente che comunicherà alla Presidenza della Camera il punto di equilibrio raggiunto tra i gruppi in Commissione: proporrà, dunque, un rinvio dell'esame in Assemblea al prossimo mercoledì

22 novembre e chiederà ad essa di rappresentare al Presidente del Consiglio regionale del Veneto le valutazioni effettuate sulla correttezza del procedimento seguito nonché il fatto che, entro tale data del 22 novembre, il Consiglio medesimo potrà, ove lo ritenesse opportuno e senza che ciò ovviamente incida minimamente sulla regolarità e completezza del procedimento finora seguito, esprimersi una seconda volta in ordine al tema oggetto della proposta di legge. Al contempo, sarà assicurata la possibilità per la Camera di riprendere e concludere l'esame del prov-

vedimento, a prescindere dal pronunciamento del Consiglio.

**La seduta termina alle 15.55.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) ..... 32

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione. Atto n. 465 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) ..... 44

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere*) ..... 58

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale. Atto n. 466 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con alcune condizioni e una osservazione*) ..... 44

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 44

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; *b)* Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; *c)* Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; *d)* Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; *e)* Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 4609 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 45

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 4629 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 48

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 4630 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 52

## SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 4376 Molteni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	57
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	66
AVVERTENZA .....	57

## ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza per il Consiglio dei ministri Maria Teresa Amici.

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.**

Atto n. 472.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, fa presente che la Commissione avvia, nella seduta odierna, l'esame dello schema di decreto legislativo in materia intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (A.G n. 472). Avverte che è a disposizione dei colleghi della Commissione la documentazione relativa alle audizioni svoltesi sulla materia in entrambi i rami del Parlamento, in occasione dell'esame del provvedimento relativo alla riforma del processo penale (ora legge n. 103 del 2017). Evidenzia che è, inoltre, a disposizione il parere, inviato con lettera dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento in data 10 novembre 2017, espresso sul provvedimento dal Garante per la protezione dei dati personali nella riunione del 2 novembre scorso.

Rammenta che tale schema di decreto dà attuazione all'articolo 1, comma 82 della legge n. 103 del 2017 (*Modifiche al codice penale, di procedura penale e all'or-*

*dinamento penitenziario*), entrata in vigore il 3 agosto 2017, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto dei principi dettati dal comma 84, per riformare la disciplina delle intercettazioni. Una ulteriore delega, a riformare la disciplina dei costi delle intercettazioni, è prevista dal comma 88 della legge, e non è oggetto dello schema di decreto legislativo in commento. Il comma 83 delinea i tempi e il procedimento per l'attuazione della delega. Il comma 84 – alle lettere da a) ad e) – richiede al Governo di garantire il rispetto dell'articolo 15 della Costituzione, che al comma 1 afferma che « la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili ».

Fa presente che la delega specifica i seguenti principi e criteri direttivi per la riforma delle intercettazioni: garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, con particolare riferimento ai colloqui con il difensore (lett. a); intervenire sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle intercettazioni e dettare una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine. In questo ambito, dovrà essere tutelata in particolare la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale. In proposito, evidenzia che il Governo, fermi restando i limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti, deve prevedere: ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, che il PM assicuri la riservatezza anche degli atti

contenenti intercettazioni inutilizzabili, irrilevanti ai fini delle indagini (in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei) o contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini; che gli atti contenenti intercettazioni non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino alla decisione del giudice circa l'acquisizione agli atti delle intercettazioni richieste dalle parti, e non manifestamente irrilevanti (articolo 268, comma 6) e alla loro trascrizione integrale (articolo 268, comma 7), con il quale soltanto viene meno il divieto di pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 114 c.p.p. relativamente agli atti acquisiti; che alla conclusione di questa procedura i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione delle intercettazioni ritenute rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari; che, in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, il PM – ove riscontri registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini – qualora non sia già intervenuta la procedura di selezione del materiale di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268 c.p.p., dispone l'avvio della selezione indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio; che tali conversazioni o comunicazioni non siano oggetto di trascrizione sommaria, come oggi richiesto dall'articolo 268, comma 2, c.p.p., ma vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne

verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione del contenuto, come oggi previsto dal comma 2.

Rileva che altri principi e criteri direttivi per la riforma delle intercettazioni, contenuti nella delega sono: introdurre un nuovo delitto (punito con la reclusione non superiore a 4 anni) per punire coloro che diffondano il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, con la sola finalità di recare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca (lettera *b*)); tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della CEDU a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione (lettera *c*)); semplificare le condizioni per l'impiego delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (lettera *d*)); disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici (cosiddetti *Trojan*) in dispositivi elettronici portatili (lettera *e*)). Con questo criterio direttivo, si richiede al Governo di prevedere che: l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice; la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria (o dal personale incaricato su indicazione della polizia giudiziaria), tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni (*ex* articolo 268 c.p.p.); l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i gravi delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quarter* c.p.p. e, fuori da tali casi, nel domicilio, soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti

previsti per le intercettazioni telefoniche di (articolo 266, comma 1, c.p.p.); in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini; il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della Procura, così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante; siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia; in caso di urgenza, il PM possa disporre l'intercettazione con queste specifiche modalità, limitatamente ai gravi delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., con successiva convalida del giudice entro 48 ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini; i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (*ex* articolo 380 c.p.p.); non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede.

Nel passare ad esaminare il contenuto dello schema di decreto in discussione, rammenta che lo stesso consta di 9 articoli

attraverso i quali, in estrema sintesi: inserisce nel codice penale il delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, per punire con la reclusione fino a quattro anni colui chiunque, partecipando a incontri o conversazioni private con la persona offesa, ne registra il contenuto all'insaputa dell'interlocutore (microfoni o telecamere nascoste), per diffonderlo allo scopo di recare un danno all'altrui reputazione (articolo 1); a tutela della riservatezza delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito, vieta la trascrizione, anche sommaria, di queste comunicazioni (articolo 2); interviene con riguardo alla garanzia di riservatezza delle comunicazioni non rilevanti a fini di giustizia penale ovvero contenenti dati sensibili prevedendo che, quando l'ufficiale di polizia giudiziaria che procede all'intercettazione ascolta una comunicazione di questa natura, non la trascriva, neanche sommariamente. L'ufficiale dovrà invece annotare, anche sommariamente, i contenuti di quelle comunicazioni affinché il PM sappia che è stata operata questa scelta e possa compiere valutazioni diverse, chiedendo la trascrizione anche di quelle comunicazioni quando le ritenga utili alle indagini (articolo 2); in relazione alla procedura di selezione delle intercettazioni, disciplina la fase del deposito dei verbali e delle registrazioni, con la possibilità offerta alle parti di prenderne cognizione, e la fase dell'acquisizione del materiale intercettato al fascicolo delle indagini, che segue una duplice procedura a seconda che le intercettazioni debbano o meno essere utilizzate per motivare una misura cautelare. Nel primo caso, l'acquisizione è disposta dal PM a seguito del provvedimento del giudice che adotta la misura cautelare; nel secondo caso è disposta dal giudice che ha autorizzato le operazioni all'esito di un contraddittorio tra accusa e difesa che può essere anche solo cartolare (articolo 3); prevede che i difensori possano ottenere la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni acquisite al fascicolo, ma non possano estrarre copia dei verbali di trascrizione delle conversazioni intercettate. La trascrizione delle

intercettazioni, attualmente prevista al termine dell'udienza di stralcio, dovrà infatti essere effettuata all'apertura del dibattimento; solo in quella fase le parti potranno estrarre copia; prevede che tutti gli atti delle intercettazioni non acquisiti al fascicolo siano restituiti al PM per la conservazione nell'archivio riservato tenuto presso l'ufficio del PM e siano coperti da segreto; ogni accesso all'archivio dovrà essere registrato (articolo 5). Il GIP potrà accedere e ascoltare le registrazioni; i difensori delle parti potranno ascoltare le registrazioni ma non potranno ottenere copia delle registrazioni e degli atti; per quanto riguarda l'uso delle intercettazioni nel procedimento cautelare, la riforma prevede che, tanto nella richiesta di misura cautelare fatta dal PM, quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possano essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la richiesta del PM o a motivare la decisione del giudice. Anche in questa fase, i difensori potranno esaminare gli atti e le registrazioni, ma non estrarre copia (articolo 3). Dispone poi che sia il PM ad acquisire al fascicolo delle indagini le comunicazioni o conversazioni utilizzate per l'adozione di una misura cautelare; ciò farà seguito, peraltro, a un vaglio di rilevanza del materiale intercettativo presentato dal PM a corredo della richiesta, effettuato dal giudice della cautela, che dovrà restituire al PM gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili per la conservazione nell'archivio riservato; disciplina le intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (cosiddetti *trojan*). Tali intercettazioni saranno consentite nei luoghi di privata dimora solo quando vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo un'attività criminosa; il presupposto non è richiesto però se si procede per uno dei gravi delitti previsti dagli articoli 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater* del codice di procedura penale. Il PM e il giudice dovranno motivare l'esigenza di impiego di questa mo-

dalità e indicare in quali luoghi e tempi sarà possibile attivare il microfono (articolo 4). Dovrà essere costantemente garantita la sicurezza e l'affidabilità della rete di trasmissione attraverso la quale i dati intercettati vengono trasferiti agli impianti della procura della Repubblica (articolo 5) e spetterà a un decreto del Ministro della giustizia definire i dettagli tecnici dei programmi informatici da utilizzare (articolo 7), che dovranno comunque assicurare la possibilità di disattivare il dispositivo alla fine delle operazioni rendendolo inservibile; semplifica i presupposti per disporre le intercettazioni nei procedimenti per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quando tali reati siano puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a 5 anni. Se si procede per tali delitti, infatti, l'intercettazione dovrà risultare necessaria (e non indispensabile) e saranno sufficienti indizi di reato (anche non gravi). Per utilizzare in tali indagini l'intercettazione ambientale con *trojan* in luoghi di privata dimora, permane il requisito della attualità dell'attività criminosa (articolo 6); prevede che dall'attuazione della riforma non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 8); detta una norma transitoria in base alla quale la riforma potrà applicarsi alle intercettazioni autorizzate dopo il 180° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo (articolo 9).

In particolare, evidenzia che l'articolo 1 dello schema modifica il codice penale, introducendo l'articolo 617-*septies*, concernente il delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, in attuazione della lettera *b*) della legge delega. Il delitto è collocato nel titolo relativo ai delitti contro la persona (XII), nel capo dedicato ai delitti contro la libertà individuale (III) e nella specifica sezione contenente i delitti contro la inviolabilità dei segreti (artt. 616-623-*bis*), subito dopo il delitto falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*sexies*). La nuova fattispecie penale prevista dall'articolo 617-*septies* punisce con la reclusione

fino a 4 anni (delitto) chiunque (reato comune), al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine (dolo specifico), diffonde con qualsiasi mezzo (elemento materiale della condotta): riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o alle quali comunque partecipa. Pertanto, il reato riguarda chiunque, partecipando a incontri o conversazioni private con la persona offesa, ne registri il contenuto all'insaputa dell'interlocutore (microfoni o telecamere nascoste), per diffonderlo allo scopo di recare un danno all'altrui reputazione. La punibilità è esclusa se la diffusione consegue direttamente e immediatamente alla utilizzazione delle riprese o delle registrazioni in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è procedibile a querela.

Rammenta che l'articolo 2 dello schema modifica alcune disposizioni del codice di procedura penale con la finalità di garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione. In particolare, la lettera *a*) dà attuazione alla disposizione di delega relativa alla riservatezza delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito (comma 84, lettera *a*)), modificando l'articolo 103 c.p.p. La riforma interviene sull'articolo del codice di rito che disciplina le misure di salvaguardia del libero espletamento della funzione difensiva, fornendo tutela alla sfera spaziale – il luogo in cui viene svolta l'attività professionale, cioè i locali destinati a studio legale – e funzionale – salvaguardando l'esercizio del mandato del difensore, ovunque espletato. In particolare, il comma 5 dell'articolo 103 c.p.p. non consente l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né quelle tra gli stessi soggetti e le persone da loro assistite. Il comma 7 specifica che i risultati di

eventuali intercettazioni eseguite in violazione del divieto non possono essere utilizzati nel processo penale. La riforma aggiunge un periodo al comma 7 per specificare che, fermo il suddetto divieto di utilizzazione, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente. Nel verbale delle operazioni si potrà esclusivamente indicare la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. La disposizione rinvia all'articolo 267, comma 4 (come modificato dalla riforma), e dunque alla disposizione che impone alla polizia giudiziaria di informare preventivamente il PM con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni che non possono essere trascritti.

Evidenzia che l'articolo 2, comma 1, alle lettere *b*), *c*) e *d*), modifica gli articoli 267 e 268 del codice di procedura penale, relativi all'esecuzione delle operazioni di intercettazione, attuando la parte della delega diretta a garantire la riservatezza delle comunicazioni non rilevanti a fini di giustizia penale ovvero contenenti dati sensibili. Ulteriori modifiche agli articoli 267 e 268 c.p.p. sono previste dall'articolo 4 dello schema, che attua la delega con riguardo all'intercettazione attraverso captatore informatico. La lettera *b*) modifica l'articolo 267 c.p.p., inserendo un ulteriore periodo al comma 4, secondo cui, quando a compiere l'operazione è la polizia giudiziaria, l'ufficiale di polizia giudiziaria deve informare preventivamente il PM di eventuali comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini o riguardanti dati sensibili. La polizia giudiziaria, in particolare, annota i contenuti delle comunicazioni e conversazioni al fine di poterle sottoporre al PM, al quale spetta la definitiva decisione circa la trascrizione. Le lettere *c*) e *d*) modificano l'articolo 268 c.p.p., relativo all'esecuzione delle operazioni e, in particolare: inserendo il comma 2-*bis*, si vieta la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini. L'irrelevanza può essere collegata all'oggetto della conversazione o ai soggetti coinvolti,

nonché ai dati personali sensibili. In applicazione del divieto, il verbale delle operazioni dovrà riportare solo la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta; inserendo il comma 2-ter, si consente al PM di disporre – con decreto motivato – la trascrizione nel verbale delle comunicazioni e conversazioni ritenute irrilevanti ai sensi del comma 2-bis, quando egli le ritenga invece rilevanti per i fatti oggetto di prova. Quando le comunicazioni sono relative a dati sensibili, il PM può disporre la trascrizione solo se le ritiene necessarie a fini di prova. Il PM riceverà notizia di tali comunicazioni dall'annotazione della polizia giudiziaria prevista dall'articolo 267, comma 4, al fine di potere assumere in prima persona la decisione circa la rilevanza o irrilevanza. Come precisa la relazione illustrativa, infatti, « l'ufficiale di polizia giudiziaria è un mero delegato all'ascolto » e « il pubblico ministero, che è l'organo delegante e su cui direttamente incombe il dovere di non trascrivere nei cosiddetti brogliacci le conversazioni irrilevanti o inutilizzabili, ben può dettare le opportune istruzioni e direttive al delegato per concretizzare l'obbligo di informazione preliminare sui contenuti delle conversazioni di cui possa apparire dubbia la rilevanza ». La riforma distingue le comunicazioni irrilevanti ai fini delle indagini da quelle relative a dati sensibili: le prime potranno essere trascritte solo se il PM le giudica rilevanti per i fatti oggetto di prova; quelle relative a dati sensibili godono di maggior tutela in quanto potranno essere trascritte solo se ritenute necessarie a fini di prova; sostituendo il comma 4, si elimina il riferimento al deposito in segreteria dei verbali e delle registrazioni, che sarà disciplinato dall'articolo 268-bis, prevedendo che verbali e registrazioni siano conservati, a partire dal termine di conclusione delle operazioni, nell'archivio riservato presso l'ufficio del PM; la trasmissione al PM deve avere luogo immediatamente dopo la scadenza del termine per lo svolgimento delle operazioni, se pure oggetto di proroga; abrogando i commi da 5 a 8 dell'articolo 268 c.p.p., si elimina la procedura oggi

prevista per la selezione del materiale oggetto di intercettazione (cosiddetta udienza di stralcio), che viene sostituita da una nuova disciplina.

Rileva che dall'insieme delle modifiche agli articoli 267 e 268 c.p.p. si evince che, quando l'ufficiale di polizia giudiziaria che procede all'intercettazione ascolta una comunicazione ritenuta irrilevante o relativa a dati sensibili, non la trascrive, neanche sommariamente (in applicazione così dell'articolo 268, comma 2-bis). L'ufficiale dovrà annotare, anche sommariamente, i contenuti di quelle comunicazioni e conversazioni affinché il PM sappia che è stata operata questa scelta (in applicazione così dell'articolo 267, comma 4) e possa compiere valutazioni diverse chiedendo la trascrizione anche di quelle comunicazioni (in applicazione dell'articolo 268, comma 2-ter).

Rammenta che la lettera e) interviene sull'articolo 329 c.p.p., che impone il segreto sugli atti d'indagine penale, compiuti dal PM e dalla polizia giudiziaria, fino alla conclusione delle indagini stesse o fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza. La riforma modifica il comma 1 per specificare che il segreto istruttorio copre anche le richieste formulate dal PM al giudice, di autorizzazione di specifici atti d'indagine, come ad esempio le intercettazioni, e conseguentemente anche i provvedimenti del GIP in ordine a tali richieste.

Fa presente che l'articolo 3, comma 1, lettera a), inserisce nel codice di procedura penale tre nuovi articoli, con i quali disciplina il procedimento di selezione delle intercettazioni ai fini del loro inserimento nel fascicolo ovvero del loro definitivo stralcio, in attuazione della lettera a) della legge delega. La riforma ha optato per una procedura bifasica: la fase del deposito dei verbali e delle registrazioni con la possibilità offerta alle parti di prendere cognizione delle conversazioni, dei relativi atti, delle annotazioni (articolo 268-bis); la fase dell'acquisizione del materiale intercettato al fascicolo delle indagini, che segue una duplice procedura a seconda che le intercettazioni debbano o meno essere utiliz-

zate per motivare una misura cautelare. Nel primo caso, l'acquisizione è disposta dal PM a seguito del provvedimento del giudice che adotta la misura cautelare; nel secondo caso è disposta dal giudice che ha autorizzato le operazioni all'esito di un contraddittorio tra accusa e difesa che può essere anche solo cartolare (articoli 268-ter e 268-quater). In particolare, per quanto riguarda la fase del deposito, prevede che: concluse le operazioni di intercettazione, i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al PM per essere conservati nel suo archivio riservato (articolo 268, comma 4); entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il PM deposita i verbali e le registrazioni (come già previsto dalla legislazione vigente), unitamente alle annotazioni della polizia giudiziaria circa le conversazioni irrilevanti e contenenti dati sensibili, e forma l'elenco delle intercettazioni che ritiene rilevanti a fini di prova (nuovo articolo 268-bis, comma 1). La riforma conferma la previsione che consente al PM di ritardare il deposito quando da esso possa derivare un pregiudizio grave alle indagini (articolo 268-bis, comma 3); del deposito è dato immediato avviso ai difensori delle parti, che potranno: esaminare gli atti, prendere visione dell'elenco, ascoltare le registrazioni e prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 268-bis, comma 2). Rispetto alla normativa vigente, i difensori potranno subito sapere quali sono le conversazioni che il PM ritiene rilevanti ai fini dell'accusa e, di contro, richiedere l'acquisizione delle comunicazioni rilevanti ai fini di prova non comprese nell'elenco del PM oppure inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione.

Per quanto riguarda l'acquisizione del materiale intercettativo al fascicolo delle indagini, tenuto presso l'ufficio del PM e già contenente la notizia di reato e gli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria (articolo 373, comma 5, c.p.p.), rileva che la riforma prevede quanto segue: se il PM ha utilizzato le intercettazioni per motivare una richiesta di misura cautelare, poi disposta dal giudice, provvede lui stesso all'acqui-

sizione delle intercettazioni al fascicolo, inserendovi i verbali e gli atti ad esse relativi (nuovo articolo 268-ter, comma 1). Se invece il giudice nega la misura cautelare, l'acquisizione della documentazione al fascicolo segue la procedura ordinaria. La riforma peraltro precisa che, successivamente all'inserimento dei verbali e delle registrazioni nel fascicolo, il PM potrà cambiare avviso sulla rilevanza di alcune intercettazioni e chiedere conseguentemente al giudice di eliminare dal fascicolo gli atti che, per elementi sopravvenuti, ritiene irrilevanti (articolo 268-ter, comma 6). È ciò che la relazione illustrativa qualifica come «incidente di stralcio»: «Una iniziativa del pubblico ministero, diretta a innescare la procedura acquisitiva ma in vista dell'eliminazione dal fascicolo di quanto già ivi contenuto, può ora ipotizzarsi per il raro caso in cui, acquisito un dato materiale perché utilizzato in fase cautelare, si avveda successivamente della sua irrilevanza. In tal caso, nulla vieta che il pubblico ministero possa chiedere, con le scansioni procedurali dettate per l'acquisizione, che sia estromesso e restituito all'archivio riservato, il materiale di cui apprezzi, per elementi sopravvenuti, l'irrilevanza». La difesa, dal canto suo, ha modo di sfruttare il controllo selettivo che esercita il giudice della cautela, il quale, ove tra gli atti allegati alla richiesta, vi siano verbali di comunicazione o conversazioni irrilevanti, ne ordina la restituzione al pubblico ministero per la custodia in archivio. Si consideri, poi, che proprio attraverso il contraddittorio cautelare, i difensori possono intervenire per concorrere, anche dopo l'emissione del provvedimento, ad una migliore selezione, in vista dei controlli impugnatori, del materiale utilizzabile. Con la previsione di un meccanismo differenziato di acquisizione in caso di emissione di ordinanza cautelare si è così inteso dare attuazione a quanto stabilito nella legge delega al n. 4 della lettera a) del comma 84; in tutti gli altri casi, la selezione del materiale intercettativo da inserire nel fascicolo è operata dal giudice che ha autorizzato le operazioni di intercetta-

zione, in base ai nuovi articoli 268-ter e 268-quater, che delineano la seguente procedura: dal deposito del materiale nella segreteria del PM, scattano i 5 giorni di tempo entro i quali il PM deve richiedere al giudice l'acquisizione delle conversazioni che ha inserito nell'elenco, dando comunicazione della richiesta ai difensori (articolo 268-ter, comma 2); dal deposito del materiale da parte del PM scattano anche i 5 giorni concessi ai difensori per eventualmente richiedere al giudice l'acquisizione di conversazioni ulteriori – non contenute nell'elenco del PM – o l'eliminazione di quelle contenute nell'elenco del PM che reputino inutilizzabili o irrilevanti e dunque non trascrivibili. Rispetto alla normativa vigente, che prevede che il deposito si protragga «per il tempo fissato dal PM, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga» (articolo 268, comma 4), la riforma non specifica la durata del deposito ma concede alla difesa 5 giorni per prendere cognizione delle intercettazioni e avanzare richieste diverse da quelle del PM (articolo 268-ter, comma 3). La richiesta del difensore è depositata nella segreteria del PM che la trasmette immediatamente al giudice (articolo 268-ter, comma 4); tanto accusa quanto difesa hanno la possibilità di integrare e modificare le proprie richieste al giudice, fino a che questi non decide (articolo 268-ter, comma 5); il giudice competente a decidere dell'acquisizione è il GIP che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni (articolo 268-quater, comma 6). Egli decide entro 5 giorni dalla presentazione delle richieste (articolo 268-quater, comma 1). La riforma prevede dunque che entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni possa essere presa la decisione sull'acquisizione degli atti al fascicolo delle indagini preliminari (5 giorni per depositare il materiale in segreteria, cui si aggiungono 5 giorni per formulare le richieste al giudice, cui si aggiungono 5 giorni per decidere). Solo in caso di udienza di selezione del materiale (ipotesi eventuale rimessa alla valutazione del giudice) i termini possono prolungarsi di ulteriori 5 giorni; il giudice, in camera

di consiglio senza l'intervento delle parti, può decidere con ordinanza quali intercettazioni acquisire tra quelle richieste e può disporre anche d'ufficio lo stralcio delle intercettazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione, potendo anche procedere all'ascolto delle conversazioni e comunicazioni (articolo 268-quater, comma 1). Rispetto alla normativa vigente, in base alla quale «il PM e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno 24 ore prima», la riforma consente al giudice di decidere con un contraddittorio tra le parti esclusivamente cartolare. Se il giudice reputa invece necessario un pieno contraddittorio tra le parti, fissa entro 5 giorni un'udienza della quale dà tempestivo avviso alle parti (articolo 268-quater, comma 2); all'esito della camera di consiglio o dell'udienza, gli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni acquisite sono inseriti nel fascicolo delle indagini, e su essi viene meno il segreto istruttorio. Se il giudice ha ammesso l'acquisizione di conversazioni ritenute irrilevanti dal PM ai sensi dell'articolo 268, comma 2-bis, ne ordina la sommaria trascrizione, a cura del PM (articolo 268-quater, comma 3). La trascrizione integrale, in base alla norma di delega, sarà infatti possibile solo dopo la conclusione delle indagini preliminari; i difensori possono ottenere la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni acquisite al fascicolo, ma non possono estrarre copia dei verbali di trascrizione delle conversazioni intercettate (articolo 268-quater, comma 4); gli atti e i verbali relativi alle intercettazioni non acquisite sono restituiti al PM per la conservazione nell'archivio riservato (articolo 268-quater, comma 5).

Fa presente che la lettera c) dell'articolo 3 modifica l'articolo 270 c.p.p., relativo all'utilizzabilità delle intercettazioni in altri procedimenti penali per specificare che, ai fini dell'utilizzazione, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento e si applicano le

nuove disposizioni sulla selezione del materiale intercettativo dettate dagli articoli 268-*bis*, 268-*ter* e 268-*quater*.

Rileva che la lettera *b*) dell'articolo 3 modifica l'articolo 269 c.p.p. relativo alla conservazione della documentazione, dando attuazione alla disposizione di delega che attribuisce al pubblico ministero la responsabilità della riservatezza della documentazione relativa alle intercettazioni.

La riforma prevede che: i verbali e le registrazioni acquisiti al fascicolo delle indagini non siano più coperti da segreto (articolo 269, comma 1-*bis*); tutti gli atti non acquisiti al fascicolo (verbali, registrazioni e annotazioni) vengano integralmente conservati presso l'archivio riservato tenuto presso l'ufficio del PM e siano coperti da segreto (articolo 269, comma 1); il GIP possa accedere all'archivio riservato del PM e ascoltare le registrazioni (articolo 269, comma 1); gli interessati, a tutela della riservatezza, possano chiedere al giudice che ha autorizzato l'intercettazione la distruzione delle registrazioni non acquisite al fascicolo. Rispetto alla normativa vigente, il concetto di « documentazione non necessaria per il procedimento » viene sostituito con l'analogo concetto di « registrazioni non acquisite ». Resta inalterato il procedimento di distruzione.

Evidenzia che la lettera *b*) dell'articolo 5 inserisce tra le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale l'articolo 89-*bis*, con il quale disciplina l'archivio riservato delle intercettazioni prevedendo: che l'archivio sia istituito presso l'ufficio del pubblico ministero, sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica; che in esso siano custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni; che possano accedere all'archivio *a*) gli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero; *b*) il giudice che procede e i suoi ausiliari; *c*) il pubblico ministero e i suoi ausiliari; *d*) i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete; che l'archivio debba essere tenuto con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita. Pertanto, ogni accesso dovrà essere

annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche, con indicazione di data, ora iniziale e finale, e atti specificamente consultati; che i difensori delle parti possano ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio, ma non possano ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.

Fa presente che, come già illustrato, il nuovo articolo 268-*ter* c.p.p. prevede, al comma 1, che sia lo stesso PM ad acquisire al fascicolo delle indagini le comunicazioni o conversazioni utilizzate per l'adozione di una misura cautelare; il comma 6 precisa che il PM potrà poi chiedere al giudice l'eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene – per elementi sopravvenuti alla richiesta di misura cautelare – l'irrilevanza.

Rammenta che le lettere da *d*) a *f*) dell'articolo 3 dello schema danno seguito a queste previsioni nell'ambito del procedimento per l'applicazione di una misura cautelare personale, modificando gli articoli 291, 292 e 293 del codice di procedura penale.

Rispetto alla normativa vigente, evidenzia che la riforma specifica che, tanto nella richiesta del PM quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possano essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la richiesta del PM o a motivare la decisione del giudice. In particolare: con la modifica dell'articolo 291 c.p.p., la riforma specifica che il PM, nel richiedere la misura cautelare al giudice, allega anche i verbali nei quali è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate (ai sensi dell'articolo 268, comma 2), purché si tratti di comunicazioni rilevanti (articolo 291, comma 1). Soltanto quando sia necessario, il PM riproduce i brani essenziali delle comunicazioni o conversazioni intercettate (articolo 291, comma 1-*ter*). La riforma dunque consente la trascrizione integrale in presenza di due requisiti: *a*) deve trattarsi di passaggi essenziali di una comunicazione o conversazione; *b*) la trascrizione deve essere necessaria alla motivazione della misura

cautelare; con la modifica dell'articolo 292 c.p.p., relativo al contenuto dell'ordinanza con la quale il giudice concede la misura, la riforma dispone che solo i brani essenziali delle conversazioni intercettate possano essere riprodotti nell'ordinanza e solo quando gli stessi siano necessari per esporre le esigenze cautelari o gli indizi (articolo 292, comma 2-*quater*); con la modifica dell'articolo 293 c.p.p., sugli adempimenti esecutivi della misura cautelare, la riforma consente al difensore di esaminare, senza potere copiare, i verbali delle comunicazioni intercettate e di ottenere la trasposizione della registrazione su un idoneo supporto, analogamente a quanto disposto dall'articolo 268-*quater*, comma 4.

Rammenta che l'articolo 92 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, come novellato dall'articolo 5, comma 1, lettera *c*), dello schema di decreto legislativo, inserendo il comma 1-*bis*, prevede che il giudice della cautela, contestualmente alla trasmissione al PM dell'ordinanza con la quale ha disposto la misura ai fini della sua esecuzione, restituisca al PM gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili. Tali atti dovranno essere conservati nell'archivio riservato della procura.

Evidenzia che le lettere *g*) e *h*) dell'articolo 3 dello schema disciplinano l'acquisizione delle intercettazioni nelle fasi successive alle indagini preliminari. In particolare, la lettera *g*) modifica l'articolo 422 c.p.p. in tema di integrazione probatoria nell'udienza preliminare. Inserendo nella disposizione un nuovo comma 4-*bis*, la riforma prevede che il GIP debba applicare la nuova procedura di selezione del materiale intercettativo delineata dagli articoli 268-*ter* e 268-*quater*, quando intenda assumere come prova comunicazioni e conversazioni intercettate e non acquisite al fascicolo delle indagini, decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere. La lettera *h*) modifica l'articolo 472 c.p.p., relativo al dibattimento a porte chiuse, per prevedere che si proceda a porte chiuse quando le parti avanzano in dibattimento

richiesta di acquisizione di conversazioni o comunicazioni ulteriori rispetto a quelle già inserite nel fascicolo. Il presupposto per questa integrazione è che «le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell'istruzione dibattimentale». Anche in questo caso il giudice decide applicando la procedura prevista dall'articolo 268-*ter*. In base all'articolo 588 c.p.p., che estende all'appello le disposizioni relative al giudizio di primo grado, questa previsione dell'udienza a porte chiuse per la selezione delle intercettazioni troverà applicazione anche in secondo grado.

Sottolinea che la lettera *i*) inserisce nel codice di procedura penale l'articolo 493-*bis*, con il quale disciplina, tra gli atti introduttivi del dibattimento, la trascrizione delle intercettazioni. Attualmente, tale attività è disciplinata dall'articolo 268, comma 7 (abrogato dalla riforma) al termine dell'udienza di stralcio. La riforma, sostanzialmente, mantiene inalterato il contenuto della disposizione – in base alla quale la trascrizione è disposta dal giudice e viene effettuata con le forme, i modi e le garanzie della perizia – e si limita a spostare questa attività dalla fase delle indagini preliminari, al termine dell'udienza di stralcio, all'apertura del dibattimento.

Rispetto alla normativa vigente, evidenzia che a parte la diversa collocazione processuale della trascrizione, la riforma prevede che il giudice disponga la trascrizione solo a richiesta di parte. L'articolo 493-*bis*, inoltre, consente (comma 3) alle parti di estrarre copia delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe.

Fa presente che l'articolo 4 modifica alcune disposizioni del capo relativo alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (segnatamente gli articoli 266, 267, 268, 270 e 271) per dare attuazione alla delega (comma 84, lettera *e*)) per la disciplina delle intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili. In particolare, la riforma (articolo 4, comma 1, lettera *a*) interviene sull'articolo 266 c.p.p., per specificare che in tutti i casi in cui

sono consentite le intercettazioni di comunicazioni tra presenti, è consentito anche procedervi con l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Quando le comunicazioni tra presenti avvengono nel domicilio privato, l'intercettazione, anche con captatore, è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo un'attività criminosa (comma 2). Aggiungendo un comma *2-bis*, si prevede che questa forma di intercettazione sia sempre consentita, e dunque anche nei luoghi di privata dimora indipendentemente dall'attualità dell'attività criminosa, quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 51, comma *3-bis* e comma *3-quater*. Lo schema di decreto legislativo dà così attuazione alla lettera *e*, n. 3) della disposizione di delega recependo una indicazione che proviene dalla giurisprudenza di legittimità.

Rammenta che la riforma, inoltre: modifica l'articolo 267 c.p.p., prevedendo che il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti attraverso il captatore informatico debba indicare le ragioni che rendono necessarie questa particolare modalità per lo svolgimento delle indagini e, se si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater*, anche i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, nei quali è possibile attivare il microfono (comma 1); la relazione illustrativa giustifica il riferimento a luoghi e tempo « indirettamente determinati » con l'impossibilità di prestabilire tutti gli spostamenti dell'apparecchio controllato. Da qui la necessità logica di delimitare gli ambiti « in base alle emergenze investigative »; intervenendo sulla medesima disposizione, stabilisce che, in caso d'urgenza, il PM possa procedere all'intercettazione con il captatore informatico, in attesa della convalida del giudice, solo se indaga per uno dei gravi delitti elencati dall'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater*; la decisione autonoma del PM non è dunque sufficiente se si indaga per un delitto diverso. Quando procede in via d'urgenza, il PM deve comunque specificare nel provvedimento che dispone

l'intercettazione le ragioni che rendono necessario l'avvio delle operazioni prima del provvedimento del giudice. Il giudice dovrà convalidare entro 48 ore, pena l'impossibilità di proseguire l'intercettazione e l'inutilizzabilità dei risultati conseguiti medio tempore (comma *2-bis*). Questa modifica dà specifica attuazione alla lettera *e*, n. 6, della disposizione di delega; modifica l'articolo 268 c.p.p., sull'esecuzione delle operazioni di intercettazione, prevedendo che, per le operazioni di avvio e cessazione delle registrazioni mediante captatore informatico, l'ufficiale di polizia giudiziaria possa avvalersi di tecnici ausiliari (comma *3-bis*). La riforma dà così attuazione alla lettera *e* n. 2 della disposizione di delega; interviene sull'articolo 270 c.p.p., relativo all'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti penali; modifica l'articolo 271 c.p.p., sui divieti di utilizzazione delle intercettazioni, per prevedere l'inutilizzabilità, senza eccezioni, dei dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico o al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel provvedimento autorizzativo (comma *1-bis*). Tale documentazione inutilizzabile dovrà essere distrutta: il giudice potrà disporre la distruzione, salvo che la documentazione costituisca corpo del reato, in ogni stato e grado del processo (comma 3).

Rileva che l'articolo 5 dello schema interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. In particolare, la lettera *a*) modifica l'articolo 89 disp. att. c.p.p. relativo al verbale e ai nastri registrati delle intercettazioni, prevedendo – in attuazione della lettera *e*), nn. 4 e 5, della disposizione di delega 12 – che quando si intercetta mediante *trojan*: il verbale debba indicare il tipo di programma impiegato e i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni (comma 1); possano essere utilizzati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici fissati da un decreto del Ministro della giustizia (comma *2-bis*), che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della riforma; le comunicazioni intercettate

siano direttamente trasferite verso gli impianti della procura, con costante verifica della sicurezza e affidabilità della rete di trasmissione e della corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato (comma 2-ter). Se il trasferimento contestuale dei dati intercettati è impossibile, il verbale dovrà motivare le ragioni dell'impossibilità (comma 2-quater); al termine delle operazioni, il captatore deve essere disattivato e reso inseribile, dando atto delle operazioni nel verbale (comma 2-quinquies).

Osserva che l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo demanda a un decreto del Ministro della giustizia – da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della riforma – la definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici necessari all'esecuzione delle intercettazioni mediante *trojan*.

Segnala che l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo dà attuazione al principio di delega relativo alla semplificazione delle condizioni di impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (comma 84, lettera *d*). A tal fine, la riforma individua tali delitti nei delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. (articoli da 314 a 335-bis c.p.) puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni (si fa riferimento alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, senza tenere conto della continuazione, della recidiva o delle circostanze del reato, tranne che si tratti di circostanze aggravanti ad effetto o efficacia speciale). Si tratta, in astratto, delle seguenti fattispecie: articolo 314. Peculato; articolo 317. Concussione; articolo 318. Corruzione per l'esercizio della funzione; articolo 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; articolo 319-ter. Corruzione in atti giudiziari; articolo 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità; articolo 322. Istigazione alla corruzione, nelle forme dell'induzione ad omettere o a ritardare un atto d'ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai doveri d'ufficio; arti-

colo 322-bis. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; articolo 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.

Rammenta che quando si procede per uno di tali delitti, si applica l'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 che consente le intercettazioni anche in deroga all'articolo 267 c.p.p., cioè in assenza dei gravi indizi di reato – sono sufficienti indizi di reato, anche non gravi – e del requisito dell'indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini – l'intercettazione non deve essere indispensabile ma necessaria (articolo 6, comma 1). La richiamata disciplina del decreto-legge del 1991 comporta inoltre: che la durata delle operazioni non può superare i 40 giorni (prorogabili dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di 20 giorni o, in caso d'urgenza, prorogabili dal PM); che il PM e l'ufficiale di polizia giudiziaria possano farsi coadiuvare nelle operazioni da agenti di polizia giudiziaria.

Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 6 prevede che, in relazione a tale catalogo di delitti, le intercettazioni ambientali con captatore informatico in luoghi di privata dimora siano consentite solo quando vi sia motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa (è infatti vietato l'inserimento del captatore informatico quando non vi è motivo di ritenere che nella privata dimora si stia svolgendo l'attività criminosa). Il legislatore delegato dunque non assimila i gravi reati contro la p.a. ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. per i quali, invece, l'uso del captatore informatico è sempre consentito.

Segnala che l'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni di riforma non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, le amministrazioni interessate dovranno provvedere

agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Rileva che, in base all'articolo 9 con l'entrata in vigore del decreto legislativo acquisteranno efficacia le disposizioni degli articoli 1 e 6, relative alla nuova fattispecie penale di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente e ai nuovi presupposti per disporre le intercettazioni nelle indagini per gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Fa presente, inoltre, che le restanti disposizioni di riforma (articoli 2, 3, 4, 5 e 7), attinenti alla garanzia di riservatezza delle intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili, alla procedura di selezione del materiale intercettativo dopo la (o indipendentemente dalla) richiesta di misura cautelare, alla trascrizione delle intercettazioni, all'archivio riservato del PM e all'utilizzo dei captatori informatici si potranno applicare alle operazioni di intercettazione autorizzate trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della riforma.

Ciò premesso, nel rammentare che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato per lunedì 18 dicembre prossimo, auspica che la stessa possa esprimersi sul provvedimento in titolo entro mercoledì 13 dicembre prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta. Sospende, quindi, brevemente la seduta per permettere lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta, sospesa alle 14.25, riprende alle 14.45.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione.**

**Atto n. 465.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto,

rinvio nella seduta dell'8 novembre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Ermini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, presenta e illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale.**

**Atto n. 466.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con alcune condizioni e una osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinvio nella seduta dell'8 novembre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, rammenta di aver presentato nella seduta dell'8 novembre scorso una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo con alcune condizioni e una osservazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente e relatrice (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 14 novembre 2017.*

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.25 alle 14.45.

## SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maria Teresa Amici.

## La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

C. 4609 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di cinque accordi tra l'Italia ed altrettante organizzazioni internazionali, di cui tre presenti sul territorio nazionale: si tratta dell'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM) e della *Multinational Force and*

*Observers* (MFO) hanno già la propria sede a Roma in forza di precedenti intese che ora necessitano di essere rinegoziate. Gli altri due accordi riguardano la Carta istitutiva del Forum Internazionale dell'energia IEF e il Memorandum d'intesa con il Consiglio d'Europa sull'Ufficio CdE di Venezia.

Nell'esaminare sinteticamente il contenuto dei cinque accordi evidenzia che l'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017, che costituisce la revisione dell'Accordo di sede risalente al 1992 (e modificato l'anno successivo), deriva sia dall'opportunità di considerare il mutato quadro istituzionale interno dell'IDLO, sia di dare riscontro a specifiche esigenze segnalate dall'Organizzazione medesima, al fine di consolidarne la presenza nel nostro Paese.

Rammenta che l'IDLO (*International Development Law Organization*) istituita nel 1988 e dal 2001 in possesso dello status di osservatore presso le Nazioni Unite, è l'unica organizzazione intergovernativa esclusivamente dedicata alla promozione dello Stato di diritto. L'organizzazione, che ha il proprio quartiere generale a Roma e dal 2014 un ufficio distaccato a L'Aia, svolge attività a sostegno di comunità e governi nel settore delle riforme legislative e dello sviluppo delle istituzioni al fine di promuovere pace, giustizia, sviluppo sostenibile e opportunità economiche; si occupa, inoltre, di attività di ricerca nel settore del diritto e sui temi della giustizia. L'IDLO, attiva in Americhe, Asia, Europa, Medio Oriente ed Africa, può vantare competenza nello sviluppo istituzionale e *legal empowerment*, esperienza in diversi sistemi giuridici ed un ampio corpus di ricerca su diritto e giustizia.

Quanto al contenuto dell'Accordo di sede in esame, fa presente che esso consta di 18 articoli dedicati alle definizioni (articolo I), alla idoneità e fruibilità della sede centrale dell'IDLO (articolo II), all'inviolabilità della medesima (articolo III),

alla sua protezione (articolo IV) ed alla fornitura dei servizi pubblici (articolo V). L'articolo VI riguarda il regime giuridico dell'organizzazione e dei suoi beni e l'articolo VII la personalità giuridica internazionale dell'IDLO. Dopo l'articolo VIII, che riguarda il regime delle comunicazioni, l'articolo IX dispone l'esenzione da ogni imposizione diretta ed indiretta. L'articolo X riguarda le agevolazioni finanziarie e l'articolo XII le assicurazioni sociali e sanitarie. Disposizioni sul transito e soggiorno del personale dell'IDLO sono contenute nell'articolo XII mentre privilegi ed immunità dei rappresentanti di Stati e di membri del Consiglio Consultivo IDLO sono contenute nell'articolo XIII. L'articolo XIV disciplina il regime delle immunità per esperti e funzionari non appartenenti all'Organizzazione a dispiegati per compiti istituzionali della medesima. Privilegi ed immunità del personale IDLO sono contemplati dall'articolo XV mentre scopo del regime di immunità e privilegi (previsti dagli artt. da XIII a XV) nonché la cooperazione con le autorità italiane, sono regolati dall'articolo XVI. L'articolo XVII rimette a negoziati tra le parti la soluzione delle eventuali controversie e l'articolo XVIII, infine, reca le disposizioni finali.

Nel passare ad esaminare lo Scambio di lettere tra Repubblica italiana e IC-CROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017, rammenta che l'International centre for the study of the preservation and the restoration of cultural property (IC-CROM) è un'organizzazione intergovernativa alla quale aderiscono attualmente 135 Stati, che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale.

Quanto al contenuto dello scambio di lettere in esame, evidenzia che esso consiste nella modifica dell'articolo 11 dell'Accordo di sede del 1957, recante la disciplina relativa alle esenzioni fiscali

concesse al personale dell'Organizzazione. La novella estende a tutti i funzionari del Centro, quale ne sia la nazionalità, l'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; il Governo italiano riconosce al Direttore ed ai vice Direttori del Centro il medesimo trattamento riconosciuto ai membri delle rappresentanze diplomatiche in Italia e tutti i funzionari (quindi anche i funzionari italiani) godono dell'esenzione da ogni imposta su ogni somma loro versata dal Centro a titolo di remunerazione.

Nel passare ad esaminare lo *Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017*, rammenta che MFO (Multinational Force and Observers) trae origine dal Trattato di pace del 1979 tra l'Egitto e lo Stato di Israele ed è un'operazione multinazionale incaricata di attività di *peacekeeping* nella penisola del Sinai, il cui quartier generale è a Roma.

Evidenzia che MFO è composta da personale proveniente da dodici nazioni e al suo finanziamento contribuiscono, in parti uguali, Egitto, Israele e Stati Uniti d'America e alcune *contributing nations*. L'Italia, che partecipa, con la Marina militare, a tempo indeterminato alle operazioni di MFO, è il quarto Paese contributore in termini di uomini.

Rileva che oggetto dello scambio di Note all'esame della Commissione è la richiesta di MFO, accolta dal MAECI, di procedere ad una nuova modifica del comma 2 dell'articolo 12 dell'Accordo di sede con l'Italia stipulato il 12 giugno 1982, ratificato ai sensi della legge n. 968/1982 ed emendato con un Addendum nel 1995. La modifica è finalizzata ad incrementare fino a quattordici il numero massimo di funzionari ai quali estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo, con l'esclusione di quelli aventi nazionalità italiana, estendendo tali immunità e privilegi anche ai rispettivi congiunti. Si tratta dei medesimi privilegi, immunità, esenzioni e facilitazioni accordate ai membri delle rappresentanze di-

plomatiche di rango equipollente. Il comma 2 in commento, nella formulazione originaria dell'Accordo di sede, riconosceva immunità e privilegi a due funzionari, passati a sette dopo la modifica introdotta con l'Addendum del 1995.

Esaminando la Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011, rammenta che la finalità generale del Forum internazionale dell'energia è la collaborazione tra i Governi dei Paesi consumatori-importatori di energia, dei Paesi produttori esportatori e dei Paesi di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie.

Nel passare all'esame del *Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, fa presente che lo stesso è volto ad attribuire all'unità già informalmente operante a Venezia lo status giuridico internazionale di Ufficio del CdE dedicato alla gestione di attività di cooperazione euro-mediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto promosse dal CdE, anche in sinergia con iniziative dell'Unione europea. L'istituzione di un Ufficio periferico del CdE a Venezia permetterà al locale capo della struttura di agire per conto del Segretario generale del CdE, consentendo una più agevole gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio. La conclusione di un *Memorandum* d'intesa per l'istituzione di un Ufficio periferico del CdE a Venezia è stata proposta dal Segretariato del CdE nel 2014 ed il testo, condiviso anche con il comune di Venezia e con la regione Veneto, è stato negoziato dal MAECI e recepisce le osservazioni trasmesse dalle amministrazioni interessate. Con riferimento al contenuto, il testo del *Memorandum* si compone di 30 paragrafi preceduti da una breve premessa dove sono richiamate le disposizioni dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (GAPI), fatto a Parigi il 2 settembre 1949 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1578, e della risolu-

zione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2010)5, adottata il 7 luglio 2010, relativa allo status giuridico degli Uffici periferici del Consiglio d'Europa.

Nel soffermarsi sui soli paragrafi di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che il paragrafo 1 istituisce l'Ufficio di Venezia al fine di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nel Mediterraneo del Sud. Il paragrafo 2 definisce gli obiettivi dell'Ufficio e i successivi paragrafi da 3 a 6 specificano le tipologie di personale di cui sarà dotato l'Ufficio. Il paragrafo 7 riconosce all'Ufficio l'esercizio della capacità giuridica del CdE. I paragrafi da 8 a 12 precisano le immunità e i privilegi di cui gode l'Ufficio. In particolare, il paragrafo 8 sancisce l'immunità dalla giurisdizione, salvi i casi in cui il Comitato dei Ministri vi abbia espressamente rinunciato. Il paragrafo 9 definisce l'inviolabilità degli edifici e della sede dell'Ufficio. Il paragrafo 10 riguarda l'inviolabilità dell'archivio dell'Ufficio e, in generale, di tutti i documenti ivi contenuti.

Il paragrafo 13 riguarda le comunicazioni e la corrispondenza (anche privata) dei funzionari dell'Ufficio e l'uso da parte dell'Ufficio dei mezzi di comunicazione.

Esaminando il contenuto del disegno di legge autorizzazione alla ratifica degli Accordi citati, rammenta che lo stesso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica degli Accordi e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati:** *a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.*

**C. 4629 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a) Trattato di estradizione con il Governo della Repubblica del Costa Rica; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Governo della Repubblica del Costa Rica (A.C. 4629).*

In proposito, segnala che il *Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016* va ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità. Il Trattato abroga la vigente Convenzione tra Italia e Costa Rica per la reciproca estradizione dei malfattori firmata a Roma il 6 maggio 1873 sostituendola con uno strumento aggiornato ed in linea con la situazione attuale dove, in conseguenza delle assai intense relazioni bilaterali, si verifica anche un incremento dei fenomeni criminali che coinvolgono i due Paesi. Il testo del Trattato si compone di un breve preambolo e di 22 articoli.

Rammenta che, ai sensi dell'articolo 1, gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio

territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva). Nel caso di estradizione processuale, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi. L'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione) (articolo 2).

Evidenzia che l'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione che si inverterà oltre che nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche eccetera ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione di questo Paese), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui ne è domandata la consegna (principio del *ne bis in idem*), ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà respinta quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto ovvero quando vi sia fondato motivo di ritenere che

persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani.

Quanto alle ipotesi di rifiuto facoltativo, disciplinate dall'articolo 4, rammenta che l'extradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta, ovvero abbia già in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa degne di particolare considerazione.

Fa presente che l'articolo 5 disciplina l'extradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese. Ai sensi dell'articolo 6 la domanda di estradizione e tutti gli atti e i documenti relativi vanno trasmessi per via diplomatica, presentando requisiti di forma e contenuto dettagliatamente disciplinati dall'articolo 7.

Rileva che l'articolo 8 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura. La facoltà di richiesta di informazioni supplementari, da fornire nel termine di sessanta giorni, inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato, è prevista dall'articolo 9. L'articolo 10 riguarda la decisione sull'extradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna.

Evidenzia che l'articolo 11 riguarda il principio di specialità. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, tale principio (*rule of speciality*) garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di

essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca ad essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto (disciplinato secondo forme e modalità corrispondenti all'originaria domanda di estradizione) o quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria, ossia nei casi di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento nonché di mancato abbandono del territorio (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni. L'articolo 12 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo e l'articolo 13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti della medesima persona.

Segnala che l'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'extradizione. È fatta salva la possibilità che lo Stato richiesto differisca la consegna, qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tal caso i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. È altresì prevista la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porne in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute (articolo 15). Previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 16 mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 17.

Fa presente che l'articolo 18, che dispone in materia di spese di estradizione,

stabilisce che è lo Stato richiesto a sostenere spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione. Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 16 del Trattato. Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 17. L'articolo 19 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'extradizione.

Rammenta che, ai sensi dell'articolo 20 il Trattato in esame non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito. Eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 21). L'articolo 22, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato, che dovrà essere sottoposta a procedura di ratifica ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto svolgimento delle procedure interne; il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia sei mesi dopo la data della comunicazione.

Nel passare a esaminare il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016, evidenzia che lo stesso intende promuovere la collaborazione bilaterale in materia di assistenza giudiziaria penale. Le Parti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in termini di ricerca e identificazione delle persone, notifiche, citazioni

di testimoni e parti offese, trasmissione di documenti e perizie, assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori, trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali, esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni, in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente. Il testo si compone di 27 articoli preceduti da un breve preambolo.

Rileva che, ai sensi dell'articolo 1 le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, impegnandosi altresì a scambiarsi informazioni sulla legislazione nazionale e a porre in essere e qualsiasi altra forma di assistenza purché non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. L'articolo 2 (doppia incriminazione) stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto. L'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e l'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella *Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales de la Fiscalía General* della Repubblica del Costa Rica le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza. I requisiti di forma e di contenuto delle richieste sono disciplinati dall'articolo 5 mentre l'articolo 6 disciplina dettagliatamente le modalità di esecuzione della richiesta.

Fa presente che gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria. In particolare lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta (articolo 7) e provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione (articolo 8). L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 9 mentre l'articolo 10 riguarda l'assunzione

probatoria nello Stato richiedente. In relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, è espressamente riconosciuto il principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa (articolo 11). L'articolo 14 detta un'articolata disciplina in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza. Solo laddove essa non sia praticabile, il Trattato prevede la possibilità di un trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle autorità competenti della Parte richiedente: tale attività – oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto – presuppone: il consenso del diretto interessato (a favore del quale operano, in ogni caso, le garanzie previste dal citato articolo 11); il previo raggiungimento di un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento e alle sue condizioni; il mantenimento dello *status detentionis* da parte dello Stato richiedente (articolo 12). Le Parti si impegnano a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste (articolo 13). Gli articoli successivi disciplinano produzione di documenti, atti e cose (articoli 15 e 16), nonché le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato (articolo 17) e gli accertamenti bancari e finanziari; in proposito è stata espressa-

mente esclusa la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario (articolo 18).

Rammenta che l'articolo 19 contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati. Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (articolo 20), lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale sia processuale (articolo 21), e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 22). È esclusa qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato (articolo 23).

Osserva che un'articolata disciplina della riservatezza è contenuta nell'articolo 24. L'articolo 25 disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate (quali spese di viaggio, soggiorno, interpretariato, perizie). A fonte di spese di natura straordinaria è stabilito che le Parti si consultino per concordarne la suddivisione. Gli ultimi due articoli, infine, disciplinano rispettivamente la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato, rimesse alla consultazione per via diplomatica (articolo 26) e le clausole finali (entrata in vigore, modifica e durata – illimitata) del Trattato le norme del quale si applicheranno alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente (articolo 27).

Nel passare al contenuto del disegno di legge autorizzazione alla ratifica del Trat-

tato di estradizione e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Costa Rica, entrambi fatti a Roma il 27 maggio 2016, fa presente che lo stesso si compone di 4 articoli. In particolare, gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati:** *a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.*

**C. 4630 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione di due trattati tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador: il Trattato di estradizione fatto a Quito il 25 novembre 2015; ed il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

In proposito, rammenta che il *Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repub-*

*blica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015* va ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità. In virtù dell'accordo di estradizione Italia ed Ecuador si impegnano reciprocamente a consegnarsi le persone che, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono sottoposte a indagini, a processo o condannate, secondo le norme e le condizioni determinate dall'accordo medesimo.

Nel passare al contenuto del predetto trattato, evidenzia che lo stesso si compone di un breve preambolo e di 25 articoli. Ai sensi dell'articolo 1 gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva). L'articolo 2 individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione: nel caso di estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno; nel caso di estradizione esecutiva, l'estradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espriare è di almeno un anno (paragrafo 1). In generale, l'estradizione sarà concessa, in conformità al principio della doppia incriminazione, quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (paragrafo 2). Per i reati in materia fiscale è stabilito che l'estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in tale materia, sia differente da quella dello Stato richiedente (paragrafo 3). È altresì prevista la possibilità di concedere l'estradizione anche per

fatti per i quali non sussistano i presupposti di cui all'articolo 2 (sia in termini di pena sia in termini di doppia incriminazione) ove si tratti di fatti connessi a reati per i quali sussistono dette condizioni (articolo 2, paragrafo 4). L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'extradizione e precisa che essa sarà negata quando si procede o si è proceduto per un reato politico o militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione sia formulata a fini discriminatori e quindi possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche; quando il reato potrebbe essere punito con una pena vietata dallo Stato richiesto; quando si ha motivo di ritenere che la persona richiesta sarà sottoposta a un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero a un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali; quando lo Stato richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto; quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (principio del *ne bis in idem*) ovvero quando nello Stato richiesto sia intervenuta amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena vietato dalla legge dello Stato richiesto. Le ipotesi di rifiuto facoltativo sono previste dall'articolo 4. L'articolo 5 disciplina l'extradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In tal caso lo Stato richiedente

potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.

Rileva che gli articoli da 6 a 9 disciplinano il procedimento di estradizione, dal momento della richiesta al momento della decisione. In particolare, l'articolo 6 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti a trasmettere le richieste nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella Corte Nazionale di Giustizia della Repubblica dell'Ecuador; sia la presentazione della richiesta di estradizione sia le comunicazioni relative a eventuali modifiche delle autorità competenti dovranno avvenire tramite il canale diplomatico. L'articolo 7 riguarda la documentazione necessaria da allegare alla richiesta di estradizione. La facoltà di richiesta di informazioni supplementari, da fornire nel termine di quarantacinque giorni, inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato, è prevista dall'articolo 8. L'articolo 9 dispone in materia di decisione sull'extradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna.

Segnala che l'articolo 10 riguarda il principio di specialità e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti. L'articolo 11 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo. L'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura. Nel caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte di una delle Parti e di altri Stati terzi nei confronti della medesima persona, sono stabiliti specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione (articolo 13).

Fa presente che l'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'extradizione. Resta salva per lo Stato richiesto la possibilità di differire la con-

segna qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione ovvero quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per la consegna temporanea della persona richiesta, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente (articolo 15). L'articolo 16 riguarda la procedura semplificata di estradizione, attivabile con il consenso della persona di cui si chiede l'estradizione attraverso una dichiarazione resa dinanzi a un'autorità competente dello Stato richiesto, con l'assistenza di un difensore, e riportata in un processo verbale giudiziario. Previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17 mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 18.

Rileva che ai sensi dell'articolo 19, che dispone in materia di spese di estradizione, è lo Stato richiesto a provvedere a tutte le necessità ed alle spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione (paragrafo 1). Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 17 del Trattato (paragrafo 2). Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18. L'articolo 20 dispone in tema di richieste di informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata e l'articolo 21 riguarda la partecipazione del rappresentante dello Stato richiedente nel procedimento di

estradizione. Ai sensi dell'articolo 22 il Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi siano parte. L'articolo 23 dispone in materia di riservatezza e di conservazione degli atti del procedimento di estradizione. Le eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato verranno risolte mediante consultazione diplomatica (articolo 24).

Osserva, inoltre, che l'articolo 25 disciplina le diverse vicende giuridiche che potrebbero interessare il Trattato. Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni. Il Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto svolgimento delle procedure di ratifica. Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta trasmessa all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centottanta giorni dopo la predetta comunicazione.

Nel passare ad esaminare il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015, fa presente che l'Accordo di assistenza giudiziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador intende promuovere la collaborazione fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai principi del diritto internazionale in materia di cooperazione giudiziaria penale. Il Trattato affianca oltre che ai Trattato di estradizione sopra descritto all'esame della Commissione, anche la Convenzione multilaterale sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo il 21 marzo 1983) sottoscritta da entrambi i Paesi (e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 334 del 1988). Con l'accordo in esame, Italia ed

Ecuador si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.

Rammenta che il testo si compone di 27 articoli preceduti da un breve preambolo. Con l'articolo 1 si prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, che riguarderà un esteso novero di atti, quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, la citazione di testimoni, di persone offese, di persone sottoposte a procedimento penale e di periti, l'acquisizione e la trasmissione di atti, di documenti ed elementi di prova, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato, la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre sono previsti lo scambio di informazioni relative alla legislazione nazionale e qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. L'articolo 2 (doppia incriminazione) stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto. L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza, prevedendo inoltre la facoltà di subordinare a condizioni lo svolgimento della rogatoria. L'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella Fiscalía General del Estado della Repubblica dell'Ecuador le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza. L'articolo 5 contiene una dettagliata disciplina dei requisiti formali e di contenuto che devono caratterizzare la richiesta. Per l'esecuzione della richiesta

di cooperazione è prevista l'applicazione del principio della *lex loci*, fermo restando l'impegno dello Stato richiesto di eseguirla secondo le modalità indicate dallo Stato richiedente nonché ad autorizzare la partecipazione delle persone indicate nella richiesta di assistenza al compimento degli atti richiesti, ove ciò non contrasti con la propria legislazione nazionale (articolo 6).

Fa presente che gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria. In particolare lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta (articolo 7) e provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione (articolo 8). L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 9 mentre l'articolo 10 riguarda l'assunzione nello Stato richiedente.

In relazione alla seconda ipotesi (di cui all'articolo 10 del Trattato) l'articolo 11 introduce il principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa. L'articolo 12 prevede che, ove non sia possibile l'esecuzione della videoconferenza (di cui al successivo articolo 14 del Trattato), lo Stato richiesto ha la facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato richiedente una persona detenuta nel proprio territorio, al fine di consentirne la comparizione dinanzi all'autorità competente dello Stato richiedente, affinché renda interrogatorio, testi-

monianza o altro tipo di dichiarazioni ovvero partecipi ad altri atti processuali; la persona trasferita è mantenuta in stato di detenzione nello Stato richiedente e il periodo di detenzione deve essere computato ai fini dell'esecuzione della pena nello Stato richiesto. Lo Stato richiesto assicura l'adozione di misure di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale che si rendano necessarie (articolo 13). L'articolo 14 contiene un'articolata disciplina dello strumento della comparizione mediante videoconferenza; in particolare lo Stato richiedente potrà ricorrervi per l'interrogatorio di persona sottoposta a indagine o a procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza, se questa vi acconsente e ove ciò non contrasti con la legislazione nazionale di ciascuno Stato.

Rammenta che gli articoli 15, 16, 17 e 18 disciplinano l'acquisizione di documenti pubblici (articolo 15), di documenti e beni (articolo 16), le attività finalizzate all'acquisizione di detti documenti e beni e segnatamente perquisizione, sequestro e confisca (articolo 17), nonché gli accertamenti bancari e finanziari (articolo 18).

Rileva che, ai sensi dell'articolo 19, sono fatti salvi i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato in virtù della firma di altri accordi internazionali; la norma, inoltre, non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria, in virtù di specifici accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici. Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (articolo 20), lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale che processuale (articolo 21), e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 22).

È esclusa qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato (articolo 23).

Osserva che un'articolata disciplina della riservatezza è contenuta nell'articolo 24. L'articolo 25 disciplina il riparto delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate (spese di viaggio e di soggiorno per le persone citate a comparire dinanzi all'autorità richiedente, spese relative al trasferimento temporaneo delle persone detenute, quelle sostenute per la protezione di vittime, testimoni e altri partecipanti al procedimento penale, le spese per la videoconferenza, le spese e gli onorari spettanti ai periti, le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e le spese di trascrizione, nonché le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato). Gli articoli 26 e 27, infine, disciplinano, rispettivamente la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato rimettesse alla consultazione tra le Autorità centrali e, in caso di mancato accordo, per via diplomatica (articolo 26) e le clausole finali (entrata in vigore, modifica e durata – illimitata) del Trattato le norme del quale si applicheranno alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente (articolo 27).

Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica, rammenta che lo stesso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

**La seduta termina alle 14.55.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maria Teresa Amici.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato.**

**C. 4376 Molteni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, a prima firma del deputato Molteni, recante « Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato », di cui l'Assemblea avvierà l'esame, in quota opposizione, lunedì 27 novembre prossimo. Al riguardo, rammenta che nella seduta dell'8 novembre scorso la Commissione ha adottato, come testo base per il prosieguo dei lavori, il nuovo testo della proposta di legge C. 4376 Molteni, formulato dai relatori. Tale nuovo

testo, rispetto alla formulazione originaria, specifica e modifica il perimetro di intervento del provvedimento, estendendolo alla disciplina relativa al concorso delle circostanze in riferimento ai delitti contro la persona.

Rammenta, inoltre, che nella giornata di ieri è scaduto il termine di presentazione degli emendamenti al provvedimento in questione.

A questo proposito, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative (*vedi allegato 3*) che saranno verosimilmente poste in votazione a partire dalla giornata di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.****AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**SEDE CONSULTIVA**

*Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 La Forgia ed abb. (Parere alla XI Commissione).*

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione. Atto n. 465.****PROPOSTA DI PARERE**

La II Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto;

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in discussione è volto ad attuare la delega contenuta nell'articolo 1, commi 82, 83, 84, lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*), della legge n. 103 del 2017, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario »;

in particolare, il comma 82 di tale articolo ha delegato il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal successivo comma 84, decreti legislativi diretti a riformare la disciplina delle impugnazioni nel processo penale;

il predetto comma 84, nell'individuare i principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di giudizi di impugnazione, dispone che il Governo deve: prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in appello dal giudice di pace (lettera *f*)); prevedere che l'appello del PG presso la corte di appello possa avvenire soltanto nei casi di avvocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado (lettera *g*)); intervenire sulla legittimazione all'appello del PM, per consentirgli di appellare la sentenza di proscioglimento nonché la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie di-

versa da quella ordinaria del reato (lettera *h*)); intervenire sulla legittimazione all'appello dell'imputato, per negargli sia la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento quando siano pronunciate con le formule: « il fatto non sussiste » o « l'imputato non lo ha commesso » (lettera *i*));

il provvedimento si avvale, compatibilmente con i criteri direttivi previsti dalla legge delega, dei lavori di una apposita commissione ministeriale istituita con decreto del Ministro della giustizia del 9 dicembre 2015, perseguendo l'obiettivo di razionalizzare le attività giudiziarie connesse alle impugnazioni e di deflazionare, conseguentemente, il carico da cui sono gravati gli uffici giudiziari;

in tale prospettiva, sono introdotte misure dirette a semplificare i procedimenti in appello e in cassazione, in modo da rendere complessivamente più efficiente il sistema delle impugnazioni penali, eliminandone gli attuali aspetti di criticità;

come si evince chiaramente dalla relazione illustrativa del provvedimento, la riforma in discussione razionalizza l'esercizio del potere di impugnazione sia della pubblica accusa, sia dell'imputato, « in modo da calibrare equamente il sacrificio in termini di accesso all'impugnazione »;

in conformità ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, viene quindi ridotta l'area della legittimazione all'appello per entrambe le parti del procedimento, il pubblico ministero e l'imputato;

l'obiettivo di riduzione dell'area dell'appellabilità, come sottolineato nella

relazione illustrativa, è conseguito attraverso interventi volti ad accentuare e a valorizzare il ruolo di « parte » della pubblica accusa, quale antagonista processuale dell'imputato;

rilevato che:

in particolare, l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo, nel novellare l'articolo 593 del codice di procedura penale (*Casi di appello*), stabilisce che l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna, mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo « *quando modificano il titolo di reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una specie di pena diversa da quella ordinaria del reato* » (articolo 1, comma 84, lettera *h*) della legge delega);

il novellato articolo 593 stabilisce altresì che il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato può appellare contro le medesime sentenze emesse al termine del dibattimento « *salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso* » (articolo 1, comma 84, lettera *i*) della legge delega);

in tali ultime ipotesi, vero è che l'imputato potrebbe conservare un eventuale interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento, quando l'assoluzione, che non sia conseguente all'accertamento che « il fatto non sussiste » o « l'imputato non lo ha commesso », non spieghi gli effetti di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno (articolo 652 del codice di procedura penale);

l'obiettivo del legislatore delegato, tuttavia, in via del tutto speculare alla riduzione della legittimazione all'impugnazione del pubblico ministero, è, ancora una volta, quello di ridurre l'area della legittimazione a appellare dell'imputato stesso, pur a fronte di un suo interesse ad impugnare sentenze di proscioglimento pronunciate con formula dubitativa;

diversamente, ove si effettuasse la scelta di far coincidere, per l'imputato, l'area dell'« interesse » con quella della « legittimazione » all'impugnazione, il sistema risulterebbe del tutto sbilanciato in danno del pubblico ministero, cui è preclusa, invece, dal novellato articolo 593 del codice di procedura penale, la possibilità di appellare le sentenze di condanna;

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, attraverso l'introduzione di un comma 4-bis nell'articolo 568 del codice di procedura penale, modifica le regole generali in materia di impugnazione, prevedendo che « *il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione* »;

anche tale disposizione si colloca nell'ottica di accentuare il ruolo di « parte » del pubblico ministero: in assenza del nuovo comma 4-bis dell'articolo 568 del codice di procedura penale, la pubblica accusa potrebbe, infatti, impugnare le sentenze di proscioglimento al solo scopo di ottenere una formula più favorevole all'imputato (« se il fatto non sussiste » o « l'imputato non lo ha commesso »), tradendo inequivocabilmente la *ratio* propria della legge delega, che — si ribadisce — è quella di ridurre l'area della legittimazione all'impugnazione entro un'ottica di deflazione processuale e di rafforzamento del ruolo di parte;

d'altro canto, sarebbe del tutto irragionevole prevedere, senza alcun limite, una legittimazione del pubblico ministero all'impugnativa delle sentenze di proscioglimento, riducendo, invece, in capo al medesimo, l'area di legittimazione all'impugnazione delle sentenze di condanna, che viene circoscritta ai soli casi indicati dal nuovo articolo 593, comma 1, del codice di procedura penale (modifica del titolo di reato, esclusione della sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, applicazione di una specie di pena diversa da quella ordinaria);

la relazione illustrativa chiarisce, in ogni caso, che il ruolo di « parte pubblica » del pubblico ministero non è, tuttavia, compreso: la legittimazione al ricorso per cassazione non è, infatti, oggetto di modifiche, essendo tale strumento utilizzabile dal pubblico ministero « *anche in funzione diversa da quella propria di parte processuale esclusivamente antagonista dell'imputato* »;

osservato che:

l'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 84, lettera g), della legge delega, razionalizza ulteriormente l'esercizio del potere della pubblica accusa, circoscrivendo l'appello del procuratore generale ai soli casi di acquiescenza da parte del procuratore della Repubblica o di avocazione;

al fine di ridurre gli appelli e di alleggerire il carico processuale, è inoltre estesa l'inappellabilità, già stabilita per le sentenze di condanna alla sola ammenda, anche alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda o con pena alternativa (articolo 2);

con particolare riferimento alla riforma delle impugnazioni dei provvedimenti aventi ad oggetto reati di competenza del giudice di pace, è prevista la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello, proponendosi il legislatore delegato l'obiettivo di ridurre il numero di impugnazioni per tale tipologia di reati, ottimizzando il relativo sistema (articolo 5). In via di stretta correlazione, si attribuisce al Procuratore Generale presso la Corte di appello la competenza a ricorrere per cassazione soltanto per violazione di legge avverso le sentenze pronunciate in appello per reati di competenza del giudice di pace (articolo 9);

osservato altresì che:

l'articolo 4 del provvedimento, nel modificare la disciplina contenuta nell'ar-

ticolo 595 del codice di procedura penale, limita al solo imputato la possibilità di proporre appello incidentale entro 15 giorni, decorrenti da quello in cui ha ricevuto la notificazione dell'atto di impugnazione (comma 1), conservando l'attuale previsione che confina, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, la proponibilità dell'incidentale ai soli casi in cui la parte, ora l'imputato, è legittimato all'impugnazione principale. Entro 15 giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato può presentare al giudice mediante deposito in cancelleria, memorie e richieste scritte;

tale previsione è motivata nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo con l'interesse dell'imputato « *non legittimato all'appello o che non via abbia interesse* » a rappresentare al giudice del gravame « *l'esistenza in atti di dati probatori favorevoli ma che, magari, non sono stati presi in esame dal giudice di prime cure, giunto alla pronuncia favorevole valorizzando altro materiale di prova* »;

la predetta facoltà è comunque prevista in ogni stato e grado del procedimento dall'articolo 121 del codice di procedura penale. Il termine di 15 giorni è stato introdotto per permettere una ordinata scansione temporale dell'analisi del materiale probatorio di appello, essendo possibile il deposito di memorie e richieste anche successivamente a tale scadenza;

la scelta del legislatore delegato di prevedere la proponibilità dell'appello incidentale esclusivamente da parte dell'imputato risponde ad una precisa finalità: quella di realizzare un sistema di impugnazioni basato su parametri oggettivi orientati ad un criterio di stretta legalità, scongiurando il rischio che il titolare dell'azione penale proponga appello solo in conseguenza dell'impugnazione proposta in via principale dalla controparte;

tale assetto rimuove l'attuale squilibrio connesso alla facoltà della pubblica accusa di neutralizzare il divieto di « re-

*formatio in peius* » della sentenza attraverso la proposizione dell'appello incidentale;

resta però ferma la possibilità che il pubblico ministero impugni in via principale, per mezzo del ricorso per cassazione, la sentenza per lui inappellabile e che, ove l'imputato proponga appello, il ricorso per cassazione si converta, *ex* articolo 580 c.p.p., in impugnazione di merito; in tale ipotesi, il ricorso per cassazione convertito in appello determina, sempre che ritenuto ammissibile secondo il criterio maggiormente selettivo delle impugnazioni di legittimità, l'effetto di sterilizzare il divieto della *reformatio in peius*;

il senso della riforma è allora quello di evitare che la finalità di conte-

nimento delle impugnazioni di merito proposte essenzialmente a scopi dilatori sia affidata all'eventualità dell'impugnazione incidentale del pubblico ministero; essa piuttosto è perseguita attraverso la rinnovata disciplina delle ammissibilità dell'atto di impugnazione, in particolare per mezzo della riscrittura già operata dell'articolo 581 c.p.p.;

condiviso, pertanto, l'impianto complessivo del provvedimento in discussione, che delinea, in conformità ai criteri di delega, un sistema certamente più efficiente dei mezzi di gravame, nel rispetto del principio della parità tra accusa e difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale. Atto n. 466.****PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in discussione dà attuazione, sia pure tendenziale, al principio della riserva di codice nella materia penale, come richiesto dall'articolo 1, comma 85, lettera *q*) della legge n. 103 del 2017. A tal fine il provvedimento riconduce al codice penale alcune disposizioni attualmente inserite nella legislazione speciale;

in particolare, è previsto l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;

tale scelta risponde alla necessità di razionalizzare il sistema penale esistente, quale indispensabile presupposto, da un lato, per garantire una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni da parte dei cittadini, dall'altro, in via di stretta correlazione, per conseguire l'obiettivo dell'effettività della funzione rieducativa della pena;

la disposizione sulla riserva di codice, che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo inserisce nella parte generale del codice penale, rappresenta una fondamentale norma di indirizzo, di-

retta a porre un argine alla proliferazione, al di fuori dell'ambito codicistico e in modo non sistematico, della legislazione in materia penale;

la delega va intesa come limitata al solo inserimento nel codice penale di fattispecie vigenti, escludendo qualsiasi intervento di modifica delle stesse. Diversamente, una revisione generale della parte speciale del codice penale, pure auspicabile, avrebbe richiesto l'indicazione di precisi criteri direttivi che, invece, non sono individuabili nella legge delega;

rilevato che:

l'articolo 2 del provvedimento (« Modifiche in materia di tutela della persona »), alla lettera *a*), introduce nel codice penale, nel capo relativo ai delitti contro la personalità interna dello Stato, il nuovo articolo 289-*ter*, nel quale viene collocata la fattispecie di sequestro di persona a scopo di coazione, attualmente prevista dall'articolo 3 della legge n. 718 del 1985, e le relative disposizioni sulla giurisdizione penale, di cui all'articolo 4 della medesima legge;

posto che la nuova collocazione della predetta fattispecie nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato rende applicabile l'articolo 7 del codice penale (« Reati commessi all'estero »), con conseguente punibilità, senza restrizioni, dei fatti commessi all'estero sia dal cittadino italiano che da quello straniero, appare necessario sopprimere il quarto comma del nuovo articolo 289-*ter*, che riproduce il contenuto dell'articolo 4 della legge n. 718 del 1985. Tale ultima dispo-

sizione (che, peraltro, figura tra quelle oggetto di abrogazione all'articolo 7, comma 1, lettera *f*), dello schema di decreto legislativo) delinea, infatti, una disciplina speciale, e più restrittiva, in materia di giurisdizione, dal tenore non del tutto chiaro. In particolare, la norma in questione pur essendo restrittiva rispetto alle regole generali in materia di giurisdizione, al contempo fa espressamente salve, attraverso una clausola di rinvio, le disposizioni contenute negli articoli da 6 a 11 del codice penale;

considerato che:

la lettera *d*) del medesimo articolo 2 inserisce nel codice penale i reati di *doping* sportivo, prevedendo un nuovo articolo 586-*bis*, relativo al delitto di « Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti », attualmente previsto dall'articolo 9 della legge n. 376 del 2000;

il nuovo articolo 586-*bis*, al terzo comma, riprendendo l'elenco delle aggravanti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge n. 376 del 2000 omette, tuttavia, relativamente all'aggravante per fatto commesso da componente o dipendente di associazione o ente riconosciuto dal Coni, di richiamare il Comitato olimpico nazionale, con la conseguenza di estendere l'aggravante al fatto commesso da qualsiasi componente o dipendente di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti;

appare, pertanto, necessario, modificare il terzo comma dell'articolo 586-*bis*, confermando l'attuale formulazione dell'articolo 9, comma 3, sopra richiamato e mantenendo così invariate le aggravanti del delitto;

appare, inoltre, opportuno disporre l'abrogazione di due risalenti norme in materia di « drogaggio sportivo », inizialmente formulate nella forma di contravvenzione, poi oggetto di depenalizzazione ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 689 del 1981. Trattasi, in particolare, degli

articoli 3 e 4 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, relativi a fattispecie comunque disapplicate e rese ultronee dalla più organica disciplina in materia di doping delineata dalla legge n. 376 del 2000;

evidenziato che:

la lettera *f*) dell'articolo 2 riconduce al codice penale i delitti di tratta e commercio di schiavi e di nave destinata alla tratta attualmente previsti dagli articoli 1152 e 1153 del R.D. n. 327 del 1942, recante il codice della navigazione. Lo schema di decreto inserisce queste due disposizioni nell'articolo 601 del codice penale, al quale vengono aggiunti due commi dopo il secondo. L'inserimento di tali fattispecie nell'articolo 601 del codice penale comporta l'applicazione ai fatti commessi dal comandante, dall'ufficiale e dall'equipaggio della nave delle aggravanti di cui all'articolo 602-*ter* del codice penale (persona offesa minorenni, fatti diretti allo sfruttamento della prostituzione, grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa), con aumento della pena da un terzo alla metà;

posto che tali aggravanti attualmente non sono riferite ai delitti di tratta previsti dal codice della navigazione, per evitare un ulteriore aggravio sanzionatorio, peraltro interdetto dai limiti della legge di delega, occorre modificare il testo dell'articolo 602-*ter* (Circostanze aggravanti), specificando che il richiamo all'articolo 601 si riferisce unicamente alle ipotesi dei primi due commi;

osservato che:

la successiva lettera *h*) inserisce nel codice penale, tra i delitti contro la libertà individuale, una nuova sezione dedicata ai delitti contro l'uguaglianza (sezione I-*bis*). Vengono, pertanto, ricollocate nel codice penale le fattispecie di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, attualmente contenute nell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966. Il contenuto

dell'articolo 3 della legge richiamata è integralmente trasposto nel codice penale, attraverso l'inserimento dell'articolo 604-*bis*. Rispetto alla formulazione attuale sono soppressi il richiamo dell'articolo 4 della Convenzione di New York e il richiamo alla legge di ratifica dello Statuto della Corte penale internazionale;

il testo del nuovo articolo 604-*bis* dovrà essere coordinato con le modifiche che saranno eventualmente introdotte all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 dall'articolo 5 (Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale – Caso EU Pilot 8184/15/JUST) dell'A.C. 4505-B (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017), già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, nonché dall'articolo 3 dell'A.S. 2461 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003), già approvato dalla Camera;

nella nuova sezione dedicata ai delitti contro l'uguaglianza, andrebbe, inoltre, inserita anche la circostanza aggravante prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993. Tale ultima disposizione prevede che per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà (comma 1). La medesima disposizione aggiunge, inoltre, che le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni

di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante (comma 2);

sottolineato che:

l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, alla lettera *b*), inserisce, nel titolo VII del codice penale, relativo ai delitti contro la fede pubblica, un nuovo capo III-*bis*, a tutela dell'integrità del sistema finanziario. Nel nuovo capo è inserito il reato di trasferimento fraudolento di valori, oggi previsto dall'articolo 12-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992 (decreto-legge Scotti-Martelli). Tale delitto è inserito all'articolo 493-*quater* codice penale;

il delitto in questione dovrebbe essere più correttamente collocato all'interno del titolo VIII del codice penale, relativo ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, dove, peraltro, la nuova fattispecie è collocata dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo;

sottolineato altresì che:

l'articolo 6, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto legislativo inserisce nel codice penale l'articolo 240-*bis*, rubricato « confisca in casi particolari », nel quale confluisce l'attuale contenuto dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge Scotti-Martelli (decreto-legge n. 306 del 1992). Trattasi della disposizione che, in relazione alla commissione di uno specifico catalogo di reati, detta le misure di sicurezza patrimoniali della « confisca allargata » e della « confisca per equivalente ». Nello specifico, la riforma abroga l'articolo 12-*sexies* (articolo 7, comma 1, lettera *h*), dello schema di decreto legislativo) e ne trasferisce il contenuto all'interno del capo relativo alle misure di sicurezza patrimoniali, subito dopo l'articolo 240 sulla confisca. La « confisca in casi particolari » di cui all'articolo 240-*bis* riprende la formulazione attuale dell'articolo 12-*sexies*, correggendo il richiamo alle fattispecie di traffico di rifiuti, di trasfe-

rimento fraudolento di valori e di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito;

posto che l'articolo 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, riscrive pressoché integralmente il contenuto dell'articolo 12-*sexies*, appare necessario coordinare il testo dello schema di decreto legislativo con tali modifiche, e con le successive integrazioni che si renderanno necessarie in attuazione dei rilievi del Capo dello Stato,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), capoverso ART. 289-*ter*, sopprimere il quarto comma;

2) all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), capoverso ART. 586-*bis*, comma 3, lettera *c*), aggiungere infine le seguenti parole: « dal Comitato olimpico nazionale »;

3) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *g*), inserire la seguente: « *g-bis*) all'articolo 602-*ter* del codice penale, alinea, dopo la parola « 601 », inserire le seguenti: « primo e secondo comma »;

4) all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), dopo il capoverso ART. 604-*bis*, sia inserito il seguente:

« ART. 604-*ter*. — *Circostanza aggravante*. — Per i reati punibili con pena

diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante »;

5) sia inserita la fattispecie (Trasferimento fraudolento di valori) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), nel libro primo, Titolo VIII, del codice penale, relativo ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio;

6) all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), sia coordinato il testo del nuovo articolo 240-*bis*, relativo alla « confisca in casi particolari », con le modifiche introdotte dall'articolo 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 e con le successive integrazioni che si renderanno necessarie in attuazione dei rilievi del Capo dello Stato;

*e con la seguente osservazione:*

all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera *l*), si valuti l'opportunità di inserire la seguente: « *l-bis*) — articoli 3 e 4 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 ».

## ALLEGATO 3

**Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 4376 Molteni.**

**EMENDAMENTI**

## ART. 1.

*Sopprimerlo.*

**\*1. 1.** Daniele Farina, Andrea Maestri.

*Sopprimerlo.*

**\*1. 2.** Sannicandro, Leva, Rostan.

*Al comma 1, capoverso « 1-bis », aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.*

**1. 4.** Ferraresi.

*Al comma 1, capoverso « 1-bis », aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale.*

**1. 5.** Sarti.

*Al comma 1, capoverso « 1-bis », aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale.*

**1. 6.** Sarti.

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso « 1-bis » aggiungere il seguente:*

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-ter. Sono altresì esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-bis, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numero 5) o 5.1), o 577, primo comma, numero 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, 609-ter, ultimo comma, 609-quater, comma 1), e 630, terzo comma, del codice penale.

**1. 3.** Galgano, Catalano, Menorello, Mucci.

## ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**\*2. 1.** Daniele Farina, Andrea Maestri.

*Sopprimerlo.*

**\*2. 2.** Sannicandro, Leva, Rostan.

## ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**\*3. 1.** Daniele Farina, Andrea Maestri.

*Sopprimerlo.*

**\*3. 2.** Leva, Sannicandro, Rostan.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**\*4. 1.** Daniele Farina, Andrea Maestri.

*Sopprimerlo.*

**\*4. 2.** Leva, Sannicandro, Rostan.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**\*5. 1.** Daniele Farina, Andrea Maestri.

*Sopprimerlo.*

**\*5. 2.** Sannicandro, Leva, Rostan.

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**\*6. 1.** Daniele Farina, Andrea Maestri.

*Sopprimerlo.*

**\*6. 2.** Sannicandro, Leva, Rostan.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

**6. 01.** Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia. C. 4653, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	69
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	72
Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. C. 3365-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	79
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	79
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010. C. 4461 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	81
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013. C. 4462 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	81
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; <i>b)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; <i>c)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; <i>d)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. C. 4463 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	82
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011. C. 4464 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	82
Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 82 (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	83

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011. C. 4684 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	84
Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. C. 4665, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	86
Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alle Commissioni IX e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	87
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	88

## SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia.**

**C. 4653, approvata in un testo unificato dal Senato.** (Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2017, ed avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

Il Viceministro Luigi CASERO, ad integrazione degli elementi di informazione già contenuti nella relazione tecnica di passaggio depositata nel corso della pre-

cedente seduta, chiarisce che le funzioni svolte dallo Stato nel territorio della regione a statuto ordinario oggetto di distacco ai sensi del presente provvedimento, che per effetto dello stesso dovrebbero passare a carico della regione Friuli-Venezia Giulia, non dovrebbero comportare effetti finanziari sostanziali, in considerazione dell'esiguità demografica del comune di Sappada interessato dal predetto distacco, e comunque dovrebbero risultare di carattere positivo, giacché consistenti in risparmi di spesa dovuti al mancato esercizio delle citate funzioni da parte dell'amministrazione statale.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4653, recante Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia;

preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8,

della legge n. 196 del 2009, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'attuazione del presente provvedimento comporta effetti sulla determinazione della compartecipazione delle entrate erariali di spettanza della regione Friuli-Venezia Giulia, secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della medesima regione;

per la stima dei predetti effetti sono stati utilizzati i dati contenuti nella banca dati dell'anagrafe tributaria (versamenti F24/F23) e relativi ai versamenti afferenti al comune di Sappada;

applicando le modalità di determinazione delle spettanze della regione Friuli-Venezia Giulia si stimano maggiori oneri per il bilancio dello Stato valutati in 1,22 milioni di euro su base annua, anziché in 1,2 milioni di euro su base annua come invece riportato nella precedente relazione tecnica, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato in data 20 ottobre 2015 per mancanza della prescritta copertura finanziaria;

tali oneri vengono parzialmente compensati dagli effetti derivanti dalla determinazione di maggiori accantonamenti a carico della regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011 (extra gettito IMU-ICI), stimati in 515.000 euro su base annua;

i maggiori oneri netti a carico del bilancio dello Stato risultano pertanto complessivamente valutati in 705.000 euro su base annua;

gli oneri indicati all'articolo 1, comma 4, derivanti dall'attuazione del presente provvedimento e valutati, come testé evidenziato, in 705.000 euro a decorrere dall'anno 2017, devono intendersi aventi carattere annuale;

per quanto concerne la copertura degli oneri di cui al predetto articolo 1, comma 4, effettuata a valere sull'accanto-

namento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

le funzioni svolte dallo Stato nel territorio della regione a statuto ordinario oggetto di distacco ai sensi del presente provvedimento, che per effetto dello stesso dovrebbero passare a carico della regione Friuli-Venezia Giulia, non dovrebbero comportare effetti finanziari sostanziali, in considerazione dell'esiguità demografica del comune di Sappada interessato dal predetto distacco, e comunque dovrebbero risultare di carattere positivo, giacché consistenti in risparmi di spesa dovuti al mancato esercizio delle citate funzioni da parte dell'amministrazione statale,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE ».

Federico D'INCÀ (M5S) chiede un chiarimento in merito alla sussistenza di eventuali ulteriori oneri rispetto a quelli indicati nel testo del provvedimento, in riferimento ad esempio allo svolgimento di funzioni ed attività in materia sanitaria da parte della regione ricevente, nonché circa la natura permanente degli oneri medesimi.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, precisa che gli oneri indicati al comma 4 dell'articolo 1, valutati in 705 mila euro annui a decorrere dal 2017, come esplicitato nella citata relazione tecnica attengono esclusivamente alle minori entrate erariali conseguenti all'aggregazione del comune di Sappada alla regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data 7 novembre 2017, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala gli emendamenti De Menech 1.22, 1.23, 1.7 e 1.6, che prevedono un onere valutato derivante dal provvedimento differente da quello previsto dal testo del medesimo provvedimento, già asseverato dalla relazione tecnica.

Con riferimento invece alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

De Menech 1.2, che prevede la nomina di un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1, recando al riguardo un'apposita disciplina. Al riguardo, considera necessario acquisire il parere del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

De Menech 1.5, che prevede che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno e che tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo provvedimento sono a carico del bilancio della regione Friuli Venezia Giulia. Al riguardo, ritiene necessario acquisire il parere del Governo in ordine alla congruità e idoneità della clausola di invarianza finanziaria prevista;

Menorello 1.21, che prevede che agli oneri derivanti dal presente provvedimento provvede la regione cui il comune di Sappada viene aggregato. Al riguardo, reputa necessario acquisire il parere del Governo in ordine alla congruità e idoneità della previsione finanziaria secondo cui gli oneri derivanti dal provvedimento sono a carico del bilancio della regione Friuli Venezia Giulia;

Menorello 1.021, 1.022, 1.023, 1.024, 1.025, 1.026, 1.027, 1.028, 1.029, 1.030,

1.031, 1.032, 1.033, 1.034, 1.035 e 1.036, di analogo contenuto, che prevedono rispettivamente che i comuni di Cortina d'Ampezzo, di Livinallongo del Col di Lana, di Colle Santa Lucia, di Lamon, di Sovramonte, di Asiago, di Conco, di Emego, di Foza, di Gallio, di Roana, di Lusiana, di Rotzo, di Pedemonte, di Taibon Agordino, di Voltago Agordino siano distaccati dalla regione Veneto e aggregati alla regione Trentino Alto Adige, disponendo che agli oneri derivanti dal presente provvedimento provvede la regione cui il predetto comune viene aggregato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire il parere del Governo in ordine alla congruità della previsione finanziaria secondo cui gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame sono a carico del bilancio della regione Trentino Alto Adige;

Menorello 1.037, che prevede che il comune di Cinto Caomaggiore sia distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, disponendo che agli oneri derivanti dal presente provvedimento provveda la regione cui il predetto comune viene aggregato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire il parere del Governo in ordine alla congruità e idoneità della previsione finanziaria secondo cui gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame sono a carico del bilancio della regione Friuli Venezia Giulia.

Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.21, 1.22, 1.23 e sugli articoli aggiuntivi 1.021, 1.022, 1.023, 1.024, 1.025, 1.026, 1.027, 1.028, 1.029, 1.030, 1.031, 1.032, 1.033, 1.034, 1.035, 1.036 e 1.037, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.**

**C. 2305 e abb.-A/R.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2017, ed avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che nella seduta del 26 ottobre scorso è stata presentata una proposta di parere sul provvedimento in esame sulla quale il rappresentante del Governo si era riservato di esprimere le proprie valutazioni. Avverte che sarà tuttavia ora distribuita una nuova proposta di parere che, rispetto alla precedente, reca talune correzioni di carattere meramente formale.

Segnala altresì che nella nuova proposta di parere è stato espunto, con riguardo alla definizione del quadro delle risorse finanziarie da utilizzare, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), il riferimento al fatto che dovesse essere « sentita » la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, giacché anche la definizione del predetto quadro rientra nell'ambito del Piano generale della mobilità ciclistica introdotto dal medesimo articolo 3, per l'adozione del quale è già prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata.

Tanto premesso, formula pertanto la seguente nuova proposta di parere, sulla quale invita il rappresentante del Governo ad esprimere le valutazioni di propria competenza:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2305 e abb.-A/R, recante Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, nonché gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

premessi che il presente provvedimento persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricreative, prevedendo a tal fine il coinvolgimento degli enti territoriali, sia nella fase di programmazione degli interventi, sia in quella di attuazione degli stessi, nonché l'utilizzo delle risorse indicate all'articolo 12;

rilevato che, in questo quadro, al fine di assicurare che i predetti interventi siano programmati e realizzati, sia dall'Amministrazione centrale, sia dagli enti territoriali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri

privi di quantificazione e di copertura finanziaria, appare necessario modificare il testo del provvedimento nei seguenti termini:

*a)* prevedere che il Piano generale della mobilità ciclistica, che rappresenta il principale strumento di programmazione previsto dal provvedimento all'articolo 3, sia adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, in modo da assicurare una stretta connessione tra interventi programmati e risorse disponibili;

*b)* prevedere che il predetto Piano sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anziché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare un adeguato coinvolgimento, oltre che delle Regioni, anche degli altri enti territoriali che partecipano a vario titolo al processo di programmazione;

*c)* prevedere che il predetto Piano provveda, tra l'altro, alla definizione delle risorse da ripartire per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo Piano generale, nonché in quelli indicati nei Piani della mobilità ciclistica delle regioni, dei comuni, delle città metropolitane e delle province di cui agli articoli 6 e 7;

*d)* prevedere che il Piano generale della mobilità ciclistica sia adottato in coerenza con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e con i programmi per la mobilità sostenibile finanziati a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del DPCM 21 luglio 2017, in modo da rendere compatibili gli interventi da realizzare con quelli già finanziati a legislazione vigente a valere sulle stesse risorse alle quali attinge anche il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 12;

*e)* espungere dal novero delle autorizzazioni di spesa utilizzabili, ai sensi dell'articolo 12, quelle di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366, le cui risorse si esauriranno nel 2017;

*f)* prevedere la possibilità di aggiornamento annuale del predetto Piano generale anche per tenere conto delle risorse eventualmente rese disponibili ai sensi della legislazione nel frattempo intervenuta, al fine di assicurarne la necessaria flessibilità;

*g)* collegare i Piani regionali della mobilità ciclistica, i Biciplan dei comuni e le disposizioni particolari per le città metropolitane e le province al quadro delle risorse finanziarie definite nell'ambito del Piano generale della mobilità ciclistica;

*h)* precisare che il Piano generale della mobilità ciclistica definirà non solo le ciclovie nazionali, ma anche la rete ciclabile nazionale Bicitalia, che le ricomprende, sulla base di criteri corrispondenti alle attuali « caratteristiche » della rete come definite dal testo del provvedimento, in modo da sottolinearne il carattere programmatico;

*l)* sopprimere le disposizioni concernenti l'istituzione di una piattaforma telematica, di cui all'articolo 4, comma 9;

*m)* sopprimere l'articolo 5, che prevede l'istituzione di una Direzione generale per la mobilità ciclistica;

*n)* sopprimere le disposizioni relative all'istituzione di uffici per la mobilità ciclistica da parte degli enti territoriali, di cui agli articoli 6, comma 2, 7, comma 4, e 8, comma 2, fermo restando che tali enti potranno, nell'ambito della propria autonomia, disporre l'organizzazione dei propri uffici nelle forme che riterranno più opportune;

*o)* sopprimere gli interventi previsti nell'ambito delle disposizioni particolari per le città metropolitane e per le province, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera da *a)* a *e)*;

p) sopprimere la destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi da sanzioni per violazione al codice della strada all'attuazione delle misure a favore della mobilità ciclistica, di cui all'articolo 9, comma 7;

q) sopprimere le modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di ciclovie di complemento, di cui all'articolo 10;

r) riformulare le disposizioni che pongono vincoli a carico dei Piani regionali della mobilità ciclistica e dei Biciplan dei comuni non coerenti con il quadro delle risorse finanziarie previste dal presente provvedimento;

s) inserire una clausola di invarianza finanziaria in relazione agli adempimenti che le amministrazioni interessate dovranno svolgere con riferimento alle relazioni da predisporre sullo stato di attuazione della legge, ai sensi dell'articolo 13, prevedendo altresì un puntuale coordinamento dei termini per la presentazione delle relazioni medesime;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: rispettive competenze aggiungere le seguenti: , nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e).*

*Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1:*

1) al primo periodo, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti inserire le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sostituire le parole: Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

2) al secondo periodo, dopo le parole: dei trasporti e della logistica inserire le seguenti: ed è adottato in coerenza: a) con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) con i programmi per la mobilità sostenibile finanziati a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017;

*al comma 3:*

1) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nei limiti delle risorse di cui alla lettera e);

2) alla lettera d), sopprimere le parole da: , anche attraverso fino alla fine della lettera;

3) sostituire la lettera e) con la seguente: e) la definizione del quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie pubbliche e private di cui all'articolo 12, da ripartire per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo Piano generale, nonché in quelli indicati nei piani della mobilità ciclistica delle regioni, dei comuni, delle città metropolitane e delle province di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7;

4) sopprimere la lettera f);

5) alla lettera g), dopo le parole: relative infrastrutture, nonché inserire le seguenti: a promuovere;

6) alla lettera i), dopo le parole: la definizione inserire le seguenti: , nei limiti delle risorse di cui alla lettera e);

*al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il primo periodo con il seguente*: « Il Piano generale della mobilità ciclistica può essere aggiornato annualmente anche al fine di tenere conto delle ulteriori risorse eventualmente rese disponibili ai sensi della legislazione nel frattempo intervenuta »;

2) *al terzo periodo, dopo le parole*: « In sede di aggiornamento » *inserire le seguenti*: « del Piano generale della mobilità ciclistica, ».

*Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni*:

*al comma 1, sostituire le parole da*: composta dalle ciclovie fino a nella Rete ciclabile nazionale « Bicalia » *con le seguenti*: , denominata « Bicalia », costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea « EuroVelo ». Essa è composta dalle ciclovie di interesse nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), compresi i relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti e, in generale, agli utenti non motorizzati. Le infrastrutture della Rete ciclabile nazionale;

*al comma 2*:

1) *sostituire le parole da*: è costituita *fino a*: le seguenti caratteristiche *con le seguenti*: è individuata nell'ambito del Piano generale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 sulla base dei seguenti criteri:

2) *sopprimere la lettera m)*;

*al comma 3*:

1) *sostituire le parole*: le modalità di realizzazione e di gestione *con le seguenti*: gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione;

2) *sostituire le parole*: a valere sulle risorse di cui all'articolo 12 *con le seguenti*: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.

*al comma 6, sostituire le parole da*: e mediante la piattaforma *fino alla fine del*

*comma con le seguenti*: , approvano i progetti e provvedono a inviarli entro un mese dall'approvazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*al comma 7, sostituire le parole da*: si intendono *fino alla fine del comma, con le seguenti*: sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data del loro ricevimento, salvo che i predetti progetti risultino difformi dalle indicazioni contenute nel Piano generale della mobilità ciclistica o nel relativo quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e nei suoi eventuali aggiornamenti. In caso di difformità, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunica alla regione le motivazioni della mancata approvazione del progetto, richiedendone la modifica alla regione stessa.

*dopo il comma 7, aggiungere il seguente*:

7-bis. La regione trasmette il progetto conseguentemente modificato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi dalla comunicazione della mancata approvazione. Esso si intende approvato, salvo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non lo respinga espressamente entro i trenta giorni successivi alla ricezione;

*sopprimere il comma 9.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

*Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni*:

*al comma 1, primo periodo, dopo le parole*: proprie competenze *inserire le seguenti*: e nel rispetto del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti, *e dopo le parole*: dei trasporti e della logistica *inserire le seguenti*: e con il Piano nazionale della mobilità ciclistica;

*sopprimere il comma 2;*

al comma 3, lettera h), sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: l'eventuale realizzazione;

al comma 4, sostituire le parole: Per consentire l'effettiva con le seguenti: Per promuovere la e sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

sopprimere il comma 5;

al comma 6, sostituire le parole da: le modalità di realizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione della rete regionale di percorribilità ciclistica e i relativi costi, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti;

sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: definiscono con le seguenti: adottano, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti,;

al comma 2:

1) alla lettera a), sostituire le parole: , tale da garantire l'attraversamento e il con le seguenti: destinata all'attraversamento e al e sostituire le parole: le modalità e i tempi per realizzare tali infrastrutture con le seguenti gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione di tali infrastrutture;

2) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: , tale da garantire una capillare distribuzione;

3) alla lettera d), sostituire le parole: necessari ad assicurare la con le seguenti: volti alla;

4) alla lettera f), sostituire la parola: puntuali con le seguenti: che possono essere realizzati;

5) alla lettera g), sopprimere la parola: annuali e dopo la parola: metropolitana aggiungere le seguenti: , nel triennio di riferimento,;

6) alla lettera h), sostituire le parole: le azioni con le seguenti: eventuali azioni;

7) alla lettera i), sostituire la parola: necessari con la seguente: finalizzati;

8) alla lettera n), sostituire le parole: le azioni con le seguenti: eventuali azioni;

9) alla lettera p), sostituire le parole: le attività con le seguenti: eventuali attività;

10) alla lettera q), sostituire la parola: pluriennale con la seguente: triennale e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.

sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , attraverso i rispettivi uffici per la mobilità ciclistica e sostituire le parole da: anche mediante fino alla fine del comma con le seguenti: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti;

al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , anche mediante l'istituzione di un apposito ufficio per la mobilità ciclistica,.

Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire la parola: prevedono con le seguenti: possono prevedere;

sopprimere i commi 6 e 7.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

1. Per la definizione del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), concorrono:

a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate ai programmi per la mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017;

c) le risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci;

d) gli eventuali proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni e altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

1) all'alinea, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno;

2) alla lettera a), sopprimere le parole: e alla legge 19 ottobre 1998, n. 366;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti. In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Castiello 3.22, Galgano 3.21 e 4.22, De Lorenzis 4.20, 4.13, 5.10, 5.20 e 5.11, Cristian Iannuzzi 5.1, 5.3 e 5.23, Galgano 5.22, Becattini 5.12, De Lorenzis 5.21, 5.13, 6.10, 6.11 e 7.13, Cristian Iannuzzi 8.20, 8.21 e 9.20 e De Lorenzis 12.10, che non risultano compatibili con la condizione posta dalla Commissione bilancio nel parere testé deliberato sul testo del provvedimento in esame;

Busto 1.10, 1.21, 2.11, 2.010 e 13.010, che sono volte a prevedere la realizzazione di una rete nazionale di mobilità dolce, senza prevedere specifiche forme di finanziamento e ponendosi al di fuori del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), quale risultante dalla condizione posta dalla Commissione bilancio nel parere testé deliberato sul testo del provvedimento in esame;

Cristian Iannuzzi 1.23, 3.23 e 3.24, che prevedono che venga garantita l'intermodalità e l'interscambio anche attraverso la realizzazione di aree di sosta e parcheggio, nonché l'interconnessione con le principali reti di collegamento esistenti, senza tuttavia prevedere specifiche forme di finanziamento e ponendosi al di fuori del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), quale risultante dalla condizione poste dalla Commissione bilancio nel parere testé deliberato sul testo del provvedimento in esame;

Becattini 9.11, che è volta a stabilire che i comuni prevedano la realizzazione di

apposite aree attrezzate per il deposito di biciclette negli edifici di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, senza individuare alcuna modalità di copertura del relativo onere.

Con riferimento invece alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari dalle medesime derivanti, segnala le seguenti:

Busto 2.10, che è volta a modificare la definizione di vie verdi o *greenway* prevista dal provvedimento in esame;

Busto 2.20, che prevede che la proprietà delle aree di sedime delle ferrovie dismesse in condizioni di armamento che escludano il ripristino dell'esercizio ferroviario rimanga in capo ai soggetti proprietari che sono tenuti a consentirne l'uso come vie verdi;

Busto 4.010, che, nel disciplinare il riuso delle ferrovie dismesse con vie verdi (*greenways*), prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuova il censimento degli itinerari naturalistici e storico-artistici fruibili a piedi o con altre forme di mobilità dolce, e pubblichi l'Atlante dei cammini d'Italia, da aggiornare ogni tre anni;

Castiello 12.11, che prevede la ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative alle azioni e alle misure effettivamente approvate da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in percentuale alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, dando priorità alle operazioni che fanno ricorso alla disciplina della finanza di progetto;

De Lorenzis 12.20, che prevede che i comuni con oltre 50.000 abitanti che istituiscono gli uffici della mobilità ciclistica abbiano priorità nella ripartizione delle risorse.

Ritiene inoltre opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle seguenti proposte emendative:

De Lorenzis 9.12, che è diretta stabilire che le amministrazioni comunali provvedono alla adeguata dotazione di rastrelliere idonee a impedire i furti di biciclette, nei limiti delle risorse disponibili e senza oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva possibilità per i comuni di adempiere alle previsioni della proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Castiello 13.10, che stabilisce che le risorse non utilizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge siano ridestinate sulla base degli interventi realizzati. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla compatibilità della proposta emendativa con l'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge di contabilità n. 196 del 2009.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse, contenute nel fascicolo n. 2, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.10, 1.21, 1.23, 2.10, 2.11, 2.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 4.13, 4.20, 4.22, 5.1, 5.3, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 6.10, 6.11, 7.13, 8.20, 8.21, 9.11, 9.12, 9.20, 12.10, 12.11, 12.20, 13.10 e sugli articoli aggiuntivi 2.010, 4.010, 13.010, in

quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.**

**C. 3365-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dell'8 novembre 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che in data 9 novembre 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modificazioni al provvedimento medesimo.

Avverte pertanto che sul testo ora all'esame dell'Assemblea rimane fermo il parere favorevole già espresso nella citata seduta.

Comunica inoltre che l'Assemblea, in data 14 novembre 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.**

**C. 1041-A.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 12 aprile 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta altresì che, in data 20 aprile 2017, la Commissione di merito ha quindi apportato talune modificazioni al testo volte a recepire integralmente le predette condizioni formulate dalla Commissione bilancio. Poiché il testo ora all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore sul testo del provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il

fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti proposte emendative:

Giorgio Piccolo 1.010, che reca disposizioni in tema di comunicazione obbligatoria che il datore di lavoro o committente sono tenuti a rendere ai centri dell'impiego ai fini del pagamento della retribuzione attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, stabilendo che i predetti centri provvedano a modificare la modulistica di loro competenza nonché attribuendo ad essi il compito di segnalare eventuali violazioni alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio, che procede alle conseguenti verifiche. La proposta emendativa prevede quindi che all'onere da essa derivante, pari ad 1 milione di euro per il 2017 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, rileva preliminarmente che la proposta emendativa in esame riproduce le disposizioni degli articoli 2 e 5, commi 2 e 3, contenuti nel precedente testo unificato del provvedimento in titolo, dei quali la Commissione bilancio ha richiesto la soppressione, mediante specifiche condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta del 12 aprile 2017, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva altresì che le predette disposizioni, in recepimento delle citate condizioni da parte della Commissione di merito, risultano pertanto espunte dal testo ora all'esame dell'Assemblea. Alla luce delle criticità dianzi evidenziate, reputa pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria recata dalla presente proposta emendativa, anche tenuto conto del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio 2018-2020 attualmente all'esame del Parlamento;

Zappulla 3.010, che affida all'Ispettorato nazionale del lavoro il compito di svolgere le opportune attività ispettive volte a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 in materia di modalità di pagamento della retribuzione ai lavoratori, all'uopo istituendo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo con una dotazione di 500 mila euro per il 2017 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La proposta emendativa in esame prevede che alla copertura del predetto onere si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, stabilendo altresì che i proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 3 siano riassegnati al Fondo medesimo, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio 2018-2020 attualmente all'esame del Parlamento.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Giorgio Piccolo 1.010 e Zappulla 3.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse contenute nel fascicolo n. 1.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli articoli aggiuntivi 1.010 e 3.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di

idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010.**

**C. 4461 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 5 luglio 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che in data 13 settembre 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modificazioni al provvedimento medesimo. Propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, attualmente all'esame del Parlamento. Avverte, infine, che sul provvedimento in titolo non risul-

tano presentate proposte emendative in Assemblea.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013.**

**C. 4462 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 4 luglio 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che in data 13 settembre 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modificazioni al provvedimento medesimo.

Propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, attualmente all'esame del Parlamento. Avverte, infine, che sul provvedimento in titolo non risultano presentate proposte emendative in Assemblea.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere favorevole

sul testo del provvedimento testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. C. 4463 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dell'11 luglio 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che in data 13 luglio 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modificazioni al provvedimento medesimo.

Propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, attualmente all'esame del Parlamento. Av-

verte, infine, che sul provvedimento in titolo non risultano presentate proposte emendative in Assemblea.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.**

**C. 4464 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 25 luglio 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che in data 13 settembre 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modificazioni al provvedimento medesimo.

Propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, attualmente all'esame del Parlamento. Avverte, infine, che sul provvedimento in titolo non risultano presentate proposte emendative in Assemblea.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere favorevole

sul testo del provvedimento testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.**

**Doc. XXII, n. 82.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il documento in esame è volto a modificare il comma 4 dell'articolo 2 della deliberazione della Camera dei deputati del 27 luglio 2016 per prorogare, fino al termine della XVII legislatura, la durata dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, attualmente fissata in dodici mesi a decorrere dal 25 novembre 2016.

Segnala altresì che il documento prevede a incrementare l'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione in relazione al prolungamento della durata della stessa, fermo restando che il relativo onere è posto a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. In particolare, l'articolo 2 novella l'articolo 5, comma 5, della deliberazione, stabilendo che l'attuale autorizzazione di spesa per l'anno 2017, pari a 30 mila euro, sia sostituita da un'autorizzazione di spesa di 40 mila euro per l'anno 2017 e fino alla conclusione dei lavori.

Nel rilevare l'assenza di effetti diretti del provvedimento in esame sulla finanza pubblica – posto che gli oneri derivanti dallo stesso sono a carico, come sopra ricordato, degli stanziamenti della Camera dei deputati – segnala che dovrebbe essere

valutata l'opportunità di indicare la ripartizione dell'autorizzazione di spesa di 40 mila euro di cui all'articolo 2, tra gli esercizi finanziari nei quali verrà presumibilmente sostenuta la spesa, ovvero il 2017 e il 2018, anno in cui si concluderà la legislatura.

Ciò posto, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il Doc. XXII, n. 82, recante Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie;

ritenuto che si dovrebbe valutare l'opportunità di ripartire la spesa autorizzata per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della deliberazione della Camera dei deputati 27 luglio 2016, come novellata dall'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento, pari a 40 mila euro, tra gli esercizi in cui gli oneri dovrebbero essere effettivamente sostenuti, ossia tra il 2017 e il 2018,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

Si valuti l'opportunità di ripartire la spesa autorizzata per l'anno 2017 ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della deliberazione della Camera dei deputati 27 luglio 2016, come novellata dall'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento, pari a 40 mila euro, tra gli esercizi 2017 e 2018 ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.**

**C. 4684 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in titolo, approvato con modifiche dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Accordi: A) Convenzione di Amburgo del 2009, relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (*European XFEL*); B) Protocollo di Grenoble del 2014 relativo all'adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF); C) Protocollo di Berlino del 2011 alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (*European XFEL*) riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, e che il testo originario del provvedimento e l'emendamento governativo relativo all'Accordo *sub C*) sono corredati di due distinte relazioni tecniche, utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni.

Passando all'esame dei contenuti degli Accordi che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalle relazioni tecniche, segnala quanto segue.

In via preliminare, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il prov-

vedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di tre Trattati di cooperazione scientifica internazionale: la Convenzione XFEL del 2009 relativa all'impianto laser a raggi X, il Protocollo del 2011 concernente l'adesione della Spagna alla medesima Convenzione XFEL e il Protocollo di Grenoble del 2014 di adesione della Russia alla Convenzione del 1988 sul Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (Convenzione ESRF), rilevando che gli oneri complessivi derivanti dai Trattati vengono indicati dal disegno di legge di ratifica in misura pari a 4.744.374 euro per il 2017, a 3.431.038 euro per il 2018 e a 3.495.247 a decorrere dal 2019 e che tali oneri vengono riferiti dalla stessa disposizione, e dalla relazione tecnica, esclusivamente al primo dei summenzionati Accordi. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica e considerato che il maggior onere appare configurato come limite massimo di spesa.

Con riferimento ai Protocolli di adesione della Spagna alla Convenzione XFEL (accordo *Sub C*) e della Federazione Russa alla Convenzione ESRF (accordo *Sub B*), non ha osservazioni da formulare. Con riguardo al Protocollo di adesione spagnolo rileva infatti, come evidenziato dalla relazione tecnica, che l'effettiva adesione di tale Paese si realizza attraverso una cessione allo stesso di quote della Società *European XFEL* attualmente possedute dalla Germania e quindi senza variazioni del piano finanziario ovvero della sua ripartizione tra gli Stati partecipanti.

Non ha osservazioni da formulare, infine, in merito al Protocollo alla Convenzione ESRF, considerato che questo, come evidenziato nella relazione illustrativa, nel delineare le condizioni di ingresso della Russia, ridefinisce anche le quote societarie di ESRF – con una riduzione per l'Italia dal 15 per cento al 13,2 per cento – e con una corrispondente riduzione, pertanto, del carico contributivo annuale dovuto dagli Stati membri all'organismo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 4, comma 1,

provvede agli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni oggetto di ratifica: articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente disegno di legge, cui sono ascritti oneri pari ad euro 3.042.751 per l'anno 2017, relativi agli ulteriori costi connessi alla realizzazione del predetto impianto, denominato *European XFEL*; articolo 3 e articolo 5, paragrafo 5, della citata Convenzione, cui sono ascritti oneri pari ad euro 1.701.623 per l'anno 2017, ad euro 3.431.038 per l'anno 2018 e ad euro 3.495.247 a decorrere dall'anno 2019, relativi in parte ai costi annuali di esercizio del predetto impianto, in parte alla partecipazione di funzionari italiani appartenenti all'area della dirigenza alle riunioni dell'Assemblea degli azionisti e degli altri organi di coordinamento.

Ciò posto, fa presente che alla copertura dei suddetti oneri, complessivamente pari ad euro 4.744.374 per l'anno 2017, ad euro 3.431.038 per l'anno 2018 e ad euro 3.495.247 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che – anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020 – reca le necessarie disponibilità. Non ha pertanto osservazioni da formulare, nel presupposto che l'onere previsto a regime con decorrenza dal 2019 rivesta carattere annuale. Fa infine presente che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del disegno di legge in esame, agli eventuali oneri a carico delle Parti relativi ai costi derivanti dalla procedura arbitrale di cui all'articolo 12 della medesima Convenzione, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

Il Viceministro Luigi CASERO conferma che l'onere previsto a regime con decorrenza dall'anno 2019, di cui all'articolo 4, comma 1, riveste carattere annuale,

trattandosi di onere relativo al costo annuale di esercizio dell'impianto nonché alla partecipazione alle riunioni dell'Assemblea degli azionisti e degli altri organi di coordinamento.

Gianfranco LIBRANDI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4684 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'onere previsto a regime con decorrenza dal 2019 di cui all'articolo 4, comma 1, riveste carattere annuale, trattandosi di onere relativo al costo annuale di esercizio dell'impianto nonché alla partecipazione alle riunioni dell'Assemblea degli Azionisti e degli altri organi di coordinamento,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini.****C. 4665, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, già esaminato in prima lettura dal Senato, reca disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. Rileva inoltre che il testo originario del provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica, ma nel corso dell'esame presso il Senato il Governo ha presentato una relazione tecnica che risulta tuttora utilizzabile.

In merito agli articoli da 1 a 5, che prevedono disposizioni sulla ricorrenza dei 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, prende atto che gli oneri indicati dalla proposta sono configurati quali limiti di spesa e che, comunque, la relazione tecnica indica analiticamente le voci di costo relative all'attuazione della legge in esame. Osserva peraltro per taluni degli obiettivi previsti non sembrano corrispondere specifiche voci di costo. Ritiene opportuno acquisire conferma che dette attività possano essere svolte nell'ambito della quota dello stanziamento da destinare, secondo la relazione tecnica, ad attività di ricerca e formative. Inoltre, con riferimento al coinvolgimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), di soggetti pubblici in attività formative, non formula osservazioni, considerato che esso sembra riguardare attività di carattere facoltativo, che pertanto i soggetti pubblici interessati potranno svolgere nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio. In proposito ritiene utile una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 5 prevede alla copertura dell'onere derivante dalla concessione del contributo straordinario, pari a 680 mila euro per l'anno

2018 e a 20 mila euro per l'anno 2019, previsto dall'articolo 4. Al riguardo, evidenza che alla copertura dell'onere derivante dalla concessione del contributo straordinario, pari a 680 mila euro per l'anno 2018 e a 20 mila euro per l'anno 2019, previsto dall'articolo 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale. In proposito segnala che il piano gestionale n. 7 del capitolo 5650 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul quale sono allocate le risorse di cui al citato articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015, nella legge di bilancio 2017 reca stanziamenti in termini di competenza e di cassa pari a 9,915 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,075 milioni di euro per l'anno 2019, mentre, nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020 (S. 2960), tali stanziamenti ammontano rispettivamente a 13,3 e a 13,2 milioni di euro. Ciò posto, reputa necessario che il Governo confermi che la riduzione, prevista dal presente provvedimento, dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente.

Il Viceministro Luigi CASERO chiarisce che il coinvolgimento di soggetti pubblici in attività formative, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), potrà avere carattere facoltativo e dovrà svolgersi nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio. Precisa altresì che la promozione della ricerca scientifica in materia di studi rossiniani, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), rientra nell'ambito della quota di stanziamento da destinare ad attività di ricerca e formative. Assicura infine che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, concernente il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, disposta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4665, approvato dal Senato, recante Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il coinvolgimento di soggetti pubblici in attività formative, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), potrà avere carattere facoltativo e dovrà svolgersi nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio;

la promozione della ricerca scientifica in materia di studi rossiniani, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), rientra nell'ambito della quota di stanziamento da destinare ad attività di ricerca e formative;

la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, disposta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato.**

**Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb.**

(Parere alle Commissioni IX e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4619, approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb., recante Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale di ricerche di mercato;

preso atto del contenuto della relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'ampliamento della platea di coloro che dovranno iscriversi al Registro delle opposizioni non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che, da un lato, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 4, i costi del funzionamento del Registro delle opposizioni sono a carico degli operatori che intendono trasmettere materiale pubblicitario, attraverso la corresponsione delle tariffe di accesso elaborate dal Ministero dello sviluppo economico sulla base del piano

preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del Registro predisposto annualmente dal gestore e approvato dallo stesso Ministero e, dall'altro, l'articolo 1, comma 13, lettera c), prevede tra i criteri direttivi da seguirsi nella determinazione dell'aggiornamento delle predette tariffe l'integrale copertura dei costi;

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) potrà svolgere i compiti ad essa assegnati dall'articolo 2 con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non comportando tali compiti un carico di lavoro significativo e di conseguenza un aggravio dei costi, posto che si tratta di attività una tantum di integrazione del Piano nazionale di numerazione (PNN) e di attività di vigilanza e sanzionatoria che rientrano nell'ambito delle attività di vigilanza in materia di gestione e uso della numerazione, già svolte dall'Autorità stessa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.**

**Nuovo testo unificato C. 1932 e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2017.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione era in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

Il Viceministro Luigi CASERO fa presente che i prodotti interessati dalle modifiche introdotte dall'articolo 3, attinenti principalmente alla produzione, commercializzazione ed etichettatura dei prodotti in oggetto, non influiscono sulla loro classificazione doganale e osserva che, a seguito delle citate modifiche, pertanto, l'aliquota IVA applicabile ai predetti prodotti rimarrà inalterata.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge C. 1932 e abb., recante Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati;

preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:

i prodotti interessati dalle modifiche introdotte dall'articolo 3, attinenti principalmente alla produzione, commercializzazione ed etichettatura dei prodotti in oggetto, non influiscono sulla loro classificazione doganale;

a seguito delle citate modifiche, pertanto, l'aliquota IVA applicabile ai predetti prodotti rimarrà inalterata;

rilevata la necessità di prevedere che la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali nell'ambito della ristorazione ospedaliera assistenziale scolastica, di cui all'articolo 2, debba avvenire senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: si può prevedere inserire le seguenti: ,*

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.50.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Dirigente generale della Direzione V del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Roberto Ciciani, nell'ambito dell'esame della proposte di legge C. 4662 Fragomeli, recante disposizioni concernenti l'impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose .....	91
--	----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.	
Audizione del dottor Andrea Martellone, <i>Managing director</i> di Accenture ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	91
Audizione del dottor Antonio Lafiosca, <i>Partner e Chief Operating Officer</i> di Borsa del credito ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	91

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali. C. 4631 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ). .....	92
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i> ) .....	113
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	114
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione; <i>b)</i> Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo <i>status</i> giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali; <i>c)</i> Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la <i>Multinational Force and Observers</i> (MFO) emendativo dell'Accordo di sede; <i>d)</i> Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato; <i>e)</i> Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo <i>status</i> giuridico. C. 4609 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	92
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica. C. 4629 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	100
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador. C. 4630 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	105

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 14 novembre 2017.*

**Audizione del Dirigente generale della Direzione V del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Roberto Ciciani, nell'ambito dell'esame della proposte di legge C. 4662 Fragomeli, recante disposizioni concernenti l'impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.40.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.**

**Audizione del dottor Andrea Martellone, *Managing director* di Accenture**

*(Svolgimento e conclusione).*

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Mauro MACCHI, *Senior Managing director* di Accenture, Andrea MARTELLONE, *Managing director* di Accenture, e Goffredo AMODIO, *Managing director* di

Accenture, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare quesiti e osservazioni il deputato Sebastiano BARBANTI (PD), al quale risponde Mauro MACCHI, *Senior Managing director* di Accenture.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del dottor Antonio Lafiosca, *Partner e Chief Operating Officer* di Borsa del credito.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Ivan PELLEGRINI, *Co-founder and CEO* di Borsa del credito, e Antonio LAFIOSCA, *Partner e Chief Operating Officer* di Borsa del credito, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Michele PELILLO (PD) e Sebastiano BARBANTI (PD), ai quali rispondono Ivan PELLEGRINI, *Co-founder and CEO* di Borsa del credito, e Antonio LAFIOSCA, *Partner e Chief Operating Officer* di Borsa del credito.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali.**

**C. 4631 Governo e abb.**

(Parere alla II Commissione)

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 novembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, ricorda di avere illustrato, nella precedente seduta, i contenuti del provvedimento. Avverte inoltre che aveva formulato una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*), la quale è stata trasmessa via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri. Reformula quindi la predetta proposta di parere (*vedi allegato 2*), inserendovi un'ulteriore osservazione.

Silvia FREGOLENT (PD) apprezza particolarmente l'integrazione della proposta di parere operata dal relatore, dichiarando il voto favorevole del gruppo PD su di essa.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati:** *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione; *b)* Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali; *c)* Scambio di note tra il Governo della

Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede; *d)* Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato; *e)* Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico.

**C. 4609 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renzo CARELLA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4609, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati:

*a)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017;

*b)* Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017;

*c)* Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017;

*d)* Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011;

*e)* Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

Rileva preliminarmente come il disegno di legge in esame rechi l'autorizzazione

alla ratifica di cinque Trattati tra l'Italia e altrettante organizzazioni internazionali, di cui tre presenti sul territorio nazionale: si tratta dell'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM) e della *Multinational Force and Observers* (MFO) i quali hanno già la propria sede a Roma in forza di precedenti intese, che ora necessitano di essere rinegoziate.

Gli altri due accordi di cui si propone la ratifica riguardano invece la Carta istitutiva del Forum Internazionale dell'energia (IEF) e il *Memorandum* d'intesa con il Consiglio d'Europa sull'Ufficio di Venezia.

Passando a una sintetica analisi dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, esso opera la revisione dell'Accordo di sede risalente al 1992. Il nuovo Accordo deriva sia dall'opportunità di considerare il mutato quadro istituzionale interno dell'IDLO, sia dall'esigenza di dare riscontro a specifiche esigenze segnalate dall'Organizzazione medesima, al fine di consolidarne la presenza nel nostro Paese.

In tale ambito ricorda che l'IDLO, istituita nel 1988 e dal 2001 in possesso dello *status* di osservatore presso le Nazioni Unite, è l'unica organizzazione intergovernativa esclusivamente dedicata alla promozione dello Stato di diritto.

Attualmente i membri sono 31 (tra gli altri, oltre a numerosi Paesi membri dell'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, la Cina, l'Afghanistan, il Kenya, l'Egitto, il Sudan, il Mozambico, le Filippine, e il Salvador), mentre gli organi di governo sono i seguenti: l'Assemblea degli Stati membri, il Consiglio consultivo; lo *Standing committee* e il Direttore generale, che è a capo della struttura esecutiva, assicura l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea e prepara e presenta il bilancio annuale.

L'organizzazione, che ha il proprio quartiere generale a Roma e dal 2014 un ufficio distaccato a L'Aia, svolge attività a sostegno di comunità e governi nel settore

delle riforme legislative e dello sviluppo delle istituzioni al fine di promuovere pace, giustizia, sviluppo sostenibile e opportunità economiche; si occupa, inoltre, di attività di ricerca nel settore del diritto e sui temi della giustizia. Attiva in America, Asia, Europa, Medio Oriente ed Africa, vanta altresì una competenza nello sviluppo istituzionale e *legal empowerment*, e un ampio corpus di ricerca su diritto e giustizia.

La relazione illustrativa del disegno di legge sottolinea che l'attività dell'Organizzazione integra quelle delle altre organizzazioni internazionali, tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Programma alimentare mondiale (WFP), il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) e *Bioversity International*, operanti nel campo della sicurezza alimentare e dello sviluppo dell'agricoltura sostenibile. Le dimensioni delle attività dell'Organizzazione sono rappresentate dal valore dei progetti gestiti, passati dai circa 19 milioni di dollari per 20 progetti del 2010 agli oltre 87 milioni di dollari per 47 programmi del 2014.

Quanto ai finanziamenti, l'Organizzazione riceve contributi volontari sia per i suoi progetti specifici, sia per le operazioni generali da una varietà di donatori, quali Stati e organizzazioni multilaterali, fondazioni private, aziende e soggetti individuali. L'Italia è tradizionalmente uno dei principali donatori di risorse. In tale contesto l'Italia si è opposta con successo alla proposta olandese di trasferimento riuscendo a mantenere a Roma il centro dell'Organizzazione. Segnala in proposito che, secondo le previsioni assestate per il 2017 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le risorse destinate ammontano a 1.032.914 euro.

Quanto al contenuto dell'Accordo di sede in esame, esso consta di 18 articoli: l'articolo I è dedicato alle definizioni, l'articolo II riguarda l'idoneità e la fruibilità della sede centrale, l'articolo III riguarda l'inviolabilità della medesima sede, l'articolo IV concerne la protezione

della sede, mentre l'articolo V riguarda i servizi pubblici forniti dalla sede centrale.

L'articolo VI riguarda il regime giuridico dell'Organizzazione e dei suoi beni, l'articolo VII ne disciplina la personalità giuridica internazionale e l'articolo VIII disciplina il regime delle comunicazioni.

Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo IX, il quale dispone l'esenzione dell'Organizzazione, delle sue proprietà, redditi e beni da ogni imposizione diretta. Inoltre si stabilisce che l'Organizzazione, per quanto riguarda gli acquisiti e le transazioni, godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, dello stesso regime concesso alle amministrazioni statali italiane; inoltre, per quanto concerne le imposte indirette, essa godrà della non imponibilità a fini IVA su acquisti rilevanti connessi allo svolgimento dei suoi obiettivi istituzionali e allo svolgimento e delle sue funzioni, nonché dell'esenzione da imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati all'uso ufficiale dell'Organizzazione; essa sarà inoltre esentata dal pagamento delle accise sull'energia elettrica e sul gas, oltre a essere esentata da diritti doganali e restrizioni sull'importazione ed esportazione di merci per attività istituzionali dell'Organizzazione, nonché sull'importazione di autoveicoli per uso ufficiale dell'Organizzazione e dei relativi carburanti e lubrificanti.

Sempre in materia di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo X, il quale dispone che, senza essere sottoposta a controlli, l'Organizzazione, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, può acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valuta, detenere, gestire e trasferire i propri fondi e le proprie disponibilità finanziarie.

L'articolo XI disciplina le assicurazioni sociali e sanitarie.

Disposizioni sul transito e soggiorno del personale dell'Organizzazione sono contenute nell'articolo XII, mentre l'articolo XIII definisce i privilegi e le immunità riconosciute ai rappresentanti di Stati e di membri del Consiglio Consultivo. L'arti-

colo XIV disciplina il regime delle immunità per esperti e funzionari non appartenenti all'Organizzazione e impiegati per compiti istituzionali della medesima.

L'articolo XV, in materia di privilegi e immunità del personale, dispone che il personale dell'Organizzazione godrà di una serie di immunità tra le quali, per gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala: per i membri del personale, l'esenzione da ogni forma di imposta diretta su salari, emolumenti e indennità pagati dall'Organizzazione; per il personale che non abbia cittadinanza italiana o che non sia residente in modo permanente in Italia, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori dell'Italia. Viene inoltre previsto, sempre in relazione ai membri del personale non italiano, la facoltà di detenere e trasferire titoli, valuta e conti, nonché di acquistare o importare, franco dogana senza altre imposizioni, un veicolo al momento della loro assunzione e di essere esentati dalla tassa di circolazione su di esso.

Lo scopo del regime delle predette immunità privilegi, conferiti a vantaggio dell'Organizzazione e non a vantaggio personale degli interessati, nonché la cooperazione con le autorità italiane, sono definiti dall'articolo XVI. L'articolo XVII rimette a negoziati tra le Parti la soluzione delle eventuali controversie, mentre l'articolo XVIII reca le disposizioni finali.

Il secondo atto di cui si prevede la ratifica è lo Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICROM), aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.

Al riguardo ricorda che l'*International centre for the study of the preservation and the restoration of cultural property* (ICROM) è un'organizzazione intergovernativa alla quale aderiscono attualmente 135 Stati, che promuove a livello internazio-

nale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale. Istituita nel 1956; a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNESCO, il Centro ha stabilito la propria sede a Roma nel 1959.

Gli organi di governo dell'ICCROM sono il Segretariato, l'Assemblea generale, in cui sono rappresentati tutti gli Stati membri, e il Consiglio.

L'Organizzazione ha attualmente in organico 35 dipendenti, di cui 14 di nazionalità italiana. L'Italia partecipa al bilancio ordinario dell'Organizzazione con un contributo obbligatorio, che nel 2016 è stato pari a 167.060 euro.

Quanto al contenuto dello scambio di lettere in esame, esso verte anche su questioni di competenza della Commissione Finanze, essendo volto a modificare l'articolo 11 dell'Accordo di sede del 1957, recante la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse al personale dell'Organizzazione. La novella estende a tutti i funzionari del Centro, quale ne sia la nazionalità, l'immunità da ogni giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; il Governo italiano riconosce inoltre al Direttore e ai vice Direttori del Centro il medesimo trattamento riconosciuto ai membri delle rappresentanze diplomatiche in Italia. Viene inoltre previsto che tutti i funzionari (quindi anche i funzionari italiani) godono dell'esenzione da ogni imposta su ogni somma loro versata dal Centro a titolo di remunerazione.

A tale proposito ricorda che l'articolo 11 dell'Accordo attualmente vigente, prevede che i funzionari del Centro, con l'esclusione di quelli di nazionalità italiana o di coloro che avevano residenza abituale in Italia prima dell'istituzione del Centro, godano dell'esenzione dalle imposte sugli emolumenti e sulle indennità versate a titolo di remunerazione dall'Organizzazione. Per compensare questa differenza di trattamento tra i funzionari italiani e quelli non italiani, nel 1978 il Consiglio dell'ICCROM ha approvato una risoluzione che impegna l'Organizzazione a rimborsare ogni anno i funzionari italiani delle

tasse da loro versate allo Stato italiano in relazione al salario percepito dall'ICCROM.

Al riguardo segnala come la Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, principale fonte normativa a livello multilaterale in questo settore, preveda che tutti i funzionari delle agenzie delle Nazioni Unite debbano beneficiare dell'esenzione fiscale dalle imposte dirette sulle remunerazioni, senza distinzioni basate sulla nazionalità. L'Italia ha ratificato la Convenzione in oggetto nel 1985, peraltro formulando una riserva all'atto di adesione all'Accordo in base alla quale il Governo italiano si è riservato la facoltà di limitare, in sede di negoziazione di un accordo di sede, l'applicazione dei privilegi fiscali.

La questione della corretta applicazione dell'articolo 11 dell'Accordo di sede si è posta con la pubblicazione dell'elenco degli istituti specializzati delle Nazioni Unite nei confronti delle quali si assicurava l'applicazione senza restrizioni della citata Convenzione del 1947. L'elenco includeva l'ICCROM, che ha pertanto maturato l'aspettativa che nell'applicazione senza restrizioni fosse compresa anche la materia delle esenzioni fiscali. Il 17 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate, rispondendo a un interpello proposto dall'ICCROM, ha chiarito che l'estensione dell'esenzione fiscale ai funzionari italiani è possibile solo attraverso un emendamento all'articolo 11 dell'Accordo di sede, non potendo essa essere accordata in via interpretativa: lo scambio di lettere in esame si pone quindi l'obiettivo di superare tale problematica.

La relazione illustrativa del disegno di legge sottolinea che per l'ICCROM, a partire dal 2013, il costo del rimborso delle tasse ai dipendenti italiani è più elevato del contributo italiano all'Organizzazione e tale aspetto ha allarmato l'Assemblea generale degli Stati membri, che ha approvato una mozione, votata all'unanimità e con la sola astensione dell'Italia, che invitava il Direttore generale dell'ICCROM ad avviare un negoziato con il Governo

italiano per consentire l'esenzione dei dipendenti italiani dalla tassazione nazionale, in applicazione della Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite.

L'estensione ai funzionari italiani dell'ICCROM dei benefici fiscali appare peraltro coerente con quanto già previsto negli accordi di sede degli istituti specializzati delle Nazioni Unite presenti sul territorio italiano.

In tale contesto, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 2 nel testo del predetto articolo 11 dell'Accordo di sede, il Governo italiano si impegna inoltre a pagare con un unico versamento *una tantum*, la somma di 1 milione di euro a saldo totale delle somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede del Centro, secondo quanto statuito dall'articolo 2 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957.

Passando a illustrare lo Scambio di Note tra Governo italiano e la MFO (*Multinational Force and Observers*), emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, ricorda che la MFO, che trae origine dal Trattato di pace del 1979 tra l'Egitto e lo Stato di Israele, è un'operazione multinazionale incaricata di attività di *peacekeeping* nella penisola del Sinai, il cui quartier generale è a Roma. La MFO è composta da personale proveniente da dodici nazioni e al suo finanziamento contribuiscono, in parti uguali, Egitto, Israele e Stati Uniti d'America e alcune *contributing nations*.

L'Italia, che partecipa con la Marina militare, è il quarto Paese contributore in termini di uomini e la partecipazione italiana è finanziata, esclusi gli stipendi dei militari, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Oggetto dello Scambio di Note di cui si propone la ratifica è la richiesta di procedere a una nuova modifica del comma 2 dell'articolo 12 dell'Accordo di sede con l'Italia, stipulato il 12 giugno 1982. La modifica, la quale investe anche profili di competenza della Commissione Finanze, è finalizzata a incrementare fino a quattordici il numero massimo di funzionari ai

quali estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo, con l'esclusione di quelli aventi nazionalità italiana, estendendo tali immunità e privilegi anche ai rispettivi congiunti. Si tratta dei medesimi privilegi, immunità, esenzioni (anche fiscali) e facilitazioni accordate ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equipollente.

Il predetto comma 2, nella formulazione originaria dell'Accordo di sede, riconosceva immunità e privilegi a due funzionari, passati a sette dopo la modifica introdotta con l'Addendum del 1995, al vice direttore generale e al funzionario che sostituisce il Direttore generale durante la sua assenza.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge, si tratta di un necessario aggiornamento di una disposizione non più rispondente all'evoluzione della MFO nel frattempo verificatasi, a causa dell'intensificarsi delle sue attività nella penisola del Sinai, in ragione delle deteriorate condizioni di sicurezza della regione.

Con riferimento alla Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011, di cui si propone la ratifica, ricorda che il Forum internazionale dell'energia, luogo del dialogo tra Paesi produttori e Paesi consumatori di energia, è stato istituito in occasione della Conferenza ministeriale straordinaria tenuta a Riad il 22 febbraio 2011, con l'adozione della Carta tessa. L'Italia ha attivamente partecipato e contribuito, insieme con i maggiori Stati membri dell'Unione europea e con le principali potenze economiche emergenti, alla definizione dei contenuti della Carta.

La finalità generale del Forum internazionale dell'energia è la collaborazione tra i Governi dei Paesi consumatori-importatori di energia, dei Paesi produttori-esportatori e dei Paesi di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie.

A norma della Carta istitutiva, che si articola in 18 sezioni e un Annesso, *l'International Energy Forum* persegue i seguenti obiettivi, elencati nella Sezione II:

formare una base condivisa di conoscenze e di interessi tra i suoi Stati membri;

promuovere la stabilità e la trasparenza nei mercati dell'energia per lo sviluppo economico, la sicurezza delle forniture e della domanda di energia, l'ampliamento dei commerci su scala globale, la crescita degli investimenti nelle risorse e nelle tecnologie dell'energia;

definire e proporre principi e linee guida per migliorare il funzionamento, la stabilità e la sostenibilità del mercato dell'energia;

facilitare le convergenze tra Stati membri produttori, consumatori e di transito con riferimento ai problemi globali dell'energia;

agevolare lo scambio di opinioni e le analisi con riferimento alle interazioni tra energia, tecnologia, aspetti ambientali, crescita economica e sviluppo;

creare un clima di confidenza e di fiducia reciproca attraverso un migliore scambio di informazioni e di conoscenze tra gli Stati membri;

facilitare la raccolta e la diffusione di dati, di informazioni e di analisi che contribuiscano alla trasparenza, alla stabilità e alla sostenibilità del mercato dell'energia.

Gli organi del Forum, definiti nelle Sezioni da IV a IX, sono le Attività ministeriali (che si articolano in riunioni ministeriali periodiche e straordinarie e in gruppi di lavoro); il Comitato esecutivo; il Segretariato; il Gruppo di sostegno internazionale e il Comitato consultivo industria.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge viene evidenziato come una delle principali caratteristiche del Forum, rispetto alle altre organizzazioni internazionali di settore, consiste nella vocazione universale e neutrale del Forum e quindi nell'adesione di tutti i maggiori Paesi della comunità internazionale, su base paritaria. Il Forum conta 72 Paesi membri, firmatari

della Carta, non solo produttori e consumatori di materie prime energetiche ma anche Paesi di transito e *major players* non appartenenti alle grandi organizzazioni di settore, quali Argentina, Cina, India, Messico, Russia and Sudafrica.

Con l'adozione della Carta istitutiva è stata deliberata in modo definitivo la scelta di Riad come sede permanente del Segretariato del Forum (ai sensi della Sezione XIV della Carta). Il Governo del Regno dell'Arabia Saudita mette a disposizione, senza oneri per gli altri Stati membri, lo spazio per gli uffici e le infrastrutture necessarie per il funzionamento del Segretariato.

L'Annesso alla Carta stabilisce i criteri per la quantificazione del contributo al bilancio annuale del Segretariato a carico dei Membri.

Con riferimento al *Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, rileva innanzitutto come esso sia volto ad attribuire all'unità già informalmente operante a Venezia lo *status* giuridico internazionale di Ufficio del Consiglio d'Europa dedicato alla gestione di attività di cooperazione euro-mediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto promosse dal Consiglio d'Europa, anche in sinergia con iniziative dell'Unione europea. L'istituzione di un Ufficio periferico a Venezia permetterà al locale capo della struttura di agire per conto del Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Con riferimento al contenuto, il testo del *Memorandum*, che si compone di 30 paragrafi preceduti da una breve premessa, al paragrafo 1 istituisce l'Ufficio di Venezia al fine di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nel Mediterraneo del Sud.

Il paragrafo 2 definisce gli obiettivi dell'Ufficio, mentre i paragrafi da 3 a 6 specificano le tipologie di personale di cui sarà dotato l'Ufficio.

Il paragrafo 7 riconosce all'Ufficio l'esercizio della capacità giuridica del Consiglio d'Europa.

I paragrafi da 8 a 12 precisano le immunità e i privilegi di cui gode l'Ufficio. In particolare, il paragrafo 8 sancisce l'immunità dalla giurisdizione, salvi i casi in cui il Comitato dei Ministri vi abbia espressamente rinunciato; il paragrafo 8, secondo comma, richiama inoltre l'obbligo del Consiglio d'Europa di offrire un meccanismo interno di risoluzione delle controversie per i suoi impiegati in caso di controversie di lavoro. Il paragrafo 9 definisce l'inviolabilità degli edifici e della sede dell'Ufficio. Il paragrafo 10 riguarda l'inviolabilità dell'archivio dell'Ufficio e, in generale, di tutti i documenti ivi contenuti.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze segnala il paragrafo 11, il quale precisa l'ambito dell'autonomia finanziaria e valutaria di cui gode l'Ufficio, stabilendo che esso possa possedere valuta, operare conti in qualsiasi valuta, trasferire liberamente i propri fondi senza restrizioni dovute a controlli finanziari, regolamenti o moratorie finanziarie, pur essendo tenuto a prestare attenzione a ogni osservazione della Repubblica italiana relativamente all'esercizio di tali diritti.

Sempre in merito agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il paragrafo 12 regola l'esenzione dell'Ufficio, dei suoi averi, redditi e altri beni da ogni imposta diretta, nonché dai dazi doganali e dalle proibizioni e restrizioni all'importazione e all'esportazione per gli articoli ad uso ufficiale e per le pubblicazioni dell'Ufficio.

Il paragrafo 13 riguarda le comunicazioni e la corrispondenza (anche privata) dei funzionari dell'Ufficio e l'uso da parte dell'Ufficio dei mezzi di comunicazione.

Sempre con riferimento ad aspetti di interesse della Commissione Finanze segnala il paragrafo 14, che indica le immunità e i privilegi concessi ai funzionari dell'Ufficio, a eccezione del personale assunto localmente, anche di nazionalità italiana e dei funzionari distaccati. In particolare, per quanto riguarda gli ambiti

di competenza della Commissione Finanze segnala la lettera *b*) del paragrafo 14, la quale sancisce l'esenzione da ogni tassazione sugli stipendi e sugli emolumenti pagati dal Consiglio d'Europa.

Ai sensi del paragrafo 15 i funzionari assunti localmente, compresi i cittadini italiani, godono delle immunità e dei privilegi di cui alla lettera *a*) (immunità di giurisdizione per le parole pronunciate e scritte e per gli atti compiuti ufficialmente nell'ambito della loro competenza) e di cui alla lettera *b*) (esenzione da tassazione sugli stipendi e sugli emolumenti) dell'appendice illustrata paragrafo 14.

Ai funzionari distaccati si applica invece il paragrafo 16 il quale, intervenendo su materie di competenza della Commissione Finanze, riconosce ai funzionari distaccati tutti i privilegi e le immunità di cui al paragrafo 14, a eccezione dell'esenzione dalla tassazione sugli stipendi e sugli emolumenti.

Il paragrafo 17 precisa che tali immunità e privilegi sono riconosciuti nell'interesse del Consiglio d'Europa e non per il beneficio individuale dei singoli funzionari e che il Segretario generale può agire per revocare tali immunità.

Il paragrafo 18 sancisce che l'Ufficio sarà finanziato con risorse del bilancio ordinario del Consiglio d'Europa e con risorse extra-bilancio, ove previsto, per l'attuazione di programmi di cooperazione.

Il paragrafo 19 autorizza l'uso delle insegne del Consiglio d'Europa presso la sede dell'Ufficio e sui suoi mezzi di trasporto.

Ancora con riferimento a materie di interesse della Commissione Finanze segnala il paragrafo 20, il quale prevede l'esenzione da accise, dazi e tasse sull'acquisto di beni e di servizi ad uso ufficiale dell'Ufficio.

Il paragrafo 21 stabilisce l'esenzione dall'applicazione della legislazione italiana sulla previdenza sociale, sempre che i funzionari appartengano a uno schema di sicurezza sociale fornito dal Consiglio d'Europa, che copra tutti i rischi menzionati nella legislazione italiana.

Sempre in relazione a tematiche di interesse della Commissione Finanze segnala il paragrafo 22, il quale regola l'immatricolazione con targa diplomatica dei veicoli dell'Ufficio, prevedendo in tale ambito che essi devono essere coperti da un'assicurazione per la responsabilità di terzi adeguata.

Il paragrafo 23 sancisce l'obbligo del rispetto delle leggi locali da parte dei funzionari dell'Ufficio e il paragrafo 24 chiarisce che i fornitori di servizi e i consulenti assunti *in loco* dall'Ufficio rimarranno soggetti alle leggi e ai regolamenti locali.

Il paragrafo 25 stabilisce che le controversie tra le parti sull'interpretazione o l'applicazione del *Memorandum* saranno risolte per via diplomatica.

I paragrafi da 26 a 30 definiscono regole e procedure per l'entrata in vigore, la durata e l'eventuale rinnovo o interruzione della validità del *Memorandum*.

Passando al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica degli Accordi, esso si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica degli Accordi e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. In particolare: il comma 1 valuta per l'Accordo con l'IDLO un onere annuo di 242.032 euro a decorrere dal 2017; il comma 2 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2017 per lo Scambio di lettere con l'ICCROM e valuta un onere di 500.000 euro annui a decorrere dal 2017; il comma 3, in relazione allo Scambio di Note con l'MFO, valuta un onere di 42.000 euro annui a decorrere dal 2017; il comma 4 autorizza la spesa di 51.920 euro annui a decorrere dal 2017 per la Carta istitutiva dell'IEF, e valuta un onere di 100.000 euro annui a decorrere dal 2017; il comma 5 valuta un onere di 40.000 euro annui a decorrere dal 2017 per il *Memorandum* con il Consiglio d'Europa.

Il comma 6 stabilisce che alla copertura degli oneri autorizzati, ammontanti a 1.051.920 euro per il 2017 e a 51.920 euro annui a decorrere dal 2018, e degli oneri valutati, pari a 924.032 euro annui a

decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al riguardo ricorda che la distinzione tra oneri valutati e oneri autorizzati deriva dal carattere ipotetico degli oneri valutati, rispetto ai quali l'onere di spesa quantificato discende da una stima effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Il comma 7 rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità per la compensazione degli oneri valutati, di cui al comma 6, qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa. Al riguardo ricorda che ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità pubblica il Ministero dell'economia, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti rispetto alle previsioni. Inoltre i commi da 12-bis a 12-quater del citato articolo 17 prevedono una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, in superamento delle clausole di salvaguardia. A tal fine, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia, in attesa di successive misure correttive, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell'esercizio, il

Ministro dell'economia assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede con la legge di bilancio.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica.**

**C. 4629 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renzo CARELLA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4629, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016;

b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

Rileva preliminarmente come il Trattato di estradizione tra Italia e Costa Rica debba essere ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati a intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia e i Paesi extra-UE, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di ren-

dere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità. Il Trattato abroga la vigente Convenzione tra Italia e Costa Rica per la reciproca estradizione dei malfattori firmata a Roma il 6 maggio 1873, sostituendola con uno strumento aggiornato e in linea con la situazione attuale nella quale, in conseguenza delle assai intense relazioni bilaterali, si registra anche un incremento dei fenomeni criminali che coinvolgono i due Paesi.

Passando al contenuto del Trattato, il quale si compone di un preambolo e di 22 articoli, l'articolo 1 stabilisce che gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).

In base all'articolo 2, nel caso di estradizione processuale è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva viene invece prevede che, al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi.

Inoltre l'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione).

L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione, che si invenerà, oltre che nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (quando si procede o si è proceduto per un reato politico; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto ovvero

determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione di questo Paese), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui ne è domandata la consegna (principio del *ne bis in idem*), quando lo Stato richiesto abbia concesso l'asilo politico alla persona richiesta, ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà respinta quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto ovvero quando vi sia fondato motivo di ritenere che persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani.

Nel caso di reato punito con la pena di morte o l'ergastolo, lo Stato richiedente è tenuto a commutare a pena con una pena detentiva consentita dalla legislazione dello Stato richiesto.

L'articolo 4 disciplina le ipotesi di rifiuto facoltativo, prevedendo che l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta, ovvero abbia già in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa degne di particolare considerazione.

L'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.

Ai sensi dell'articolo 6 la domanda di estradizione e tutti gli atti e i documenti relativi vanno trasmessi per via diploma-

tica, presentando requisiti di forma e contenuto dettagliatamente disciplinati dall'articolo 7.

L'articolo 8 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e disciplina la relativa procedura.

L'articolo 9 contempla la facoltà, per lo Stato cui è stata richiesta l'estradizione, di chiedere all'altro Stato informazioni supplementari circa la domanda di estradizione, che dovranno essere fornite nel termine di sessanta giorni, inutilmente decorso il quale si considera che si sia rinunciato alla richiesta di estradizione, mentre l'articolo 10 riguarda la decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna.

L'articolo 11 riguarda il principio di specialità. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, tale principio (*rule of speciality*) garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca a essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto, o quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria, ossia nei casi di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento, nonché di mancato abbandono del territorio per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni.

L'articolo 12 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo (salvi i casi di rientro volontario della persona estradata nello Stato richiedente e di mancato abbandono del territorio dello Stato richiedente per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni), mentre l'articolo 13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi in cui più Stati avanzino richieste di estradizione nei confronti della medesima persona.

L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che,

salvi casi di forza maggiore, deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'extradizione.

In base all'articolo 15 è fatta salva la possibilità che lo Stato richiesto differisca la consegna, qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tal caso i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. È altresì prevista la consegna differita anche nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porre in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute.

L'articolo 16 disciplina le ipotesi di consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto, mentre l'articolo 17 interviene in ordine al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo ad uno dei due Stati Parte.

L'articolo 18, il quale dispone in materia di spese di estradizione, stabilisce che è lo Stato richiesto a sostenere spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione. Sono altresì a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 16 del Trattato. Sono invece a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 17.

L'articolo 19 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'extradizione.

Ai sensi dell'articolo 20 il Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito.

L'articolo 21, intervenendo in materia di controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato, prevede che esse verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica.

L'articolo 22, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato, che dovrà essere sottoposto a procedura di ratifica ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto svolgimento delle procedure interne; il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia 180 giorni dopo la data della comunicazione.

Viene inoltre specificato che il Trattato si applica a ogni richiesta di estradizione presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima della stessa entrata in vigore e che il Trattato abroga e sostituisce la predetta Convenzione stipulata in materia tra i due Stati nel 1873.

Passando a illustrare il Trattato di assistenza giudiziaria tra l'Italia e la Repubblica del Costa Rica intende promuovere la collaborazione bilaterale in materia di assistenza giudiziaria penale stabilendo che le Parti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in termini di ricerca e identificazione delle persone, notifiche, citazioni di testimoni e parti offese, trasmissione di documenti e perizie, assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori, trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali, esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni, in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente.

Per quanto riguarda il contenuto del Trattato, che si compone di 27 articoli preceduti da un preambolo, l'articolo 1 prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, impegnandosi altresì a scambiarsi informazioni sulla legislazione nazionale e a porre in essere e qualsiasi altra forma di assistenza, purché non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

L'articolo 2 stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto, salvo che l'assistenza richiesta riguardi l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, la confisca di beni e altri atti che incidano su diritti fondamentali delle persone o siano invasivi di luoghi o cose.

L'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza (reati politici o di natura esclusivamente militare; quando vi sono fondati motivi per ritenere che la richiesta possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche; quando l'accoglimento della richiesta possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto; quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui è chiesta l'assistenza; quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto), mentre l'articolo 4 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza, indicando, per l'Italia, il Ministero della Giustizia.

I requisiti di forma e di contenuto delle richieste sono disciplinati dall'articolo 5, mentre l'articolo 6 disciplina dettagliatamente le modalità di esecuzione della richiesta.

Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria.

In particolare, ai sensi degli articoli 7 e 8, lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta e provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente.

L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è oggetto dell'articolo 9, mentre l'articolo 10 riguarda l'assunzione probatoria nello Stato richiedente. In relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, l'articolo 11 riconosce espressamente il principio di specialità, in virtù del quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa.

L'articolo 12 disciplina il trasferimento temporaneo di persone detenute, che presuppone il consenso del diretto interessato, il previo raggiungimento di un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento e alle sue condizioni e il mantenimento dello *status detentionis* da parte dello Stato richiedente, mentre, ai sensi dell'articolo 13, le Parti si impegnano a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste.

L'articolo 14 detta un'articolata disciplina in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza. Solo laddove essa non sia praticabile, il Trattato prevede la possibilità di un trasferimento temporaneo di persone detenute (disciplinato dall'articolo 12), al fine di consentirne la testimonianza, l'interro-

gatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle autorità competenti della Parte richiedente.

Gli articoli 15 e 16 disciplinano la fornitura di documenti, atti e cose, mentre l'articolo 17 riguarda le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato.

Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 18, che disciplina gli accertamenti bancari e finanziari, prevedendo che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto accerta nel minor tempo possibile se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più conti o qualsiasi altro rapporto presso le banche aventi sede nel suo territorio e fornisce allo Stato richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati a operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni ad essi riferibili.

Il comma 2 prevede inoltre che la richiesta di accertamenti può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche, mentre il comma 3 stabilisce che lo Stato richiesto comunica tempestivamente allo Stato richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.

In tale contesto il comma 4 esclude espressamente la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario.

L'articolo 19, oltre a specificare che il Trattato non pregiudica diritti e obblighi assunti dalle Parti ai sensi di altri accordi, contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.

Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni

sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato, lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale sia processuale, e la trasmissione di sentenze e di certificati penali.

L'articolo 23 esclude qualsiasi forma di ulteriore legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato.

L'articolo 24 contiene un'articolata disciplina della riservatezza relativamente alle richieste di assistenza, alla documentazione giustificativa e a qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, nonché alle informazioni o prove fornite.

L'articolo 25 disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, che sono poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate (quali spese di viaggio, soggiorno, interpretariato, perizie). Per quanto riguarda le spese di natura straordinaria è stabilito che le Parti si consultino per concordarne la suddivisione.

L'articolo 26 disciplina la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato, rimesse alla consultazione per via diplomatica, mentre l'articolo 27 contiene le clausole finali, in relazione all'entrata in vigore, alle eventuali modifiche, alla durata, che si prevede illimitata, e all'eventuale recesso dal Trattato, stabilendo inoltre che le norme dello stesso si applicheranno alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente.

Passando a illustrare il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Trattati esso si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca invece la copertura finanziaria, prevedendo, al comma 1, che agli oneri derivanti dalle spese di missione

correlate alle disposizioni degli articoli 14 e 18 del Trattato di estradizione tra Italia e Costa Rica, valutate in euro 47.904 annui a decorrere dal 2017 e dalle rimanenti spese (di cui agli articoli 7 e 9 del medesimo Trattato), pari a euro 6.000 annui a decorrere dal 2017, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione derivanti dalle disposizioni degli articoli 6, 10 e 12 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Costa Rica, valutati in euro 20.382 annui a decorrere dal 2017, e dalle rimanenti spese (riferibili agli articoli 14 e 25 del medesimo Trattato di assistenza), pari a euro 16.950 annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. In totale la relazione tecnica quantifica in euro 91.236 a decorrere dal 2017 l'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Trattati, di cui 68.286 euro per gli oneri valutati e 22.950 euro per gli oneri autorizzati.

In merito ricorda che la distinzione tra oneri valutati e oneri autorizzati deriva dal carattere ipotetico degli oneri valutati, rispetto ai quali l'onere di spesa quantificato discende da una stima effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Il comma 2 rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità (di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009) per la compensazione degli oneri valutati dal comma 1, qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa.

In merito ricorda che ai sensi del comma 12 del citato articolo 17 della legge di contabilità pubblica il Ministero dell'economia, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti

dalle leggi che indicano le previsioni di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti rispetto alle previsioni. Inoltre i commi da 12-*bis* a 12-*quater* del medesimo articolo 17 prevedono una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, in superamento delle clausole di salvaguardia. A tal fine, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia, in attesa di successive misure correttive, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell'esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede con la legge di bilancio.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati:** a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador.

**C. 4630 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renzo CARELLA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4630, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015;

b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

Rileva preliminarmente come il Trattato di estradizione tra Italia ed Ecuador debba essere ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati a intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia e i Paesi extra-UE, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità. In virtù dell'accordo di estradizione Italia ed Ecuador si impegnano reciprocamente a consegnarsi le persone che, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono sottoposte a indagini, a processo o condannate, secondo le norme e le condizioni determinate dall'accordo medesimo.

Passando al contenuto del Trattato, il quale si compone di un preambolo e di 25 articoli, l'articolo 1 stabilisce che gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul loro territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).

L'articolo 2 individua le tipologie di reato che danno luogo a estradizione; in generale viene previsto che l'estradizione sarà concessa, in conformità al principio della doppia incriminazione, quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto.

Nel caso di estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno; nel caso di estradizione esecutiva, l'estradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno un anno.

Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze segnala il paragrafo 3, il quale stabilisce che, per i reati in materia di tasse, imposte, dazi e altre frodi tributarie, l'estradizione non può essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge dello Stato richiesto non impone lo stesso tipo di tasse, imposte e dazi, o non prevede la stessa disciplina in materia fiscale dello Stato richiedente.

Il paragrafo 4 prevede inoltre, se la richiesta di estradizione riguarda due o più fatti distinti, che l'estradizione può essere concessa anche se per alcuni di tali non sussistano i presupposti indicati dall'articolo 2 (sia in termini di pena sia in termini di doppia incriminazione).

L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione e precisa che essa sarà negata quando si procede o si è proceduto per un reato politico o militare; quando vi sono fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione sia formulata a fini discriminatori e quindi possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche; quando il reato potrebbe essere punito con una pena vietata dallo Stato richiesto; quando si ha motivo di ritenere che la persona richiesta sarà sottoposta a un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero a un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali; quando lo Stato richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato ri-

chiesto; quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (principio del *ne bis in idem*) ovvero quando nello Stato richiesto sia intervenuta amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena.

L'articolo 4 regola le ipotesi di rifiuto facoltativo, prevedendo che l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta, ovvero abbia già in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, e quando l'estradizione della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa.

L'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.

Gli articoli da 6 a 9 disciplinano il procedimento di estradizione, dal momento della richiesta al momento della decisione.

In particolare, l'articolo 6 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti a trasmettere le richieste nel Ministero della Giustizia italiano e nella Corte Nazionale di Giustizia della Repubblica dell'Ecuador.

L'articolo 7 riguarda la documentazione necessaria da allegare alla richiesta di estradizione.

L'articolo 8 contempla la facoltà, per lo Stato cui è stata richiesta l'estradizione, di chiedere all'altro Stato informazioni supplementari circa la domanda di estradizione, che dovranno essere fornite nel termine di quarantacinque giorni, inutilmente decorso il quale si considera che si sia rinunciato alla richiesta di estradizione.

L'articolo 9 dispone in materia di decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare nel minor tempo possibile l'altro Stato delle eventuali ragioni di rifiuto della consegna.

L'articolo 10 riguarda il principio di specialità e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti, principio in virtù del quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere perseguita, giudicata o detenuta né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla consegna e diversi da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che al verificarsi di specifiche condizioni.

L'articolo 11 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo, fatti salvi i casi di rientro volontario della persona estradata nello Stato richiedente e di mancato abbandono del territorio dello Stato richiedente per un periodo di tempo superiore a sessanta giorni.

L'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e regola la relativa procedura.

L'articolo 13 prevede, per il caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte di una delle Parti e di altri Stati terzi nei confronti della medesima persona, specifici criteri, al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione.

L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione.

In base all'articolo 15, resta salva la possibilità, per lo Stato richiesto, di differire la consegna qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale, ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione ovvero quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggra-

vare il suo stato. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per la consegna temporanea della persona richiesta, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente.

L'articolo 16 riguarda la procedura semplificata di estradizione, attivabile, con il consenso della persona di cui viene chiesta l'extradizione, attraverso una dichiarazione resa dinanzi a un'autorità competente dello Stato richiesto, con l'assistenza di un difensore, e riportata in un processo verbale giudiziario.

L'articolo 17 contiene previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto, mentre l'articolo 18 dispone in merito al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo ad uno dei due Stati Parte.

L'articolo 19, che dispone in materia di spese di estradizione, prevede al paragrafo 1 che è lo Stato richiesto a provvedere a tutte le necessità ed alle spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione. In base al paragrafo 2 sono altresì a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 17 del Trattato. In tale ambito il paragrafo 3 prevede che sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle per il transito di cui all'articolo 18.

L'articolo 20 dispone in tema di richieste di informazioni successive sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata, mentre l'articolo 21 riguarda la partecipazione di un rappresentante dello Stato richiedente nel procedimento di estradizione.

Ai sensi dell'articolo 22 il Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi siano parte.

L'articolo 23 dispone in materia di riservatezza e di conservazione degli atti del procedimento di estradizione.

L'articolo 24 prevede che le eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato verranno risolte mediante consultazione diplomatica.

L'articolo 25 disciplina le diverse vicende giuridiche che potrebbero interessare il Trattato. Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni. Il Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto svolgimento delle procedure di ratifica. Viene inoltre specificato che il Trattato, il quale può essere modificato su accordo scritto tra le Parti, ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta trasmessa all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centottanta giorni dopo la predetta comunicazione.

Passando a illustrare il Trattato di assistenza giudiziaria tra l'Italia e la Repubblica dell'Ecuador, esso intende promuovere la collaborazione fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai principi del diritto internazionale in materia di cooperazione giudiziaria penale. Il Trattato affianca, oltre al Trattato di estradizione appena descritto, anche la Convenzione multilaterale sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta da entrambi i Paesi.

In particolare, Italia ed Ecuador si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.

Passando al contenuto del Trattato, che si compone di 27 articoli preceduti da un breve preambolo, l'articolo 1 prevede che

le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, che riguarderà un esteso novero di atti, quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, la citazione di testimoni, di persone offese, di persone sottoposte a procedimento penale e di periti, l'acquisizione e la trasmissione di atti, di documenti ed elementi di prova, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato, la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre sono previsti lo scambio di informazioni relative alla legislazione nazionale e qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

L'articolo 2, intervenendo in materia di doppia incriminazione, stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto, salvo che l'assistenza richiesta riguardi l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, la confisca di beni e altri atti che incidano su diritti fondamentali delle persone o siano invasivi di luoghi o cose.

L'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza (se la richiesta è contraria alla legislazione nazionale dello Stato richiesto; se si tratta di reati politici o di natura esclusivamente militare; quando vi sono fondati motivi per ritenere che la richiesta possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche; quando l'accoglimento della richiesta possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto; quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui

è chiesta l'assistenza; quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto; quando si ritiene che l'esecuzione della richiesta può compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato richiesto o contrastare con i principi fondamentali della sua legislazione), mentre l'articolo 4 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza, indicando, per l'Italia, il Ministero della Giustizia.

L'articolo 5 contiene una dettagliata disciplina dei requisiti formali e di contenuto che devono caratterizzare la richiesta.

In base all'articolo 6, per l'esecuzione della richiesta di cooperazione è prevista l'applicazione del principio della *lex loci*, in base al quale lo Stato richiesto dà esecuzione alla richiesta in conformità alla propria legislazione nazionale, fermo restando l'impegno dello Stato richiesto di eseguirla secondo le modalità indicate dallo Stato richiedente, nonché ad autorizzare la partecipazione delle persone indicate nella richiesta di assistenza al compimento degli atti richiesti, ove ciò non contrasti con la propria legislazione nazionale.

Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria. In particolare l'articolo 7 prevede che lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta, mentre l'articolo 8 stabilisce che lo Stato richiesto provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione.

L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è oggetto dell'articolo 9, mentre l'articolo 10 riguarda l'assunzione probatoria nello Stato richiedente. In relazione a quest'ultima ipotesi l'articolo 11 introduce il principio di specialità, in virtù del quale la persona citata a comparire nello

Stato richiedente non può essere perseguita, giudicata o detenuta né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa.

L'articolo 12 prevede che, ove non sia possibile l'esecuzione della videoconferenza, di cui all'articolo 14 del Trattato, lo Stato richiesto ha la facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato richiedente una persona detenuta nel proprio territorio, al fine di consentirne la comparizione dinanzi all'autorità competente dello Stato richiedente, affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni ovvero partecipi ad altri atti processuali; la persona trasferita è mantenuta in stato di detenzione nello Stato richiedente e il periodo di detenzione deve essere computato ai fini dell'esecuzione della pena nello Stato richiesto.

L'articolo 13 dispone che lo Stato richiesto assicura l'adozione di misure di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale che si rendano necessarie.

L'articolo 14 contiene un'articolata disciplina dello strumento della comparizione mediante videoconferenza; in particolare lo Stato richiedente potrà ricorrervi per l'interrogatorio di persona sottoposta a indagine o a procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza, se questa vi acconsente e ove ciò non contrasti con la legislazione nazionale di ciascuno Stato.

Gli articoli 15 e 16 disciplinano produzione di documenti, atti e cose, mentre l'articolo 17 riguarda le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato.

Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 18, che disciplina gli ac-

certamenti bancari e finanziari, prevedendo che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più conti o qualsiasi altro rapporto presso le banche aventi sede nel suo territorio e fornisce allo Stato richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati a operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni ad essi riferibili.

Il comma 2 prevede inoltre che la richiesta di accertamenti può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche, mentre il comma 3 stabilisce che lo Stato richiesto comunica tempestivamente allo Stato richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.

In tale contesto il comma 4 esclude espressamente la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario.

Ai sensi dell'articolo 19 sono fatti salvi i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato in virtù della firma di altri accordi internazionali; la norma, inoltre, non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria, in virtù di specifici accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, comprese la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati, nonché attività di consegna controllata e attività sotto copertura.

Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato, lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale che processuale, nonché la trasmissione di sentenze e di certificati penali.

L'articolo 23 esclude qualsiasi forma di ulteriore legalizzazione, certificazione o autenticazione degli atti e documenti forniti sulla base del Trattato.

L'articolo 24 contiene un'articolata disciplina della riservatezza relativamente alle richieste di assistenza, alla documentazione giustificativa e a qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, nonché alle informazioni o prove fornite.

L'articolo 25 disciplina il riparto delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate (spese di viaggio e di soggiorno per le persone citate a comparire dinanzi all'autorità richiedente, spese relative al trasferimento temporaneo delle persone detenute, spese sostenute per la protezione di vittime, testimoni e altri partecipanti al procedimento penale, spese per la videoconferenza, le spese e gli onorari spettanti ai periti, le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e le spese di trascrizione, nonché le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato).

Gli articoli 26 e 27 disciplinano, rispettivamente, la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato, che sono rimesse alla consultazione tra le Autorità centrali o, in caso di mancato accordo, alla via diplomatica, e recano le clausole finali, concernenti l'entrata in vigore, la modifica e la durata del Trattato, che si prevede illimitata, nonché l'eventuale recesso dallo stesso, stabilendo inoltre che le norme dello stesso si applicheranno alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente.

Passando a illustrare il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Trattati esso si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca invece la copertura finanziaria, prevedendo, al comma 1, che

agli oneri derivanti dalle spese di missione correlate alle disposizioni degli articoli 14 e 19 del Trattato di estradizione tra Italia ed Ecuador, valutate in euro 19.469 annui a decorrere dal 2017 e dalle rimanenti spese (di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo Trattato), pari a euro 4.000 annui a decorrere dal 2017, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione derivanti dalle disposizioni degli articoli 6, 10 e 12 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, valutati in euro 20.789 annui a decorrere dal 2017 e dalle rimanenti spese (riferibili agli articoli 14 e 25 del medesimo Trattato di assistenza), pari ad euro 13.250 annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al riguardo segnala che la relazione tecnica quantifica in euro 57.508 a decorrere dal 2017 l'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Trattati, di cui euro 40.258 per gli oneri valutati ed euro 17.250 per gli oneri autorizzati.

In merito ricorda che la distinzione tra oneri valutati e oneri autorizzati deriva dal carattere ipotetico degli oneri valutati, rispetto ai quali l'onere di spesa quantificato discende da una stima effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Il comma 2 rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità (di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009) per la compensazione degli oneri valutati dal comma 1, qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa.

In merito ricorda che, ai sensi del comma 12 del citato articolo 17 della legge di contabilità pubblica il Ministero dell'economia, sulla base delle informazioni

trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. Inoltre i commi da 12-*bis* a 12-*quater* del medesimo articolo 17 prevedono una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, in superamento delle clausole di salvaguardia. A tal fine, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia, in attesa di successive misure correttive, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo

stesso si dovrà provvedere con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell'esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede con la legge di bilancio.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.55.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali (C. 4631 Governo e abb.).****PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4631, recante disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia in sede referente, al quale sono abbinata le proposte di legge C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato;

evidenziata la rilevanza del provvedimento, che interviene su un aspetto molto delicato, relativo ai rapporti economici e contrattuali tra gli avvocati e le imprese bancarie e assicurative, nonché le altre imprese di maggiori dimensioni;

considerata l'opportunità di assicurare la massima chiarezza e efficacia alla previsioni poste dal provvedimento, a tutela della posizione dei professionisti interessati, in quanto parte debole nei rapporti contrattuali con grandi realtà imprenditoriali, in un'ottica di garanzia della qualità della prestazione professionale;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento al comma 2 dell'articolo 2, il quale elenca le clausole delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 1, da considerarsi vessatorie, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare tale elenco inserendovi anche le clausole che stabiliscano criteri di determinazione del compenso riconosciuto al professionista peggiorativi rispetto a quelli indicati dal comma 2 dell'articolo 1;

*b)* con riferimento al comma 3-*bis* dell'articolo 2, il quale specifica che, per costituire prova della specifica trattativa e approvazione delle clausole vessatorie elencate dal comma 2, le dichiarazioni contenute nelle convenzioni non devono limitarsi ad attestare genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative, ma indicare specificamente le modalità con le quali le medesime trattative sono state svolte, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare ulteriormente la previsione, stabilendo che devono essere anche indicati i vantaggi compensativi riconosciuti nelle convenzioni al professionista a fronte dell'approvazione delle predette clausole vessatorie.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali (C. 4631 Governo e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4631, recante disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia in sede referente, al quale sono abbinata le proposte di legge C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato;

evidenziata la rilevanza del provvedimento, che interviene su un aspetto molto delicato, relativo ai rapporti economici e contrattuali tra gli avvocati e le imprese bancarie e assicurative, nonché le altre imprese di maggiori dimensioni;

considerata l'opportunità di assicurare la massima chiarezza e efficacia alla previsioni poste dal provvedimento, a tutela della posizione dei professionisti interessati, in quanto parte debole nei rapporti contrattuali con grandi realtà imprenditoriali, in un'ottica di garanzia della qualità della prestazione professionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento al comma 1 dell'articolo 1, valuti la Commissione di

merito l'opportunità di estendere l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento anche ad altre categorie professionali, al fine di assicurare anche ad esse un adeguato livello di tutela nei rapporti con grandi realtà imprenditoriali;

*b)* con riferimento al comma 2 dell'articolo 2, il quale elenca le clausole delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 1, da considerarsi vessatorie, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare tale elenco inserendovi anche le clausole che stabiliscano criteri di determinazione del compenso riconosciuto al professionista peggiorativi rispetto a quelli indicati dal comma 2 dell'articolo 1;

*c)* con riferimento al comma 3-*bis* dell'articolo 2, il quale specifica che, per costituire prova della specifica trattativa e approvazione delle clausole vessatorie elencate dal comma 2, le dichiarazioni contenute nelle convenzioni non devono limitarsi ad attestare genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative, ma indicare specificamente le modalità con le quali le medesime trattative sono state svolte, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare ulteriormente la previsione, stabilendo che devono essere anche indicati i vantaggi compensativi riconosciuti nelle convenzioni al professionista a fronte dell'approvazione delle predette clausole vessatorie.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle buone pratiche della diffusione culturale: audizione del direttore generale per lo spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dott. Onofrio Cutaia, e di esponenti e testimoni di progetti di educazione alla cultura a scuola e sui territori (*Svolgimento e conclusione*) ..... 115

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo. Atto n. 468 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 116

Sull'ordine dei lavori ..... 116

##### SEDE REFERENTE:

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. C. 4658, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 116

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) ..... 118

##### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

**La seduta comincia alle 11.40.**

**Sulle buone pratiche della diffusione culturale: audizione del direttore generale per lo spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dott. Onofrio Cutaia, e di esponenti e testimoni di progetti di educazione alla cultura a scuola e sui territori.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta *web-tv*. Introduce quindi l'audizione.

Intervengono Onofrio CUTAIA, *Direttore generale per lo spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*; Gualtiero MRAMOR, *Presidente Piattaforma NID-Nuova Danza Italiana Artisti Associati Gorizia*; Diego LOI, *Sindaco di Santu Lussurgiu e Giambattista LEDDA, Sindaco di Sennariolo della Fondazione Hymnos Sardegna*; Fortunata CHINDEMI, *Responsabile Servizio Didattica – Archivio di Stato di Reggio Calabria*; Raffaele DE MAGISTRIS, *Direttore della Biblioteca dei Girolamini di Napoli* e Donatella RUTTAR, *Presidente dell'Associazione Topolò Topoluove*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mara CAROCCI (PD), Gianna MALISANI (PD), Luisa BOSSA (MDP), Chiara DI BENEDETTO (M5S), Bruno MURGIA (Fdi-AN) e Caterina PES (PD).

Intervengono per la replica Diego LOI e Raffaele DE MAGISTRIS.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, autorizza il deposito delle memorie presentate dalle persone intervenute, che ringrazia, e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo.**

**Atto n. 468.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 novembre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Rammenta che nella precedente seduta era stata data la notizia dello scioglimento della riserva dell'assegnazione in ragione della trasmissione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-Regioni. Comunica che è pervenuta altresì memoria dall'ANICA e — nessuno chiedendo di intervenire — rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sull'ordine dei lavori.

Bruno MURGIA (FdI-AN) chiede che vengano ascoltati in audizione il Ministro dello sport e il Presidente del Coni, in ragione della grave perdita in termini sociali ed economici legata all'esclusione della squadra nazionale di calcio dai prossimi campionati del mondo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che nel prossimo Ufficio di presidenza si terrà conto della richiesta del deputato Murgia.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. C. 4658, approvata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 ottobre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rammenta che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto il 20 ottobre scorso. Avverte che il relativo fascicolo è in distribuzione. Chiede, quindi, il parere di relatore e Governo.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, dopo aver sottolineato la necessità di giungere in tempi brevi all'approvazione del provvedimento, invita al ritiro degli emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA esprime parere conforme.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pone in votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 2. Constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Vezzali 2.1, intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Vacca 2.2.

Chiara DI BENEDETTO (M5S) sottoscrive gli emendamenti Nicchi 2.3, Bossa 2.4, Nicchi 2.5, Bossa 2.6, Bossa 2.8, Nicchi 3.3, Bossa 3.4 e Bossa 3.5. Illustra, quindi, l'emendamento Nicchi 2.3 e ne raccomanda l'approvazione, in quanto volto a scongiurare forme larvate di abusivismo edilizio.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, ricorda che le strutture restano comunque soggette al piano regolatore e che il fine della disposizione non è quello di sanare abusi ma di facilitare l'esecuzione di interventi migliorativi a vantaggio del territorio.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 2.3.

Chiara DI BENEDETTO (M5S), raccomandando l'approvazione dell'emendamento Bossa 2.4, chiede le ragioni sottostanti la previsione di aumenti volumetrici. Né può condividere le ragioni del relatore, le quali – in definitiva – conducono a pensare che le lettere *c)* e *g)* dell'articolo 2, comma 1, sono dannose o inutili.

Umberto D'OTTAVIO (PD) chiarisce che l'articolo 2 contempla mere facoltà.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bossa 2.4, Nicchi 2.5 e Bossa 2.6.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Vezzali 2.7, intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Bossa 2.8.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pone in votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La Commissione respinge l'emendamento Vacca 3.1.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza della collega Vezzali, intende che abbia rinunciato all'emendamento 3.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nicchi 3.3, Bossa 3.4 e 3.5.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, passando alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 4 – Vezzali 4.1 – constatata l'assenza della presentatrice, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Indi la Commissione respinge gli identici emendamenti Vacca 5.1 e Nicchi 5.2.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che il testo verrà inviato alle Commissioni in sede consultiva per i pareri di competenza. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55**

## ALLEGATO

**Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. C. 4658, approvata dal Senato.****EMENDAMENTI PRESENTATI**

## ART. 2.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* di promozione, ricerca, *aggiungere la seguente:* valorizzazione.

**2. 1.** Vezzali.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:* con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso,.

**2. 2.** Vacca, Di Benedetto, Simone Valente, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

*Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente:* Gli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi non possono comportare aumenti di volumetria dei manufatti esistenti, né ulteriore consumo di suolo non edificato.

**2. 3.** Nicchi, Bossa, Scotto, Di Benedetto.

*Al comma 1, lettera c) primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* purché senza aumento delle superfici e delle volumetrie esistenti, e comunque nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti.

**2. 4.** Bossa, Nicchi, Scotto, Di Benedetto.

*Al comma 1, lettera c) secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* e

comunque nel rispetto della normativa urbanistica vigente.

**2. 5.** Nicchi, Bossa, Scotto, Di Benedetto.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**2. 6.** Bossa, Nicchi, Scotto, Di Benedetto.

*Al comma 1, lettera g) dopo la parola:* realizzazione *aggiungere le seguenti:* di un sito Internet istituzionale sul quale pubblicare, anche in formato accessibile, ogni informazione relativa alle celebrazioni e.

**2. 7.** Vezzali.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Gli interventi di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* sono affidati mediante procedure a evidenza pubblica.

**2. 8.** Bossa, Nicchi, Scotto, Di Benedetto.

## ART. 3.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* , dal presidente del consiglio di amministrazione della DMC (*Destination Management Company*) – Terre d'amore in Abruzzo.

**3. 1.** Vacca, Di Benedetto, Simone Valente, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

*Al comma 2, dopo le parole: il Comitato promotore, aggiungere la seguente: ricerca.*

*Conseguentemente, dopo la parola: valorizza, aggiungere la seguente: tutela.*

**3. 2.** Vezzali.

*Al comma 3, dopo le parole: unitamente al rendiconto, aggiungere la seguente: dettagliato.*

**3. 3.** Nicchi, Bossa, Scotto, Di Benedetto.

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: e il rendiconto, aggiungere la seguente: dettagliato.*

**3. 4.** Bossa, Nicchi, Scotto, Di Benedetto.

*Al comma 6, dopo le parole: sono posti a carico, aggiungere le seguenti: se debitamente certificati.*

**3. 5.** Bossa, Nicchi, Scotto, Di Benedetto.

ART. 4.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**4. 1.** Vezzali.

ART. 5.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere di cui alla presente legge derivante dal contributo straordinario di

cui all'articolo 4, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**\*5. 1.** Vacca, Di Benedetto, Simone Valente, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere di cui alla presente legge derivante dal contributo straordinario di cui all'articolo 4, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**\*5. 2.** Nicchi, Bossa, Scotto.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	120
Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. C. 4665, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	122

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

**Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati.**

**Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco.**

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento titolo.

Miriam COMINELLI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, la proposta di legge che reca Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli

privati, nel nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito, come risultante dalle modifiche approvate, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2017.

La proposta di legge in esame si compone di sei articoli ed è finalizzata, come indicato nell'articolo 1, allo sviluppo di un sistema di mobilità basato sull'uso condiviso di veicoli privati che, applicato su ampia scala, possa contribuire in modo significativo alla riduzione dei costi di viaggio, del numero delle vetture in circolazione, della congestione del traffico e dell'impatto ambientale: si tratta del sistema denominato *car pooling* o *ride sharing*. Tale sistema viene considerato strumento di mobilità sostenibile ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, che ha previsto – per il conseguimento degli impegni assunti nel Protocollo di Kyoto del 1997 – l'adozione da parte di regioni ed enti locali, di una serie di misure per la prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti.

L'articolo 2 della proposta reca la definizione di *car pooling*, inteso come un sistema di trasporto non professionale che prevede l'uso condiviso tra più persone di veicoli privati che percorrono lo stesso

itinerario, in tutto o in parte. I soggetti interessati vengono messi in contatto tramite servizi dedicati, forniti da intermediari pubblici o privati, anche attraverso strumenti informatici. Il *car pooling* si differenzia dal *car sharing* perché basato sul concetto di condivisione dell'uso di una vettura nello stesso momento da parte di più soggetti, anziché di condivisione della proprietà del veicolo o dell'uso in momenti diversi. La principale finalità del *car pooling* è quindi di aumentare il tasso di occupazione di una vettura, che può tradursi in un uso più efficiente del veicolo. L'articolo 2 reca inoltre le definizioni di gestore (il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di intermediazione), di utente operatore (il soggetto che attraverso la piattaforma opera condividendo il veicolo) e di utente fruitore (il soggetto che attraverso la piattaforma utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore).

Ai sensi dell'articolo 2-*bis* il *car pooling* si configura come contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile, e non come attività d'impresa di trasporto di persone. Sono ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, che non possono determinare profitti per l'utente operatore e il cui importo deve essere preventivamente concordato, anche a tal fine ricorrendo alle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI). Al contrario l'attività dei gestori delle piattaforme può configurarsi come attività di impresa.

L'articolo 3 ha ad oggetto le attività di promozione del *car pooling*. In particolare, nel comma 1 si prevede l'obbligo per le amministrazioni e gli enti pubblici di riservare nei propri siti internet e intranet, uno spazio dedicato alle informazioni sul *car pooling*, anche fornendo adeguata pubblicità ai servizi eventualmente promossi dalla stessa amministrazione o da altri soggetti pubblici e privati operanti nella medesima zona. L'obbligo viene poi esteso alle imprese private che abbiano un numero di addetti superiore a 250 operanti in un unico stabilimento. Il comma 2 affida la vigilanza sull'attuazione di tali

disposizioni al responsabile per la mobilità aziendale (*mobility manager*), di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente 27 marzo 1998, ove individuato. Ai sensi del comma 3, il Ministero dell'ambiente e il Ministero delle infrastrutture e trasporti sono tenuti ad elaborare annualmente un programma coordinato di iniziative per l'informazione e l'educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del *car pooling*, anche attraverso campagne informative sui principali mezzi di comunicazione. Il comma 4 prevede infine, a garanzia della sicurezza degli utenti di *car pooling*, che entro un mese dall'entrata in vigore della legge il Ministero delle infrastrutture pubblici sul sito istituzionale del portale dell'automobilista delle interfacce applicative, al fine di dare la possibilità ai gestori, nel rispetto della *privacy* degli utenti, di consultare alcune informazioni riguardanti i veicoli e gli utenti operatori, quali la validità della patente degli utenti registrati al servizio, l'assicurazione e la revisione dei loro veicoli.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede innanzitutto che alle imprese che realizzano e gestiscono direttamente servizi di *car pooling* sia riconosciuto, a decorrere dall'anno 2017, un credito di imposta fino all'importo massimo di 10 mila euro annui, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro annui. I criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta sono definiti con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza Unificata. Il decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. L'articolo individua infine la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, pari a 1 milione di euro annui.

L'articolo 4-*bis* reca infine la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono ad attuare quanto previsto dalla legge compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

In conclusione, rilevato che la finalità del provvedimento risulta in linea con le posizioni assunte in più occasioni dalla Commissione Ambiente, segnala in particolare il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro dalla Commissione introdotto nel corso dell'esame del cosiddetto collegato ambientale alla legge di stabilità 2014, destinato a finanziare progetti di mobilità sostenibile, ivi incluse iniziative di *car pooling*.

Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere, in esito alle considerazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ricordare che di recente le Commissioni riunite VIII e IX hanno espresso parere favorevole sull'atto del Governo recante la ripartizione delle risorse stanziare per il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile citato dalla relatrice, acquisendo peraltro in quell'occasione la disponibilità del ministero competente a reperire ulteriori risorse per estendere la platea dei progetti finanziati, sollecita i colleghi a sottoporre alla relatrice eventuali considerazioni al fine della predisposizione della proposta di parere, la cui votazione è fissata per la giornata di domani,

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini.**

**C. 4665, approvata dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento titolo.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, la proposta di legge – già approvata dal Senato il 26 settembre

2017 e composta di 5 articoli – che reca disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini (C. 4665).

La proposta dichiara infatti il 2018, nel quale ricorrono 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, « anno rossiniano » e, come indicato dall'articolo 1, mira a celebrare la figura del musicista e valorizzarne l'opera.

L'articolo 2 individua a tal fine le tipologie di progetti meritevoli di finanziamento, da realizzare nel 2018 e nel 2019. In particolare, un primo ambito di intervento riguarda il sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività formative volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza, anche mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, del patrimonio artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Rossini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale. Un secondo ambito attiene al recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico o culturale riguardante la figura di Rossini, nonché al recupero edilizio e al restauro conservativo dei luoghi rossiniani, incluso il Conservatorio, ubicati nella provincia di Pesaro e Urbino, anche con finalità di promozione turistica. A tali interventi deve essere destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario destinato alle celebrazioni, di cui al successivo articolo 4. Un terzo ambito riguarda la promozione della ricerca scientifica in materia di studi rossiniani, anche attraverso l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi sull'opera di Rossini, rivolte a studenti dei conservatori e delle accademie musicali.

L'articolo 3 dispone l'istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – o da un suo delegato – e composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – o da loro delegati –, dal presidente della regione Marche, dal sindaco del comune di Pesaro, e da quat-

tro insigni esponenti della cultura e delle arti musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Rossini, nominati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge con decreto interministeriale. Il Comitato promotore costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama, esperte della vita e delle opere di Rossini che formula gli indirizzi generali per le iniziative da realizzare ai fini delle celebrazioni. Sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, il Comitato promotore – che può avvalersi anche della collaborazione di soggetti privati – redige il programma delle attività da realizzare, individua i soggetti attuatori e ne monitora l'attuazione. Il Comitato promotore dura in carica fino al 31 dicembre 2019. Entro 90 giorni dal termine delle celebrazioni, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzo dei contributi ricevuti, che trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'invio alle Camere.

In base all'articolo 4, il contributo straordinario attribuito al Comitato promotore per lo svolgimento delle iniziative

celebrative è pari a euro 680.000 per il 2018 e ad euro 20.000 per il 2019. A valere sullo stesso, si provvede anche – ferma restando la quota del 20 per cento da destinare ai citati interventi di restauro – alla realizzazione del sito *web* del Comitato promotore, nonché, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, alla copertura degli eventuali costi di funzionamento di entrambi i Comitati, incluso l'eventuale rimborso delle spese di missione.

L'articolo 5, infine, dispone che alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016 per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, pari a euro 10 milioni a decorrere dal 2016.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel sollecitare i colleghi a sottoporre al relatore eventuali considerazioni sul provvedimento in esame, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	124
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) ..	124

##### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Emendamenti C. 2305-A/R e abb. ....	125
---	-----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

#### La seduta comincia alle 14.20.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.**

Atto n. 455.

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento scade in data odierna nonché che il provvedimento è stato assegnato alla Commissione « con riserva ». Al riguardo, comunica inoltre che è stato trasmesso il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Commissione speciale del 4 ottobre 2017, mentre non è stato ancora espresso il prescritto parere da parte della Conferenza unificata.

Osservando che la Commissione non è nelle condizioni di pronunciarsi definitivamente prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta nel senso indicato, ricorda altresì che la disposizione di delega fissa il termine di esercizio al prossimo 14 dicembre 2017 e che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve trasmettere nuovamente i testi alle Camere, che hanno ulteriori dieci giorni per esprimersi.

Anche in ragione dei tempi ristretti, invita quindi il rappresentante del Governo a condividere con la Commissione eventuali aggiornamenti in ordine ai tempi presunti di acquisizione del suddetto parere che consentirà di sciogliere la riserva riguardo all'assegnazione del provvedimento.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, ben comprendendo le osservazioni della presidenza, segnala che ha acquisito informalmente notizia che il provvedimento sarà oggetto di esame da parte della Conferenza unificata nei prossimi giorni, presumibilmente giovedì 16 novembre. Precisa che il Ministero sta operando da diverse settimane una interlocuzione con le autorità regionali e con l'ANCI al fine di tradurre in norme ed emendamenti gli accordi di volta in volta assunti nei tavoli tecnici che si sono tenuti. In tal senso gli risulta essere già stati trasmessi alcuni nuovi testi normativi proprio alla conferenza unificata.

Mario TULLO (PD), *relatore*, ricorda di aver già nella scorsa seduta dichiarato di essere nelle condizioni di formulare una proposta di parere, ovviamente con riferimento al solo testo ufficialmente tra-

smesso. Alla luce delle informazioni offerte dal Governo si riserva evidentemente di formalizzarlo solo una volta che sia stato espresso il parere della Conferenza unificata.

Michele Pompeo META, *presidente*, specificando che l'interlocuzione tra Governo e Conferenza unificata non è oggetto di esame della Commissione, la quale dovrà invece disporre del parere della Conferenza unificata, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, con l'avvertenza che non avrà luogo nemmeno la prosecuzione dell'esame del provvedimento già previsto per la seduta di domani.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 14 novembre 2017.*

**Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.**

**Emendamenti C. 2305-A/R e abb.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali. C. 4631 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	126
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011. C. 4684 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	129
Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	131

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Contributo dell'UE al progetto ITER riformato COM(2017) 319 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	135
Sui lavori della Commissione .....	136

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

#### **La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali.**

**C. 4631 Governo e abb.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del disegno di legge in esame che persegue l'obiettivo di riequilibrare la posizione contrattuale del professionista avvocato nei confronti di soggetti economicamente forti.

In relazione alla tematica generale affrontata dal provvedimento, nell'ordinamento italiano il compenso del professionista è stato, fino a un recente passato, commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio. Sulla materia – nell'ambito di una politica di liberalizzazioni – è poi intervenuto il decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto « decreto Bersani ») il quale, all'articolo 2, in conformità al principio comunitario di

libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà dei minimi tariffari.

Il definitivo superamento del sistema tariffario è stato successivamente operato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012 che ha previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate (facendo venir meno, oltre ai minimi, anche i massimi tariffari), introducendo una nuova disciplina del compenso professionale: il professionista può dunque liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all'importanza dell'opera.

Inoltre, il citato articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012 ha confermato l'obbligo di pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico « nelle forme previste dall'ordinamento » (anziché sempre in forma scritta) prevedendo:

l'obbligo del professionista di predisporre « un preventivo di massima » che renda nota in anticipo al cliente la misura del compenso, confermando l'obbligo del professionista di informare il cliente della complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili dall'inizio del mandato fino alla sua conclusione;

che la misura del compenso deve essere, in ogni caso, adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;

nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso professionale con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto del Ministro vigilante.

Con particolare riferimento alla professione forense, la legge professionale (legge n. 247 del 2012) all'articolo 13 stabilisce per i compensi la possibile pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

Il testo del disegno di legge, come risultante dall'esame degli emendamenti da parte della Commissione Giustizia, consta di 6 articoli.

L'articolo 1, comma 1, esplicita che il provvedimento tutela l'equità del compenso corrisposto all'avvocato nei rapporti regolati da convenzioni relative allo svolgimento anche in forma associata o societaria dell'attività professionale in favore di imprese bancarie e assicurative nonché di imprese non rientranti nella categoria delle piccole o medie imprese e delle microimprese. Il comma 2 definisce equo il compenso dell'avvocato quando è « proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto » nonché « al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale », anche tenendo conto dei parametri determinati dal decreto del Ministro della giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale. Il comma 3 introduce una presunzione legale relativa stabilendo che, fino a prova contraria, le convenzioni tra professionisti e imprese si presumono predisposte unilateralmente da queste ultime.

L'articolo 2, comma 1, qualifica come « clausole vessatorie » le clausole contrattuali che, nei rapporti tra l'avvocato e il cliente diverso dal consumatore e dall'utente, determinano un significativo squilibrio contrattuale a svantaggio dell'avvocato, anche determinato dal compenso non equo. Si osserva che si presume la natura vessatoria di alcune categorie di

clausole, che vengono elencate. La presunzione è, tuttavia, relativa e fa sì che spetti alle parti fornire la prova contraria della specifica trattativa ed approvazione della clausola, cioè dimostrare che quella disposizione contrattuale non viola il principio dell'equo compenso. Ai sensi del comma 2, si presumono vessatorie, a meno che non siano stato oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che: consentono al cliente la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; prevedono che l'avvocato debba anticipare le spese della controversia; impongono all'avvocato di rinunciare al rimborso delle spese direttamente connesse allo svolgimento della prestazione professionale oggetto della convenzione; prevedono termini di pagamento della fattura, o analoga richiesta di pagamento, emessa dal professionista superiori a sessanta giorni; prevedono, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, che all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte; nel caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, prevedono che la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; prevedono che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti unicamente in caso di sottoscrizione del contratto. Il comma 3 prevede, invece, che è assoluta la presunzione di vessatorietà delle clausole della convenzione che riservano al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e che attribuiscono al cliente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve esercitare a titolo gratuito. Tali clausole sono, quindi, considerate vessatorie

anche ove siano stato oggetto di specifica trattativa e approvazione. Il comma 3-bis precisa che non costituiscono prova delle citate trattativa e dell'approvazione le dichiarazioni della convenzione che, genericamente, attestano dell'avvenuto svolgimento delle trattative senza indicarne le specifiche modalità di svolgimento.

L'articolo 3, commi 1 e 2, prevede la nullità delle clausole vessatorie; la nullità – che opera solo a vantaggio dell'avvocato, a cui, quindi, è esclusivamente riservata la relativa azione – riguarda tuttavia la sola clausola e non coinvolge l'intero contratto. Il comma 2-bis introduce un termine di 24 mesi, al cui decorso decade l'azione da parte del professionista volta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole: si prevede che il termine decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione tra cliente e avvocato.

L'articolo 4 prevede la determinazione dell'equo compenso da parte del giudice. Quando, infatti, sia dichiarata la nullità della clausola e accertata l'iniquità del compenso dell'avvocato, il giudice individua il compenso sulla base dei parametri forensi previsti dal Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, emanato con decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55.

L'articolo 5 del provvedimento rinvia, per quanto non previsto dalla disciplina in esame, alle disposizioni del codice civile.

L'articolo 6 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Ricorda infine che una disposizione in materia di equo compenso era contenuta nell'articolo 99 del testo originario del disegno di legge di bilancio (S. 2960) presentato al Senato. L'articolo è stato successivamente stralciato dalla Presidenza del Senato, così come altre disposizioni del disegno di legge, in quanto estraneo al contenuto proprio del provvedimento: a seguito di tale decisione il

predetto articolo 99 stralciato è divenuto un autonomo provvedimento legislativo (S. 2960-*quinquies*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, segnala che è stato altresì presentato un emendamento al decreto fiscale attualmente all'esame del Senato, il cui contenuto è analogo a quello della proposta di legge in esame.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene discutibile la richiesta da parte della Presidente della Commissione Giustizia – che a suo avviso intende rivendicare la titolarità del provvedimento – di pareri alle Commissioni competenti in sede consultiva su un provvedimento che non è stato calendarizzato dall'Assemblea e il cui contenuto sarà probabilmente inserito nel decreto fiscale in corso di esame presso il Senato. Passando al merito dell'articolato, sottolinea come l'intervento normativo non dovrebbe limitarsi ad affrontare la questione dell'equo compenso solo per le prestazioni legali, ma comprendere tutte le prestazioni di carattere tecnico svolte da periti o altri professionisti nei confronti di enti pubblici, soprattutto dopo la decisione del Consiglio di Stato (sentenza n. 4614/2017) che legittima di fatto gli enti pubblici a promuovere bandi senza compenso per il professionista e con la sola previsione di un rimborso spese simbolico. Auspica quindi la proposta di parere della relatrice possa essere integrata con le osservazioni da lui evidenziate.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, nell'evidenziare come il testo in esame garantirà in particolare la tutela dei professionisti più giovani, dichiara di condividere nella sostanza le considerazioni svolte dal collega Crippa che pertanto saranno oggetto di valutazione ai fini dell'elaborazione della proposta di parere.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.**

**C. 4684 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del disegno di legge C. 4684, approvato dal Senato il 4 ottobre 2017, avente ad oggetto la ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009 (Convenzione XFEL); nonché del Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, Protocollo fatto a Grenoble il 23 giugno e a Parigi il 15 luglio 2014 (Convenzione ESRF).

La Convenzione XFEL si inserisce nell'omonimo progetto «European XFEL», allo scopo di realizzare una grande infrastruttura di ricerca per la produzione di raggi coerenti ad altissima brillantezza, nonché per il loro utilizzo quale sorgente di luce per fotografare e filmare con risoluzione a livello atomico processi biologici e chimici della materia, tanto condensata quanto allo stato di plasma. L'infrastruttura European XFEL dovrebbe porre l'Europa all'avanguardia in campo internazionale per quanto concerne le conoscenze scientifiche fondamentali e le

loro applicazioni in diversi campi (biologico, biomedicale e dei nuovi materiali). Dal punto di vista teorico e applicativo, la possibilità di produrre ogni secondo migliaia di pacchetti ultradensi di quanti di luce, coerenti e di dimensione atomica, deriva dallo sviluppo del processo SASE-FEL e della tecnologia superconduttiva TESLA, cui l'Italia ha fornito contributi essenziali, specialmente dal punto di vista della teoria generale. Ricorda, del resto, che il direttore del progetto European XFEL è un italiano, Massimo Altarelli. Il progetto XFEL vive una sua dimensione autonoma dal 2005, dopo essere nato ad Amburgo quale appendice del progetto internazionale TESLA per lo sviluppo di un grande acceleratore per la fisica delle particelle elementari, di generazione successiva a quello ben noto del CERN di Ginevra. La Convenzione XFEL è stata firmata il 30 novembre 2009 ad Amburgo da dieci Paesi (Germania, Italia, Russia, Svizzera, Svezia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria), mentre Francia e Spagna hanno firmato la Convenzione in un secondo tempo. Dal punto di vista finanziario per il nostro Paese la firma della Convenzione ha comportato un impegno all'esborso di 33 milioni di euro: l'effettiva sottoscrizione sarà limitata a 723 azioni, pari al 2,89 per cento del capitale sociale, in seguito a riconsiderazione del valore del progetto XFEL alla quota di 1.141 milioni di euro. Le azioni sono state al momento sottoscritte dalla Germania e verranno trasferite all'azionista italiano quando questi aderirà formalmente alla Società European XFEL, senza scopo di lucro e a responsabilità limitata, a conclusione della procedura di ratifica della Convenzione.

La Convenzione XFEL consta di un preambolo, 17 articoli, un allegato – ovvero lo Statuto della Società European XFEL – che ne costituisce parte integrante, dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari, con risoluzione della medesima, e di varie dichiarazioni nazionali.

Il Protocollo alla convenzione XFEL riguardante l'adesione alla medesima del Regno di Spagna, consta di un preambolo e quattro articoli, il primo dei quali sancisce l'adesione spagnola alla Convenzione in qualità di Parte contraente, alle stesse condizioni concesse alle altre Parti precedentemente. Il trattato è stato incluso nel disegno di legge a seguito dell'approvazione al Senato di un emendamento governativo. Il Protocollo prevede che l'adesione della Spagna avvenga alle stesse condizioni stabilite per le altre parti, con un contributo di tale Paese in 11 milioni di euro, senza che sia alterata la percentuale delle quote degli altri Paesi partecipanti: non ci sono quindi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio italiano.

Il disegno di legge C. 4684, come già ricordato, ha per oggetto anche il Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione ESRF sulla costruzione e gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone. Al Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, basato a Grenoble, partecipano 12 Paesi membri (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia), vi sono inoltre otto Paesi che partecipano in qualità di collaboratori (Austria, Portogallo, Israele, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Sudafrica). Il Laboratorio europeo di sincrotrone ha un bilancio annuale di circa 80 milioni di euro, con uno staff di oltre seicento persone e più di 3.500 scienziati in visita all'infrastruttura ogni anno. Il Laboratorio produce raggi X per ricerche e applicazioni in varie discipline, ed è considerato il miglior sincrotrone per raggi X di alta energia al mondo. Il carattere di eccellenza del Laboratorio ha consentito di ottenere lo stanziamento di fondi per un piano di adeguamento che dovrebbe mantenere il primato del Laboratorio medesimo per altri venti anni almeno. Nel giugno 2014 i Paesi membri della Convenzione ESRF hanno approvato la richiesta russa di accedere alla Convenzione, mediante un apposito Protocollo.

L'adesione della Russia alla Convenzione si realizzerà mediante l'acquisizione del 6 per cento delle quote della società ESRF (pari ad un contributo annuale al bilancio totale di 5.261.000 euro) e il versamento da parte di Mosca di un contributo *una tantum* di 10 milioni di euro, come indennità per i costi di costruzione dell'infrastruttura. Il Protocollo ridefinisce contestualmente le quote proprietarie del Laboratorio e i contributi annuali da parte di alcuni Paesi: nel caso dell'Italia, il contributo annuale viene ridotto dal 15 al 13,2 per cento corrispondente a un contributo italiano annuo di 11.286.600 euro.

Il disegno di legge di ratifica consta di cinque articoli e concerne, come già ricordato, la ratifica ed esecuzione della Convenzione XFEL, del Protocollo ad essa relativo all'adesione della Spagna, nonché del Protocollo riguardante l'adesione della Russia alla Convenzione ESRF.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione XFEL e del relativo Protocollo, nonché del protocollo alla convenzione ESRF.

L'articolo 3, comma unico autorizza il CNR e l'Istituto nazionale di fisica nucleare, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 della Convenzione XFEL, a sottoscrivere quote della Società European XFEL in misura rispettivamente pari a due terzi e a un terzo della partecipazione italiana complessiva.

L'articolo 4 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento. L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.**

**C. 4388 Laforgia e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di legge in titolo che consta di cinque articoli ed è finalizzata a ridisegnare la disciplina vigente relativa ai casi di licenziamento illegittimo, allo scopo di rafforzare le tutele dei lavoratori. Essa riproduce sostanzialmente il contenuto delle disposizioni recate dagli articoli da 83 a 87 della proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064, recante «Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori», di cui la XI Commissione ha avviato l'esame in sede referente nello scorso mese di marzo. Il provvedimento, peraltro, non interviene sul decreto legislativo n. 23 del 2015, attuativo del cosiddetto *Jobs Act*, e non sembrerebbe quindi incidere sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi applicabile ai lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015.

L'articolo 1, che sostituisce l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, modifica la disciplina vigente in materia di licenziamento illegittimo applicabile ai lavoratori, che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In particolare, al capoverso 2, si prevede l'obbligo per il giudice di applicare la sanzione della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in tutti i casi di licenziamenti disciplinari, discriminatori, inefficaci, nulli, in quanto adottati in violazione di specifiche norme di legge, senza alcuna distinzione in relazione alle dimensioni aziendali. La reintegrazione si applica anche nei casi di annullamento del licenziamento da parte del giudice che accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta

causa adottati dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato ovvero perché esso non è stato commesso dal lavoratore o comunque non è a lui imputabile ovvero perché non costituisce infrazione rilevante sul piano disciplinare ovvero perché rientra tra le condotte punibili sulla base delle procedure dell'articolo 2106 del codice civile ovvero sulla base dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili. In tutti questi casi, inoltre, sulla base del capoverso 3, il giudice condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno, con il pagamento di un'indennità, che non può essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi legali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione. Il capoverso 5 prevede che il giudice, in caso di inosservanza o di ritardo nel procedere all'effettiva reintegrazione condanna il datore di lavoro al pagamento di una somma di denaro che non può essere inferiore alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di mancata reintegrazione e che non è ripetibile anche in caso di successiva riforma del provvedimento di reintegrazione. Ricorda che per i casi di nullità del licenziamento la disciplina si applica, come previsto dalla legislazione vigente, anche ai dirigenti. Il capoverso 7 prevede inoltre che, in caso di licenziamento dichiarato nullo, il datore di lavoro sia condannato anche al pagamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di una somma, variabile da una a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento da lui mantenuto in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell'impresa; nel caso di licenziamento discriminatorio, il giudice ordina altresì la pubblicazione della sentenza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile. Al capoverso 9, si prevede la possibilità per il giudice, con riferimento a dipendenti da datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, di scegliere tra la reintegrazione del

lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una somma di denaro, da cinque a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, solo se il licenziamento è dovuto a un fatto di particolare gravità commesso dal lavoratore o in caso di vizio solo formale di un licenziamento disciplinare altrimenti da considerarsi legittimo. Il successivo capoverso 10 prevede la possibilità per il giudice di scegliere, motivando espressamente, tra la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una indennità risarcitoria, corrispondente ad una somma da dodici a quarantotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ridotte da sei a trentasei nel caso di aziende fino a dieci dipendenti, nel caso di licenziamento economico illegittimo o nel caso in cui il datore di lavoro dimostri di non poter utilizzare il lavoratore in altre mansioni equivalenti o inferiori. Il ricorso a tale disciplina è escluso nel caso in cui sia accertata l'insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento, a fronte delle quali il giudice è obbligato a disporre la reintegrazione del lavoratore. Nella determinazione dell'ammontare dell'indennità risarcitoria, sulla base del capoverso 11, il giudice tiene conto, oltre che della capacità economica dell'impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione. L'articolo in esame conferma la disciplina vigente che prevede la possibilità per il lavoratore di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, la corresponsione di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, con la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, nonché le norme relative ai casi di revoca del licenziamento. Al capoverso 17, si prevede inoltre l'applicazione della disciplina relativa al risarcimento del danno, con il pagamento di un'indennità, che non può essere inferiore a cinque mensilità

dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nei casi di condanna del datore di lavoro alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Sulla base dei capoversi 18 e 19, la disciplina in esame si applica anche ai soci lavoratori di cooperative e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione, per quanto riguarda questi ultimi, delle norme relative alla possibilità per il giudice di scegliere tra la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una indennità risarcitoria, prevista dal capoverso 10, e delle disposizioni applicabili in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

L'articolo 2 della proposta di legge introduce modifiche alla disciplina relativa ai licenziamenti individuali per motivi economici. In particolare, rispetto a tale normativa, che prevede l'esperimento obbligatorio di una procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro, prima che il datore di lavoro, con più di quindici dipendenti, possa procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la norma in esame prevede, in primo luogo, l'estensione dell'obbligo preventivo di conciliazione a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati; la preventiva comunicazione scritta della volontà del datore di lavoro di procedere al licenziamento alla rappresentanza unitaria sindacale (RUS) o alla rappresentanza sindacale aziendale (RSA); l'obbligo per il datore di lavoro di fornire le motivazioni circostanziate alla base della decisione di procedere al licenziamento; il maggiore coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nella fase successiva alla comunicazione, al fine di esaminare eventuali soluzioni alternative al licenziamento o percorsi di riqualificazione e ricollocazione del lavoratore.

Gli articoli 3, 4 e 5 introducono modifiche alla procedura prevista per il li-

cenziamento collettivo illegittimo recata dagli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991.

Con riferimento, in particolare, all'articolo 3, in materia di procedure per la dichiarazione di mobilità, la norma in esame, al comma 1, lettera *a*), prevede, in primo luogo, la possibilità per l'impresa di ricorrere alla procedura di licenziamento collettivo con la finalità di attuare la riduzione o la trasformazione di attività o di lavoro, con il contestuale obbligo della comunicazione preventiva scritta alle rappresentanze unitarie sindacali alle RSA, alle rispettive associazioni sindacali registrate di livello territoriale, nonché alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) territorialmente competente. Si prevede inoltre l'obbligo per l'impresa, esperita la procedura per la riduzione di personale, di trasmettere tempestivamente alla DTL il piano sociale predisposto, ed eventualmente approvato, nell'ambito dell'accordo sindacale, prima di iniziare il licenziamento. Si stabilisce che la comunicazione preventiva con cui l'azienda manifesta l'intenzione di avviare la procedura di licenziamento collettivo sia oggetto di un esame congiunto tra le parti, da concludersi entro quarantacinque giorni, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore della DTL convoca le parti al fine di un ulteriore esame della questione, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Ove non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati, enucleate dall'impresa in un apposito piano sociale, che essa è tenuta a rispettare. La lettera *b*) del medesimo comma 1 dettaglia i contenuti del piano sociale, che deve indicare, in particolare,

specifiche misure a carico dell'impresa in favore dei lavoratori licenziati, tra cui la ricollocazione in imprese collegate, attività formative o di riqualificazione professionale, con affidamento a enti specializzati per l'attività di supporto, la copertura aggiuntiva alla NASpI nonché misure di accompagnamento alla pensione. Si prevede, inoltre, l'obbligo per la DTL di accertare che il piano sociale inviato dal datore di lavoro contempli, in tutto o in parte, le misure richiamate, comunicando, in mancanza, tale difformità al datore di lavoro stesso e alle organizzazioni sindacali richiamate.

Il successivo articolo 4, sostituendo l'articolo 5 della legge n. 223 del 1991, introduce modifiche alla disciplina dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e degli oneri a carico delle imprese che procedono al licenziamento collettivo. In particolare, il testo vigente dell'articolo 5, precisa che, in mancanza di criteri individuati nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nella scelta dei lavoratori da licenziare, è necessario tenere conto dei carichi di famiglia e dell'anzianità dei lavoratori nonché delle esigenze tecnico-produttive e organizzative dell'impresa. Tali previsioni sono state confermate nel nuovo testo proposto dall'articolo in esame, così come anche le disposizioni che limitano il numero di lavoratrici oggetto di licenziamento. Le principali novità introdotte dalla norma, invece, riguardano la procedura da seguire in caso di licenziamento collettivo illegittimo. Infatti, si prevede, in primo luogo, la possibilità per il giudice di disporre la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro nel caso di violazione delle norme sostanziali e procedurali che regolano la disciplina di licenziamento collettivo, laddove tale possibilità è attualmente prevista solo nel caso di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare o di licenziamento orale. In secondo luogo, al comma 1, capoversi 4 e 5, si prevede l'obbligo, per il direttore della DTL, nel caso in cui, entro tre mesi dal licenziamento collettivo, sia accertato l'inadempimento totale o parziale del piano sociale, di ordinare all'impresa l'esecu-

zione delle misure mancanti e il pagamento di una sanzione amministrativa, nonché l'applicazione ai fini dell'impugnazione del licenziamento collettivo della specifica disciplina di cui all'articolo 6 della legge n. 604 del 1966. Con riferimento agli oneri a carico delle imprese, al comma 1, capoversi da 6 a 9, si dispone l'obbligo, per l'impresa, di versare alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS, per ogni lavoratore licenziato, una somma pari a sei volte il trattamento iniziale NASpI spettante al lavoratore. È prevista, altresì, l'inapplicabilità dello specifico beneficio dell'esclusione dal pagamento delle restanti rate per i lavoratori che perdano il diritto alla NASpI per l'impresa che procuri offerte di lavoro equivalente alle imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa disposta ad assumere, ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che nei dodici mesi successivi alla conclusione della procedura intenda assumere a tempo indeterminato (o convertire rapporti a termine) per mansioni o posizioni di lavoro fungibili con quelle dei lavoratori licenziati, è tenuta ad offrire ai lavoratori, che possono rifiutare, le richiamate posizioni. I capoversi 10 e 11, prevedono, rispettivamente, il diritto per il lavoratore di ottenere ogni informazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo e l'obbligo per le imprese che delocalizzano all'estero nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo di restituzione integrale di ogni sussidio pubblico goduto negli ultimi cinque anni.

L'articolo 5, sostituendo il comma 1 dell'articolo 24 della legge n. 223 del 1991, modifica la disciplina da esso recata in tema di riduzione del personale, disponendo, in primo luogo, l'ampliamento dell'applicabilità della disciplina dei licenziamenti collettivi alle imprese che occupano più di dieci dipendenti, in luogo del limite minimo di quindici attualmente previsto. Infine, la norma prevede l'equiparazione a

tale tipologia di licenziamenti delle dimissioni incentivate e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro, riconducibili alla medesima causale della riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Contributo dell'UE al progetto ITER riformato.**  
**COM(2017) 319.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato dalla seduta del 3 agosto 2017.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, sottolinea preliminarmente l'assoluto rilievo scientifico del progetto ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) in cui l'Unione europea collabora, in posizione di assoluta *leadership*, con altri Paesi (Stati Uniti, Cina e Corea del Sud) che già da tempo hanno stanziato ingenti risorse per la ricerca e la sperimentazione nel settore della fusione nucleare, nella prospettiva di un rafforzamento dell'autonomia e della sicurezza energetica e della riduzione della dipendenza dall'approvvigionamento da fonti fossili, costituendo un punto fondamentale nella strategia europea a lungo termine di decarbonizzazione dei sistemi energetici.

Ricorda che il progetto è stato avviato nel 2005 da sette partner (UE-Euratom,

Stati Uniti, Russia, Giappone, Cina, Corea del Sud e India), sulla base di un accordo internazionale con il quale si sono impegnati a condividere i costi di costruzione e operativi così come i risultati e i diritti di proprietà intellettuale. Sottolinea che l'UE ha assunto la guida del progetto, con una partecipazione ai costi di costruzione pari a circa il 46 per cento, di cui l'80 per cento è finanziato dal bilancio dell'UE e il 20 per cento dalla Francia, in quanto Paese ospitante di ITER. Evidenzia che dal 2010 si sono accumulati ritardi e sforamenti dei costi che hanno impedito di rispettare le scadenze previste, principalmente a causa di modifiche alla progettazione e di problemi di fabbricazione, dovuti anche al fatto che ITER è il primo progetto nel suo genere e si tratta di organizzare forniture a livello mondiale, ma anche a carenze gestionali e di *governance* che hanno portato anche alla sostituzione dello staff dirigenziale; conseguentemente, l'Organizzazione ITER ha presentato un nuovo calendario e un aggiornamento della stima dei costi per il completamento della fase di costruzione (sino al primo plasma) prevista, secondo le stime attuali, entro dicembre 2025. Al riguardo, sottolinea la necessità di un impegno coerente e coordinato da parte di tutti i partner coinvolti e, in particolare, delle istituzioni europee, per assicurare il rispetto della nuova tempistica e del preventivo economico recentemente presentati, in modo che la nuova direzione subentrata allo staff iniziale che sta rimediando ai difetti organizzativi e gestionali segnalati dalla Commissione europea, possa impedire il ripetersi situazioni di criticità come quelle verificatesi in passato. Osserva che, in questo quadro l'Italia si propone di accogliere nei programmi di accompagnamento a ITER, oltre al sistema PRIMA (Padova Research on ITER Megavolt Accelerator), una importante infrastruttura, denominata Divertor Tokamak test facility (DTT), finalizzata allo sviluppo di una soluzione affidabile al problema dello smaltimento del calore e delle particelle prodotti dalla reazione di fusione, che avrà un ruolo determinante nel percorso teso a dimostrare la compe-

titività dell'energia da fusione, fornendo sviluppi tecnologici e scientifici orientati al reattore DEMO. Per la sua realizzazione è previsto un investimento complessivo nell'ordine di 500 milioni di euro, che si prevede produrrà 1600 posti di lavoro altamente qualificati entro il 2050. Sottolinea che, a fronte della disponibilità indicata dal Governo italiano (con stanziamenti da parte del MIUR, tramite una delibera CIPE, e del MiSE nell'ambito della legge di bilancio) e da alcune regioni nel rendere disponibili gli opportuni fondi nazionali, Eurofusion ha riconosciuto ufficialmente il progetto italiano DTT come elemento necessario per la *road map* europea, dichiarandosi pronta ad investire 60 milioni di euro. Preannuncia pertanto la presentazione di una proposta di documento favorevole con alcune osservazioni conseguenti ai temi evidenziati che si impegna a rendere disponibile a tutti i colleghi nel pomeriggio di domani.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

Gianluca BENAMATI (PD) sollecita la calendarizzazione della risoluzione a sua prima firma n. 7-01392 relativa all'attuazione della riforma tariffaria nel settore elettrico presentata lo scorso 10 novembre anche a seguito della segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 2 novembre 2017, n. 733/20187/I/eel, relativa al completamento della riforma delle tariffe applicabili alle utenze elettriche domestiche relativamente alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, assicura che la richiesta del deputato Benamati sarà valutata nella sede dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto nella giornata di domani.

**La seduta termina alle 15.05.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

---

### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Emendamenti C. 1041-A Di Salvo .....	137
---	-----

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 14 novembre 2017.*

**Disposizioni in materia di modalità di pagamento  
delle retribuzioni ai lavoratori.  
Emendamenti C. 1041-A Di Salvo.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle  
14 alle 14.10.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 552 Francesco Saverio Romano, C. 838 Bruno, C. 1478 D'Uva, C. 1500 Piazzoni, C. 1745 Marzano, C. 1756 Dorina Bianchi, C. 1817 Gullo, C. 1968 Gullo, C. 1995 Melilla, C. 1997 Argentin, C. 2098 Caparini, C. 2135 Galgano, C. 2239 Tidei, C. 2993 Francesco Saverio Romano, C. 3335 Gebhard e C. 3468 Carrescia concernenti la legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

Rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell' <i>handicap</i> (FISH), dell'Associazione famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi (FIADDA), dell'Associazione Sordi « Antonio Provolo » onlus, dell'Associazione Ioparlo onlus, dell'Associazione Audientes onlus, della Società italiana di audiologia e foniatria (SIAF) e dell'Ente nazionale sordi onlus (ENS) .....	138
Rappresentanti dell'Associazione interpreti di lingua dei segni italiana (ANIOS) e dell'Istituto di scienze e tecnologie della cognizione (ISTC) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ...	139
Rappresentanti della RAI .....	139

##### SEDE REFERENTE:

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 552 Francesco Saverio Romano, C. 838 Bruno, C. 1478 D'Uva, C. 1500 Piazzoni, C. 1745 Marzano, C. 1756 Dorina Bianchi, C. 1817 Gullo, C. 1968 Gullo, C. 1995 Melilla, C. 1997 Argentin, C. 2098 Caparini, C. 2135 Galgano, C. 2239 Tidei, C. 2993 Francesco Saverio Romano, C. 3335 Gebhard e C. 3468 Carrescia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	139
---	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 552 Francesco Saverio Romano, C. 838 Bruno, C. 1478 D'Uva, C. 1500 Piazzoni, C. 1745 Marzano, C. 1756 Dorina Bianchi, C. 1817 Gullo, C. 1968 Gullo, C. 1995 Melilla, C. 1997 Argentin, C. 2098 Caparini, C. 2135 Galgano, C. 2239 Tidei, C. 2993 Francesco Saverio Romano, C. 3335 Gebhard e

C. 3468 Carrescia concernenti la legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

Rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* (FISH), dell'Associazione famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi (FIADDA), dell'Associazione Sordi « Antonio Provolo » onlus, dell'Associazione Ioparlo onlus, dell'Associazione Audientes onlus, della Società italiana di audiologia e foniatria (SIAF) e dell'Ente nazionale sordi onlus (ENS).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 13.30.

**Rappresentanti dell'Associazione interpreti di lingua dei segni italiana (ANIOS) e dell'Istituto di scienze e tecnologie della cognizione (ISTC) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.10.

**Rappresentanti della RAI.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.25.

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 552 Francesco Saverio Romano, C. 838 Bruno, C. 1478 D'Uva, C. 1500 Piazzoni, C. 1745 Marzano, C. 1756 Dorina Bianchi, C. 1817 Gullo, C. 1968 Gullo, C. 1995 Melilla, C. 1997 Argentin, C. 2098 Caparini, C. 2135 Galgano, C. 2239 Tidei, C. 2993 Francesco Saverio Romano, C. 3335 Gebhard e C. 3468 Carrescia.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 novembre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, deputato Grassi, ha svolto la relazione e che nelle giornata odierna si sono svolte le audizioni informali deliberate dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 9 novembre.

Fa presente che, pertanto, nella seduta odierna potrà avere inizio la discussione.

Donata LENZI (PD) osserva che le audizioni svolte hanno consentito di comprendere le diverse posizioni rispetto al testo approvato dal Senato. Segnala che a suo avviso in questa fase è opportuno tralasciare un approfondimento su quello che appare lo squilibrio, a favore della prima, tra due diverse scuole di pensiero: quella di chi vede la lingua italiana dei segni come strumento fondamentale di inclusione e quella di chi, viceversa, la considera un possibile ostacolo ad un'inclusione piena delle persone sorde. Sottolineando di non voler in alcun modo sacrificare lo svolgimento di un dibattito che investe questioni sicuramente rilevanti e ricordando la strettezza dei tempi motivata, oltre che dalla prevista calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per la fine di novembre, anche dall'imminente conclusione della legislatura, annuncia l'intenzione del suo gruppo di non presentare emendamenti in Commissione, adottando come testo base quello licenziato dal Senato. Motiva tale decisione con l'opportunità di ridurre i tempi per acquisire i pareri delle altre Commissioni in sede consultiva. Ritiene, in particolare, che sia fondamentale acquisire il parere della Commissione bilancio sulla possibile onerosità delle disposizioni previste dal testo approvato dal Senato, osservando che la maggior parte degli interventi degli auditi hanno evidenziato come punto critico del provvedimento quello della mancanza di risorse.

Silvia GIORDANO (M5S), nel condividere le considerazioni svolte circa la necessità di non dilatare i tempi di esame del provvedimento, segnala l'esigenza del suo gruppo di avere un po' di tempo a disposizione per valutare le modalità di lavoro proposte dalla collega Lenzi, anche sulla base degli elementi forniti nel corso delle audizioni dai vari soggetti auditi.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rileva l'opportunità, anche sulla base delle considerazioni svolte dalle deputate Lenzi e Silvia

Giordano, di tenere aperta la discussione anche nella seduta prevista per domani, ricordando che al termine della stessa si procederà all'adozione di un testo base e alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti, a prescindere

dalle valutazioni dei singoli gruppi circa la rinuncia a tale possibilità. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	141
7-00497 Gallinella, 7-00736 Zaccagnini e 7-00993 Antezza: Sulle competenze e sulle funzioni svolte da AGEA ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	141
ALLEGATO 1 ( <i>Nuova formulazione della risoluzione 7-00497 Gallinella</i> ) .....	144
ALLEGATO 2 ( <i>Nuova formulazione della risoluzione 7-00993 Antezza</i> ) .....	146
7-01016 Venittelli e 7-01046 Benedetti: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura ( <i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	142
7-01082 Zanin: Riconoscimento quale <i>Vitis Vinifera</i> delle nuove varietà resistenti di vite prodotte in Italia ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	143

#### RISOLUZIONI

Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

#### La seduta comincia alle 14.45.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**7-00497 Gallinella, 7-00736 Zaccagnini e 7-00993 Antezza: Sulle competenze e sulle funzioni svolte da AGEA.**

(*Seguito della discussione congiunta e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto rinviata nella seduta del 24 maggio 2016.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 maggio 2016 la Commissione ha deliberato di proseguire congiuntamente la discussione delle risoluzioni. Ricorda altresì che il 22 giugno 2016 è stata svolta l'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole.

Filippo GALLINELLA (M5S), in considerazione del lasso di tempo trascorso dalla data di presentazione della risoluzione a sua prima firma e delle sollecitazioni a lui pervenute da Agecontrol e da SIN in merito ad una proposta di revisione organizzativa di tali strutture, ritiene di dover integrare il testo del suo atto d'indirizzo, sul quale ritiene opportuno acquisire quanto prima una valutazione da parte del Governo. Presenta pertanto una riformulazione della sua risoluzione n. 7-00497 (*vedi allegato 1*), che aggiunge un

nuovo impegno volto a mantenere, come sancito dal cosiddetto collegato agricolo (Legge n. 154 del 2016), il livello occupazionale dei dipendenti di Agecontrol S.p.A., anche nella fase transitoria, allargando queste garanzie anche ai dipendenti di SIN S.p.A.

Maria ANTEZZA (PD), preso atto a sua volta del tempo trascorso dalla data di presentazione dell'atto d'indirizzo a sua prima firma, ne presenta una nuova formulazione (*vedi allegato 2*), che illustra nel dettaglio e che auspica possa essere oggetto di una approvazione in tempi rapidi.

In conclusione, sottolinea che tutte le criticità evidenziate nella risoluzione a sua prima firma rischiano di vanificare i notevoli sforzi profusi nella corrente legislatura dal Governo e dal Parlamento al fine di ridare centralità nell'agenda politica nazionale al settore agricolo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ringrazia la collega Antezza per l'ottimo lavoro svolto poc'anzi, puntualmente illustrato.

Sottolinea che la risoluzione del Gruppo del Partito Democratico intende rimarcare con forza l'importante lavoro svolto dal Ministro Martina e da tutto il Governo in funzione del rilancio del settore primario e valorizzare le misure che sono state messe in campo in questa legislatura per sostenere l'agricoltura e l'agroalimentare.

Osservato che il 41 per cento del reddito agricolo è ancora oggi costituito dai pagamenti diretti della PAC, rileva che vi è l'esigenza di evitare che il buon lavoro svolto dalla politica sia vanificato dall'inefficienza della burocrazia.

Evidenzia quindi che occorre risolvere il problema, già da tempo all'attenzione della Commissione, del peggioramento nella tempistica dei pagamenti da parte di AGEA che è passata dai 90 giorni degli anni precedenti al 2015 ai 150 giorni del 2015.

Rimarca che l'organismo pagatore AGEA non ha ancora avuto, per il 2015 e 2016, la liquidazione dei conti da parte

della Commissione europea, con il pericolo del mancato riconoscimento delle spese che potrebbero essere imputate all'erario nazionale per importi complessivamente di circa 7,5 miliardi di euro.

Rileva inoltre che la Commissione d'inchiesta sulla digitalizzazione della P.A. ha rilevato, rispetto al SIAN, che le criticità maggiori emerse riguardano l'eccessivo sbilanciamento delle competenze tecnologiche presenti nei fornitori e quasi totalmente assenti nella parte pubblica con la conseguente sostanziale impossibilità di controllo di qualità e di adeguato dimensionamento della spesa.

Esprime dunque apprezzamento per la completa disamina svolta dalla collega Antezza delle diverse criticità che riguardano AGEA, ivi compresa l'esigenza che il suo direttore prenda atto che la *governance* dell'organismo necessita di un ulteriore rilancio.

Ritiene quindi non più tollerabile che i benefici derivanti dall'azione politica del Ministro Martina siano vanificati da difficoltà di ordine burocratico. Occorre rispondere in maniera adeguata alle esigenze dell'agricoltura moderna e dei giovani agricoltori che vogliono lavorare nei campi ma che non possono essere costretti a subire ostacoli burocratici.

Luca SANI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**7-01016 Venittelli e 7-01046 Benedetti: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.**

(*Seguito discussione congiunta e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 1° marzo 2017.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° marzo 2017, dopo gli interventi degli onorevoli Benedetti e Oliverio, aveva invitato le prime firmatarie

delle risoluzioni in titolo a verificare la sussistenza delle condizioni per pervenire ad un testo unitario.

In considerazione del tempo trascorso dall'ultima seduta nella quale si è svolta la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, chiede alle prime firmatarie degli atti di indirizzo se ravvisino la necessità di riformularne i testi o se ritengano, invece, che la discussione possa proseguire sui testi originari.

Laura VENITTELLI (PD) ritiene che la Commissione possa proseguire la discussione sul testo originario della risoluzione a sua prima firma, al fine di pervenire ad una sua approvazione.

Silvia BENEDETTI (M5S) dichiara a sua volta di non ravvisare l'esigenza di riformulare il testo della risoluzione a sua prima firma.

Luca SANI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**7-01082 Zanin: Riconoscimento quale *Vitis Vinifera* delle nuove varietà resistenti di vite prodotte in Italia.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Giorgio ZANIN (PD) nell'illustrare i contenuti della risoluzione a sua prima firma, sottolinea che il tema della viticoltura resistente è stato più volte oggetto di attenzione da parte della Commissione Agricoltura nella corso della legislatura e cita, ad esempio, il dibattito che si è sviluppato a margine della discussione sulla proposta di legge in materia di agricoltura biologica. Ritiene che la discus-

sione dell'atto d'indirizzo in oggetto rappresenti un'occasione di grande utilità per il sistema dell'agroalimentare italiano che cerca di collocarsi all'interno di un percorso di modernizzazione e di innovazione.

Evidenzia che la possibilità di diffusione delle varietà resistenti di vite di nuova generazione dipenda in larga misura dal riconoscimento delle stesse quali *Vitis Vinifera*, riconoscimento al quale diversi Paesi dell'Unione europea hanno già provveduto e che auspica possa avvenire a breve anche in Italia per agevolare queste nuove coltivazioni.

Rimarca che le nuove coltivazioni comportano un vantaggio strutturale non soltanto in termini di contrasto all'utilizzo dei pesticidi – tema oggetto di massima attenzione in ambito europeo in relazione ai futuri sviluppi della PAC – ma anche in termini di impatto economico rilevante per i viticoltori con una ricaduta positiva sulla competitività del prodotto.

Rileva che la risoluzione mira a impegnare il Governo ad assumere iniziative volte a modificare le normative sui vigneti e a classificare le varietà di nuova generazione, frutto di una lunga attività di sperimentazione, come *Vitis Vinifera* nei casi in cui rispettino tutti i requisiti che contraddistinguono la viticoltura di qualità a livello nazionale sia dal punto di vista ampelografico, sia dal punto di vista formale, con particolare riferimento al contenuto di alcol metilico, di antranilato di metile e di furaneolo.

Osserva infine che la risoluzione fa seguito ad alcune misure poste in essere dal MIPAAF e intende offrire uno stimolo per proseguire nella direzione intrapresa.

Luca SANI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

## ALLEGATO 1

**7-00497 Gallinella, 7-00736 Zaccagnini e 7-00993 Antezza: Sulle competenze e sulle funzioni svolte da AGEA.****NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE  
7-00497 GALLINELLA**

La XIII Commissione,  
premessi che:

l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Agea – istituita con decreto legislativo n. 165 del 1999 svolge funzioni indispensabili di organismo pagatore e di coordinamento, così come previsto dalla normativa comunitaria in materia di politica agricola comune;

l'Agea è incaricata, tra l'altro, della vigilanza e del coordinamento degli organismi pagatori riconosciuti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, promuove l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari ed è altresì competente per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli per gli aiuti alimentari e per la cooperazione economica con altri Paesi;

è largamente condivisa la necessità di procedere, anche alla luce della generale revisione della spesa pubblica che è in atto ormai da tempo, ad un riordino complessivo della struttura dell'Agenzia attraverso una riorganizzazione degli assetti e delle funzioni, al fine di migliorarne l'efficienza e la trasparenza, oltre che conseguire una significativa riduzione dei costi;

come noto, per tutte le funzioni non attribuite agli organismi regionali,

operano, unitamente ad Agea, l'Ente nazionale risi, che tuttavia, in un'ottica di riordino e di recupero di efficienza, dovrebbe limitarsi a svolgere attività di ricerca e di assistenza tecnica e non anche quella di organismo pagatore e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli – servizio autonomo interventi settore agricolo SAISA – organismo pagatore dell'Unione europea per le restituzioni all'esportazione di prodotti agroalimentari;

relativamente alle funzioni svolte da SAISA, le complesse procedure di gestione delle restituzioni, attivate nell'ambito di una procedura di sicurezza destinata a garantire che ad esse si ricorra solo quando vi siano forti elementi turbativi di mercato, richiedono che le stesse siano liquidate dall'autorità doganale che presiede al controllo, accertamento e verifica della circolazione delle merci e della fiscalità interna connessa agli scambi internazionali;

ciò che emerge come aspetto caratterizzante l'organizzazione di Agea è l'accentuata esternalizzazione dei suoi compiti istituzionali che coinvolge società private direttamente o indirettamente controllate dall'Agenzia e organismi indipendenti pubblici e privati;

come evidenziato dalla relazione della Corte dei conti per gli esercizi dal 2009 al 2011, tra la gestione del sistema informativo (SIAN e SIGG) e le convenzioni stipulate con i Centri di assistenza agricola CAA, in particolare per quanto concerne la ricezione delle domande di

pagamento avanzate dagli agricoltori, nonché la formazione e gestione del fascicolo aziendale, oltre il 76 per cento della spesa corrente, percentuale peraltro superiore al finanziamento statale per il coordinamento, ha remunerato prestazioni istituzionali affidate all'esterno;

è pertanto opportuno che si proceda a rivedere l'insieme delle attività e dei servizi delegati, posto che tale esternalizzazione ha in sostanza ristretto, nell'ambito delle competenze non delegabili, le attività in concreto svolte da Agea organismo pagatore;

i Centri di assistenza agricola svolgono importanti servizi a supporto degli agricoltori quali in particolare gli adempimenti amministrativi e la compilazione del fascicolo aziendale e sarebbe auspicabile migliorare il processo di raccolta delle informazioni e la loro trasmissione all'organismo di coordinamento,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per un riordino generale delle funzioni e dell'organizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in base alle seguenti linee guida:

*a)* al fine di evitare sovrapposizioni di competenze, duplicazioni ed inefficienze, trasferire in capo ad Agea le funzioni di organismo pagatore svolte dall'Ente nazionale risi che, mantenendo gli attuali livelli occupazionali, potrebbe incentivare ulteriormente le attività di studio, ricerca ed assistenza tecnica;

*b)* rivedere l'insieme delle prestazioni istituzionali esternalizzate da Agea ed evitare per il futuro che l'Agenzia possa promuovere o costituire consorzi e società;

*c)* riportare in capo ad Agea il coordinamento tecnico delle attività svolte da SIN spa attualmente di competenza dell'area coordinamento, e procedere anche in considerazione della risoluzione del contratto prevista per il 2016, affinché a tale area si affianchi una unità tecnica della stessa Agenzia, o di altro soggetto pubblico, incaricata di predisporre i codici di programma necessari a gestire in automatismo le domande di pagamento e riservare ad un soggetto esterno, anche pubblico, esclusivamente la gestione del servizio relativo alla parte informatica, consentendo quindi all'Agenzia di mantenere la titolarità delle proprie funzionalità e competenze tecniche;

*d)* far sì che i Centri di assistenza agricola e gli organismi pagatori, in quanto terminali operativi del sistema informativo gestito da Agea, ottimizzino il processo di raccolta delle informazioni e di monitoraggio in modo da assicurare in tempo reale la trasmissione dei dati all'organismo di coordinamento e, allo stesso tempo, garantire loro, nel rispetto delle rispettive competenze, l'accesso al database di Agea evitando un possibile disallineamento delle informazioni anche in funzione delle nuove procedure per il controllo dei requisiti relativi all'agricoltore attivo, al *greening* e alle procedure di gestione del rischio;

*e)* mantenere, come sancito dal cosiddetto collegato agricolo (Legge n. 154 del 2016), il livello occupazionale dei dipendenti di Agecontrol S.p.A., anche nella fase transitoria, allargando queste garanzie anche ai dipendenti di SIN S.p.A.

(7-00497) (Nuova formulazione) « Gallinella, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo, Parentela ».

## ALLEGATO 2

**7-00497 Gallinella, 7-00736 Zaccagnini e 7-00993 Antezza: Sulle competenze e sulle funzioni svolte da AGEA.****NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00993 ANTEZZA**

La XIII Commissione,

premesso che:

L'Unione europea sostiene la produzione agricola dei Paesi della Comunità attraverso l'erogazione, ai produttori, di aiuti, contributi e premi. Tali erogazioni, finanziate da Feaga (Fondo europeo agricolo di garanzia) e Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), sono gestite dagli Stati membri attraverso gli organismi pagatori, istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 885 del 2006;

con il decreto legislativo n. 165 del 1999 è stata istituita l'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per lo svolgimento delle funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi da parte delle singole regioni, ed è stata, quindi, disciplinata l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome, di servizi ed organismi per lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore;

la funzione di « organismo pagatore », che doveva in origine rappresentare un'attività suppletiva rispetto all'attività affidata agli istituendi organismi regionali, si è rilevata nel tempo attività principale. La funzione di « coordinamento », che la normativa europea prevede in caso di costituzione di più organismi pagatori, è tornata ad essere gestita dall'Agea, dopo un passaggio normativo che aveva attribuito tale compito direttamente al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ed è fi-

nalizzata all'armonizzazione procedurale e di rendicontazione nei confronti della Commissione europea;

con l'entrata in vigore della legge di stabilità 2014, l'Agea è tornata ad essere l'unico rappresentate dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea, mentre resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la stessa Commissione afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea;

l'Agea, quale organismo di coordinamento ha, come compiti principali: la gestione dei registri nazionali (registro nazionale titoli e registro nazionale dei debiti); la gestione delle quote di produzione; l'aggiornamento del sistema informativo territoriale; i controlli incrociati a livello nazionale di tutte le domande di aiuto presentate agli organismi pagatori con il Sistema integrato di gestione e controllo – SIGC – costituito secondo le norme comunitarie; l'esecuzione dei controlli tramite fotointerpretazione a video su immagini aeree o satellitari e in loco presso le aziende, a beneficio di tutti gli organismi pagatori; la rendicontazione in sede Unione europea delle somme erogate in Italia da tutti gli organismi pagatori;

in tale funzione di organismo di coordinamento, l'Agea è, inoltre, autorità incaricata: della vigilanza e del coordinamento degli organismi pagatori ai sensi del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005; del coordinamento del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), sistema dei controlli stabilito dalla riforma della politica agricola comune; dei controlli di conformità dei prodotti ortofrutticoli stabiliti dal regolamento (CE) n. 1580/2007; del coordinamento e della gestione del sistema informativo, agricolo nazionale (SIAN); nonché dell'attuazione dei controlli obbligatori *ex post* previsti dal regolamento (CE) n. 485 del 2008 e dall'articolo 1, comma 1048, della legge n. 296 del 2006;

L'Agea come organismo pagatore italiano ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari, nonché per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, per gli aiuti alimentari e per la cooperazione economica con altri Paesi;

L'Agenzia esercita le proprie funzioni non solo mediante le proprie strutture operative, ma anche avvalendosi di proprie società controllate (Sin S.p.A. e Agecontrol S.p.A.): la Sin S.p.A. cura per legge l'esercizio delle funzioni del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), è partecipata al 51 per cento dall'Agea mentre il 49 per cento delle quote è posseduto da un raggruppamento temporaneo di imprese. Il portafoglio azionario di Agecontrol S.p.a., società di controlli, è interamente posseduto dall'Agea;

nell'espletamento della sua missione istituzionale, Agea, infine, si avvale anche di altri organismi a cui sono stati delegati particolari compiti. Tra questi figurano anche i Caa (Centri di assistenza agricola) i quali svolgono le attività di supporto nella predisposizione delle domande di ammissione ai benefici comunitari e nazionali su mandato degli imprenditori interessati;

in Italia sono stati istituiti i seguenti organismi pagatori: Artea per la regione Toscana; Agrea per la regione Emilia-Romagna; Avepa per la regione Veneto; Arcea per la regione Calabria; Arpea per la regione Piemonte; OPR per la regione Lombardia; Oppab per la provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige; Appag per provincia autonoma di Trento – Alto Adige; Agea per tutte le regioni che non hanno costituito un proprio organismo pagatore e per tutte le alte funzioni non attribuite agli altri organismi pagatori; SAISA – Agenzia delle dogane – per le restituzioni alle esportazioni, e Ente nazionale risi per il riso;

con il comma 6-*bis* dell'articolo 1 della legge 2 luglio 2015, n. 91, di conversione del decreto-legge n. 51 del 2015, è stato previsto dal Parlamento che, alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società, l'AGEA provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del Sian, alla gestione e allo sviluppo del Sian direttamente, o tramite società interamente pubblica, nel rispetto delle normative europee in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a terzi, mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, anche avvalendosi a tal fine della società Consip Spa, attraverso modalità tali da assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della predetta cessazione;

le basi per raggiungere l'obiettivo sono state poste affidando a Consip la gara di appalto per la gestione di Sian e con il superamento del modello pubblico-privato di Sin;

la Conferenza Stato-Regioni il 5 maggio 2016 ha approvato le linee guida 2016 per lo sviluppo del Sian, individuando gli obiettivi, rappresentando quale deve essere il nuovo modello di servizio, tecnologico e la sua governance;

con l'articolo 15 della legge n.154 del 2016, il cosiddetto collegato agricolo,

il Governo è stato delegato a riorganizzare l'AGEA, rivedendone le funzioni, con particolare riguardo all'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), e definendo un nuovo modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. È stato richiesto espressamente nella delega che la riorganizzazione dovesse favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti e ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale, nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore;

annualmente l'Agenzia effettua erogazioni per la gestione dei fondi europei, di cui oltre il 70 per cento è destinato agli agricoltori, che ricevono sostegni in forme assai differenziate, polarizzate in due grandi capitoli: il premio unico aziendale e le misure previste nei piani regionali di sviluppo rurale;

un'ulteriore quota di risorse si articola in diversi strumenti di sostegno, allargati anche all'ambito agro-industriale. Si tratta, principalmente, di aiuti per i programmi operativi ortofrutticoli, misure previste nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, risorse destinate alla promozione di prodotti alimentari all'estero, al miglioramento della qualità dell'olio e altro;

nel 2015 – con un anno di ritardo – è entrata in vigore la nuova PAC 2014-2020, il cui quadro normativo è composto da cinque regolamenti base, destinati a

mobilitare risorse finanziarie complessive per circa 408,3 miliardi di euro a prezzi correnti, di cui circa 312,7 miliardi di euro per i pagamenti diretti e le misure di mercato. Per l'Italia, le risorse finanziarie disponibili ammontano, dal 2014 al 2020, a circa 52 miliardi di euro, di cui circa 27 miliardi per i pagamenti diretti, circa 20,8 miliardi per lo sviluppo rurale (compresa la quota di cofinanziamento statale e regionale, pari a circa 10,43 miliardi di euro) e 4,2 miliardi per le organizzazioni comuni di mercato;

gli obiettivi principali della nuova PAC sono la semplificazione e lo snellimento delle procedure burocratiche e una maggiore selettività nel sostegno agli agricoltori: sia rispetto alla platea dei beneficiari, d'ora in poi ristretta ai soli « agricoltori attivi », sia rispetto alle situazioni o ai comportamenti meritevoli di sostegno, attraverso lo « spaccettamento » del vecchio pagamento unico aziendale in un menù di sette diversi possibili pagamenti, tra i quali gli Stati membri hanno scelto quali attivare e per quale ammontare;

con il regolamento n. 1748 del 30 settembre 2015, la Commissione europea ha stabilito la possibilità per gli Stati membri di erogare – a partire dal 16 ottobre e fino al 30 novembre 2015 – attraverso gli enti nazionali preposti, un anticipo fino al 70 per cento dei pagamenti diretti spettanti a un agricoltore, disposti dalla riforma della politica agricola comune; le indicazioni presenti nel regolamento sono state recepite dalle circolari di Agea ACIU 2015.435 e ACIU 2015.464. In tali documenti è stato esplicitamente espresso che le procedure degli anticipi sono state predisposte per sostenere le numerose imprese agricole che versano in difficoltà economiche;

considerato che:

la grave crisi economica che ha coinvolto il settore primario, soprattutto nell'ambito dei seminativi, del vino, della carne bovina e dell'olio, e che ha determinato livelli di reddito tra i più bassi

degli ultimi dieci anni richiede una efficienza della macchina pubblica, in particolare di Agea, che deve essere all'altezza della sfida e mettere in campo azioni efficaci per sostenere l'agricoltura;

proprio nel periodo di maggiore crisi, quando le entrate dei pagamenti diretti della PAC diventano fondamentali per molte imprese agricole, Agea manifesta il cronico malfunzionamento e ritardo nell'erogazione dei pagamenti della PAC, soprattutto di quelli del programmi di sviluppo rurale;

una recente ricerca del Parlamento europeo evidenzia che i pagamenti diretti della PAC rappresentano il 41 per cento del reddito agricolo, costituendo, quindi, un elemento essenziale per la redditività delle imprese agricole;

un recente sondaggio de L'Informatore Agrario rileva che l'80 per cento degli agricoltori lamenta la burocrazia e i ritardi di gestione di Agea, considerata l'emblema della burocrazia della pubblica amministrazione in agricoltura, giudicando, per una percentuale pari all'84 per cento, « pessimo » e « cattivo » il funzionamento di Agea, e la complessità burocratica di Agea viene valutata in peggioramento negli ultimi due anni;

i ritardi nei pagamenti e nella gestione delle pratiche si traducono inoltre in ritardi competitivi con le imprese degli altri Paesi europei, dove le pubbliche amministrazioni sono in grado di gestire la presentazione delle domande senza affanni e di erogare nei termini i contributi previsti dai regolamenti comunitari;

le regioni hanno già segnalato al Governo la gravità della situazione e le criticità più rilevanti: dati incoerenti e non aggiornati nei sistemi informativi, banche dati che non dialogano tra loro, rendendo inaffidabili i controlli amministrativi, ritardo nell'aggiornamento dei dati relativi alle imprese, mancata comunicazione del valore definitivo dei titoli PAC 2014-2020, mancanza dei criteri e

delle procedure operative per il calcolo della quota greening dei premi PAC, tempistica inadeguata nella gestione delle coperture assicurative, indicazioni assenti per il corretto coordinamento nella gestione delle domande, assenza di interlocuzione e/o informazione su comunicazioni e procedure, supporto informativo del tutto insufficiente nei confronti degli organismi pagatori regionali;

dal 2015 risulta un peggioramento per AGEA nella tempistica di pagamento – tra la data effettiva di pagamento all'agricoltore e la prima data di pagamento prevista dalla normativa comunitaria – con uno scostamento significativo rispetto al passato poiché si è passati, infatti, dai 90 giorni degli anni precedenti ai 150 del 2015, con un leggero miglioramento della tempistica per il 2016;

la gestione del Registro dei titoli, gestito da Agea, risulta in continuo aggiornamento, determinando confusione ed incertezza tra gli agricoltori. In particolare, i titoli 2015-2020 richiedevano di essere assegnati in via definitiva il 1° aprile 2016; diversamente, dal 2016 e per tutti gli anni successivi Agea ha effettuato sei ricalcoli dei titoli, spesso in modo retroattivo. Anomalie sulla gestione dei titoli, incomprensibili e difficili da sanare, si sono verificate, altresì, sulla ricognizione preventiva 2015; allo stesso modo sono state respinte domande di accesso alla riserva nazionale senza averne rese note le motivazioni. La situazione sopra descritta crea una incertezza a danno degli agricoltori che non riescono ad avere contezza in ordine alla titolarità e all'assegnazione dei titoli definitivi;

il sistema delle assicurazioni agevolate, e, più in generale della gestione del rischio in agricoltura, è quello in cui Agea manifesta maggiori difficoltà di gestione, nonostante il dibattito a livello europeo indichi che il futuro della politica agricola è affidato allo strumento della gestione del rischio. In Italia, infatti, il sistema di assicurazioni agevolate è notevolmente cresciuto, soprattutto dal

2004 al 2014; dal 2015, la situazione si è bloccata, con un crollo del sistema delle assicurazioni agevolate. I finanziamenti del 2015 a tale tipo di assicurazioni sono stati erogati nel 2017, ma solo in minima parte, meno del 50 per cento. Per il 2016, non risultano ancora certezze sull'effettiva erogabilità dei pagamenti nonostante gli agricoltori si siano già impegnati con le assicurazioni del 2017. Il sistema dei Consorzi di Difesa, un'eccellenza del sistema italiano, soffre gravi conseguenze per i ritardi dei pagamenti, aggravati da oneri finanziari e difficoltà per far fronte alla gestione ordinaria nonostante le risorse finanziarie, pari a 1,6 miliardi di euro, siano disponibili;

un'altra situazione critica di Agea è rappresentata dai sistemi informatici, dalla lentezza nel caricamento degli stessi, dalle difficoltà di connessione in prossimità della scadenza delle domande, anche per giornate intere; situazione incomprensibile, considerato che il Governo ha investito ingenti risorse sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione;

la Commissione europea – in particolare la Direzione generale Agricoltura (Dg Agri) – sembra abbia rilevato una serie di carenze nell'applicazione del piano di azione che Agea ha adottato per allinearsi ai nuovi requisiti che la riforma della PAC prevede per gli organismi pagatori e una mancanza di azione coordinata tra il livello locale e quello nazionale. Secondo la Commissione, le carenze riguarderebbero in particolare l'accuratezza e l'affidabilità dei dati forniti dai CAA (Centri assistenza agricola), la gestione del registro dei debitori, la supervisione dell'attività del Sin. Inoltre la Dg-Agri constaterrebbe che il rispetto dei criteri di riconoscimento dell'Agea, in particolare la gestione del debito e del registro dei debitori, non è stato conforme alle norme dell'Unione europea;

l'Organismo pagatore AGEA non ha ancora avuto, per il 2015 e 2016, la liquidazione dei conti da parte della

Commissione europea, con il pericolo del mancato riconoscimento delle spese che potrebbero essere imputate all'erario nazionale; si tratta di importi complessivamente pari a circa 7,5 miliardi di euro;

la Commissione d'inchiesta sulla digitalizzazione della P.A. ha rilevato, rispetto al SIAN, che «le criticità maggiori emerse riguardano l'eccessivo sbilanciamento delle competenze tecnologiche presenti nei fornitori e quasi totalmente assenti nella parte pubblica con la conseguente sostanziale impossibilità di controllo di qualità e di adeguato dimensionamento della spesa» e che «il quasi totale affidamento nei confronti di Sin vede come principale causa l'assenza di competenze tecniche, informatiche e manageriali nei dipendenti AGEA». La relazione prosegue ricordando che anche la Commissione europea ha rilevato come Agea oggi non abbia la capacità di coordinamento e di governo dal punto di vista della gestione del SIAN;

si registrano significativi ritardi nell'andamento della spesa relativa ai Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020, il cui livello di attuazione per l'Italia si attesta ad una media del 10 per cento circa, al di sotto dei livelli raggiunti negli altri paesi europei. Si verificano, altresì, numerose difficoltà nel mettere a disposizione delle Regioni gli strumenti di gestione operativa del PSR;

Agea Organismo Pagatore evidenzia criticità di carattere gestionale che, a poco più di due anni dall'avvio dei PSR nelle regioni italiane, non consentono alle Regioni di operare con procedure informatiche stabili, il cui mancato perfezionamento produce ritardi nella spesa delle misure cosiddette a superficie ed in quelle per investimenti;

pur avendo Agea Organismo Pagatore stabilito un piano di azione per accelerare l'attuazione (pagamenti delle misure strutturali e a superficie) delle passate annualità e per l'attuazione dei

programmi 2014-2020, le regioni che operano attraverso Agea OP evidenziano notevoli problematiche gestionali;

i Servizi della Commissione e, in particolare della DG Agri, hanno evidenziato in occasione dei Comitati di Sorveglianza svoltisi nelle varie regioni, la gravità di tali ritardi e l'impatto negativo che essi generano sull'avanzamento della spesa dei PSR italiani,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per assicurare una maggiore efficienza a livello nazionale e una omogeneità di procedure amministrative e informatiche a tutti i livelli per garantire una necessaria operatività degli organismi pagatori e per limitare il dispendio di risorse finanziarie;

ad assumere iniziative urgenti per riformare complessivamente il sistema di Agea, in modo da delineare un chiaro quadro di riparto delle funzioni, valutando la possibilità di attribuire agli organismi pagatori regionali il ruolo gestionale dentro il coordinamento di Agea;

a dare attuazione ad una riforma di Agea in grado di dare un ruolo adeguato agli operatori pubblici cointeressati alla gestione dei fondi agricoli comunitari;

a riformare il sistema informativo agricolo nazionale in modo da rendere lo stesso compatibile e facilmente dialogante con quello adottato degli enti pagatori regionali, in modo da rendere i dati forniti immediatamente utilizzabili, evitando operazioni di conversione degli stessi dati, causa di rilevanti incertezze nelle operazioni di controllo;

a garantire l'applicazione operativa delle linee guida per lo sviluppo del Sian 2016, approvate dalla Conferenza Stato-regioni il 5 maggio 2016 avendo riguardo anche alle modalità di governance ivi individuate, che ne richiedono una pronta realizzazione;

a favorire la previsione di un Comitato nell'ambito dell'Organismo di Co-

ordinamento Agea, per meglio valorizzare le esigenze dei rappresentanti degli organismi pagatori regionali riconosciuti;

a sostenere l'istituzione di un apposito Comitato Esecutivo nell'ambito dell'Organismo Pagatore di Agea, per dare voce alle Autorità di Gestione delle Regioni prive di un proprio OPR riconosciuto;

a favorire l'istituzione, presso Agea Organismo Pagatore di un Servizio tecnico e di informazione tecnologica, che possa avvalersi di professionalità assunte attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica e che sia in grado di assicurare il monitoraggio continuo e la supervisione sul fornitore dei Servizi Informatici e sugli Enti delegati da Agea OP ai controlli;

a rendere tracciabili i dati immessi nel sistema in modo da poter individuare con certezza il soggetto responsabile della correttezza dei dati immessi ed evitare incertezze in ordine ai soggetti e ai contributi ammessi, anche incrociando le informazioni fornite con quelle già in possesso delle pubbliche amministrazioni competenti;

ad assumere iniziative per snellire gli adempimenti burocratici e semplificare le procedure, in particolare per alcuni pagamenti che si sono rilevati maggiormente problematici quali quelli riguardanti i premi accoppiati, le superfici pascolative, anche rispetto al pascolo per conto terzi, nonché per le procedure e i controlli in vari settori, quali, ad esempio quello olivicolo, zootecnico e della multifunzionalità;

a vigilare affinché, nei tempi stabiliti dalla regolamentazione europea, siano garantiti i pagamenti degli aiuti e contributi a tutte le imprese agricole aventi diritto;

ad assumere iniziative per ripristinare un nuovo rapporto di fiducia con le istituzioni europee e con tutto il mondo agricolo;

a far sì che, alla luce di quanto esposto in premessa, il Direttore, per il

buon funzionamento dell'Agenzia, promuova una revisione della *governance* in modo da garantire nel prossimo futuro la realizzazione dei compiti in tempi certi e con le modalità richieste, assicurando, al tempo stesso, una utilizzazione efficiente del management e favorendo il necessario e finora mai realizzato avvicendamento dei responsabili apicali di funzioni;

a salvaguardare i livelli occupazionali e a valorizzare le professionalità utili

al comparto dei controlli in agricoltura dei lavoratori di Agecontrol S.p.A.

(7-00993) *(Nuova formulazione)* « Antezza, Oliverio, Luciano Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Vennitelli, Zanin, Vico, Schullian, Giacobbe ».

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) ..... 153

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Atto n. 453 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 155

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

##### **La seduta comincia alle 14.35.**

**Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.**

**C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

*La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.*

*Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, ricorda che la XIV Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla Commissione Lavoro – della proposta di legge C. 4388 Laforgia e altri, adottata quale testo base dalla XI Commissione, che detta norme in materia di tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenzia-*

mento illegittimo, attraverso la modifica della legge n.300 del 1970, della legge n.604 del 1966 e della legge n.223 del 1991. A tale proposta era abbinata la proposta di legge C. 4610 Airaudo e altri.

La proposta di legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 detta una nuova disciplina delle conseguenze del licenziamento individuale illegittimo, sostituendo integralmente l'articolo 18 della legge n.300 del 1970 (Statuto dei lavoratori).

La disposizione in esame non interviene tuttavia sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi applicabile ai lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015, introdotta dal decreto legislativo n.23 del 2015 (che in attuazione del cd. Jobs Act ha introdotto il « contratto a tutele crescenti »).

La nuova disciplina prevede, in particolare:

l'obbligo per il giudice di applicare la sanzione della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in tutti i casi di licenziamenti disciplinari, discriminatori, inefficaci, nulli (in quanto adottati in vio-

lazione di specifiche norme di legge), senza alcuna distinzione in relazione alle dimensioni aziendali (quindi anche nelle aziende sotto i 15 dipendenti); in tali casi, inoltre, il giudice condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno (per un ammontare non inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto);

la possibilità per il giudice di scegliere tra la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una somma di denaro (da 5 a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), nelle aziende fino a 5 dipendenti, in due sole ipotesi: *a)* fatto di particolare gravità commesso dal lavoratore; *b)* vizio solo formale di un licenziamento disciplinare (altrimenti) legittimo;

la possibilità per il giudice di scegliere (motivando espressamente e tenendo conto della capacità economica del datore di lavoro) tra la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una indennità risarcitoria (da 12 a 48 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ridotte da 6 a 36 nel caso di aziende fino a 10 dipendenti), nel caso di licenziamento economico illegittimo. Ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria, il giudice tiene conto oltre che della capacità economica dell'impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione;

che in caso di licenziamento dichiarato nullo il datore di lavoro sia condannato anche al pagamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di una somma variabile da una a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento da lui mantenuto in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell'impresa; nel caso di licenziamento discriminatorio, il giudice ordina altresì la pubblicazione

della sentenza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile;

che le nuove disposizioni sulle reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in tutti i casi di licenziamenti disciplinari, discriminatori, inefficaci, nulli si applichino anche ai lavoratori pubblici.

L'articolo 2 modifica la procedura obbligatoria che i datori di lavoro devono seguire per procedere a licenziamenti individuali per motivi economici (di cui all'articolo 7 della L. 604/1966, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della L. 92/2012 – cd. legge Fornero).

In particolare, rispetto alla normativa vigente si prevede che la procedura sia obbligatoria per tutti i datori di lavoro (e non solo per quelli con più di 15 dipendenti, come attualmente previsto) e che siano rafforzati gli obblighi di motivazione del licenziamento da indicare nella comunicazione del datore di lavoro.

Gli articoli da 3 a 5 dettano una nuova disciplina del licenziamento collettivo illegittimo, modificando gli articoli 4, 5 e 24, della L. 223/1991.

L'articolo 3 interviene in materia di procedura per la dichiarazione di mobilità, introducendo una serie di obblighi per le imprese, mentre l'articolo 4 modifica l'articolo 5 della L. 223/1991, inerente ai criteri di scelta dei lavoratori ed agli oneri a carico delle imprese.

L'articolo 5, infine, modifica il comma 1 dell'articolo 24 della L. 223/1991, relativo all'applicazione di specifiche norme per i licenziamenti collettivi (relativi alla messa in mobilità ed ai criteri di scelta dei lavoratori). In particolare, rispetto al testo vigente si prevede:

che la procedura di licenziamento collettivo si applichi nelle imprese con più di 10 dipendenti (nella normativa vigente il limite è di 15 dipendenti);

che ai richiamati licenziamenti siano equiparate le dimissioni incentivate e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro, riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

Preso atto dei contenuti del provvedimento, che non presenta profili di rilievo rispetto alle competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere nella forma del nulla osta.

Michele BORDO, *presidente*, rileva come la XIV Commissione risulta assegnataria della proposta di legge C. 4610 Airaudo ma non della proposta di legge adottata dalla Commissione quale testo base, ovvero la proposta C. 4388 Laforgia, che non investe profili di competenza della XIV Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva il parere di nulla osta formulato dalla relatrice.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.**

**Atto n. 453.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 settembre 2017.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, non rilevando nello schema di decreto profili rilevanti con riguardo alle competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva il parere favorevole formulato dalla relatrice.

**La seduta termina alle 14.45.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radiotelevisivi**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	156
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 14 novembre 2017. – Presi-  
denza del vicepresidente Giorgio LAINATI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 19.50 alle 20.40.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

### S O M M A R I O

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI .....	157
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	157
Audizione del Presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	157
Declassificazione di atti .....	158
Sui lavori della Commissione .....	158

#### COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI

*Martedì 14 novembre 2017.*

Il Comitato infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali si è riunito dalle ore 11.05 alle ore 12.45.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Rosy BINDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attiva-

zione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione del Presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, accompagnato dal consigliere di Stato Massimiliano Nocelli.

L'audizione odierna è dedicata alla giustizia amministrativa in materia di antimafia, e in particolare al tema della giurisprudenza del Consiglio di Stato sia sulle cosiddette interdittive antimafia sia sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Alessandro PAJNO, *Presidente del Consiglio di Stato*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Interviene altresì per fornire ulteriori contributi Massimiliano NOCCELLI, *Consigliere di Stato*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, la deputata Giulia SARTI (M5S) e il senatore Giuseppe LUMIA (PD), cui risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il presidente Pajno per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Declassificazione di atti.**

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che è pervenuta una richiesta di declassifica da « segreto » a « libero » della parte segretata del resoconto stenografico dell'audizione del Procuratore Federale FIGC, Giuseppe Pecoraro, svoltasi in Commissione il 7 marzo 2017. Propone pertanto di passare in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che la Commissione ha deliberato di declassificare il resoconto stenografico del 7 marzo 2017 da segreto a libero.

*(La Commissione concorda).*

#### **Sui lavori della Commissione.**

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che la seduta della Commissione, convocata per domani, mercoledì 15 novembre, alle ore 14, è rinviata ad altra data. Nel medesimo orario è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Propone quindi che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).*

#### **La seduta termina alle 15.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Alessandro Pansa .....	159
---	-----

*Martedì 14 novembre 2017. — Presi-  
denza del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Audizione del Direttore generale del Dipartimento  
delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto  
Alessandro Pansa.**

Il Comitato procede all'audizione del  
prefetto Alessandro PANSA, *Direttore gene-  
rale del Dipartimento delle informazioni per  
la sicurezza (DIS)*, il quale svolge una rela-  
zione su cui intervengono, formulando do-  
mande e richieste di chiarimenti, il presi-  
dente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CAS-  
SON (Art.1-MDP), Giuseppe ESPOSITO (Mi-  
sto-UDC) e Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) e i  
deputati GUERINI (PD), TOFALO (M5S) e  
VILLECCO CALIPARI (PD).

**La seduta termina alle 16.30.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	160
Audizione della Ministra della salute, Beatrice Lorenzin ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	160
Comunicazione del presidente .....	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	161

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, nonché dalla trasmissione in diretta *streaming* sul sito web della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Audizione della Ministra della salute, Beatrice Lorenzin.

*(Svolgimento e conclusione).*

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce

l'audizione della Ministra della salute, Beatrice Lorenzin, accompagnata dal presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, e dal direttore del reparto qualità dell'acqua e salute dello stesso Istituto, Luca Lucentini, che ringrazia della presenza.

Beatrice LORENZIN, *Ministra della salute*, e Walter RICCIARDI, *presidente dell'Istituto superiore di sanità*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Beatrice LORENZIN, *Ministra della salute*, Walter RICCIARDI, *presidente dell'Istituto superiore di sanità*, e Luca LUCENTINI, *direttore del reparto qualità dell'acqua e salute dell'Istituto superiore di sanità*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta, sospesa alle 15.20, è ripresa alle 15.25.**

**Comunicazione del presidente.**

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica, così come stabilito nella odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la missione in Toscana già prevista dal 15 al 16 novembre prossimo, avrà luogo dal 27

novembre al 1° dicembre prossimo. Avranno inoltre luogo una missione in Sicilia il 17 e 18 novembre 2017 e una missione in Veneto e in Lombardia dal 4 al 6 dicembre 2017.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione dell'avvocato Giuliano Giambartolomei, già Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (*Svolgimento e conclusione*) .. 162

#### AUDIZIONI

*Martedì 14 novembre 2017. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.*

**La seduta comincia alle 20.05.**

**Audizione dell'avvocato Giuliano Giambartolomei, già Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Sofia AMODDIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

L'avvocato Giuliano GIAMBARTOLOMEI, già *Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa all'e-*

*poca di Emanuele Scieri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, a più riprese, Sofia AMODDIO, *presidente*, per porre domande alle quali risponde, a più riprese, l'avvocato Giuliano GIAMBARTOLOMEI.

Intervengono Gianluca FUSILLI (PD), Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PDL) e Sofia AMODDIO, *presidente*, a più riprese, per alcune richieste di chiarimenti alle quali risponde, a più riprese, l'avvocato Giuliano GIAMBARTOLOMEI.

Sofia AMODDIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 21.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	163
Esame della relazione sull'attività della Commissione ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	163
Comunicazioni del Presidente .....	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	164

*Martedì 14 novembre 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN.*

#### **La seduta comincia alle 11.10.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

##### **Esame della relazione sull'attività della Commissione.**

*(Esame e rinvio).*

Andrea CAUSIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame della relazione sull'attività della Commissione, di cui all'articolo 2, comma 4, della delibera istitutiva della Commissione. Dà quindi la parola al relatore Roberto Morassut per lo svolgimento della relazione.

Roberto MORASSUT, *relatore*, illustra le linee generali della relazione in titolo, che si riserva di presentare in una veste

più completa in altra riunione della Commissione nella quale il testo potrà anche essere allegato al resoconto della seduta.

Prendono la parola, per formulare osservazioni, le deputate Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Mariastella GELMINI (FI-PDL), il deputato Andrea DE MARIA (PD), le deputate Milena SANTERINI (DES-CD), Laura CASTELLI (M5S), Claudia MANNINO (Misto), e il deputato Vincenzo PISO (Misto), cui replica Roberto MORASSUT, *relatore*.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare il relatore, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta, sospesa alle 13.25, è ripresa alle 13.30.**

##### **Comunicazioni del Presidente.**

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta

dell'8 novembre 2017, al fine di coadiuvare la Commissione nell'approfondimento dei settori della comunicazione, della sicurezza e della rigenerazione urbana, ha convenuto di avvalersi dei seguenti consulenti: dottor Francesco Armetta, colonnello Giuseppe Nucci, dottor Federico Proietti.

Avverte inoltre che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna ha stabilito di effettuare un sopralluogo in alcune zone di Roma Capitale.

**La seduta termina alle 13.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 14 novembre 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte..*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

## sul sistema bancario e finanziario

### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	165
Comunicazioni del Presidente .....	165
Audizione dei Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dottor Giordano Baggio e dottor Stefano Civardi .....	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	166

*Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.*

### La seduta comincia alle 10.35.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

#### Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE informa che ha prestato giuramento quale consulente la professoressa Maria Luisa Di Battista.

#### Audizione dei Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dottor Giordano Baggio e dottor Stefano Civardi.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dottor Giordano Baggio e dottor Stefano Civardi, svolgendo un breve intervento preliminare.

Pongono quesiti gli onorevoli CENNI (PD), RUOCCO (M5S), MELONI (FdI-AN), PAGLIA (SI-SEL-POS), il senatore GIROTTO (M5S), gli onorevoli CAPEZZONE (Misto-DI) e BRUNETTA (FI-PdL).

Intervengono sull'ordine dei lavori gli onorevoli ORFINI (PD), CAPEZZONE (Misto-DI) e il senatore Mauro Maria MARINO (PD).

Formulano altresì domande agli auditi gli onorevoli SIBILIA (M5S), VILLAROSA (M5S), ZOGGIA (MDP) e VAZIO (PD), nonché i senatori TOSATO (LN-Aut) e D'ALÌ (FI-PdL XVII), gli onorevoli TABACCI (DeS-CD) e DAL MORO (PD), l'onorevole DELL'ARINGA (PD) e il senatore AUGELLO (FL (Id-PL, PLI)).

I dottori BAGGIO e CIVARDI rispondono ai quesiti posti.

Su richiesta del senatore AUGELLO (FL (Id-PL, PLI)), il PRESIDENTE propone di proseguire i lavori in seduta segreta.

La Commissione conviene.

*(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle 14.15 alle 14.25).*

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 17.10 alle 17.45.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407 (Parere alla Commissione X) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i> ) .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	6
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	6
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei Relatori)</i> .....	9
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del Movimento 5 Stelle)</i> .....	12

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Emendamenti C. 3365-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato .....	16
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

RISOLUZIONI:

7-00960 Ricciatti: Iniziative per sostenere gli esercizi commerciali nei comuni montani ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	17
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Poste Italiane SpA, Matteo Del Fante, sulle prospettive di sviluppo del gruppo nonché sugli eventuali programmi di rimodulazione della rete degli uffici postali, anche alla luce delle disposizioni relative ai servizi postali nei piccoli comuni, di cui all'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 .....	20
---	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di esperti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2976 Garnero Santanchè e abb., recanti « Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam » .....	21
--	----

## SEDE REFERENTE:

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam. C. 2976 Garnero Santanchè e C. 3421 Palmizio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	22
--	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	22
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 464 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	22

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Emendamenti C. 2305-A/R e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	23
Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Emendamenti C. 3365-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	23
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Emendamenti C. 1041-A Di Salvo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	23

## ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia. C. 4653, approvata, in un testo unificato, dal Senato .....	24
AVVERTENZA .....	30

**II Giustizia**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	32
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione. Atto n. 465 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	44
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	58
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale. Atto n. 466 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con alcune condizioni e una osservazione</i> ) .....	44
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	44

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; <i>b)</i> Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo <i>status</i> giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; <i>c)</i> Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la <i>Multinational Force and Observers</i> (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; <i>d)</i> Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; <i>e)</i> Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo	
---	--

<i>status</i> giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 4609 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	45
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a</i> ) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; <i>b</i> ) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 4629 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	48
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a</i> ) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; <i>b</i> ) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 4630 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	52
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 4376 Molteni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	57
<b>ALLEGATO 3 (Emendamenti)</b> .....	66
<b>AVVERTENZA</b> .....	57

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### SEDE CONSULTIVA:

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia. C. 4653, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	69
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	72
Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. C. 3365-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	79
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	79
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010. C. 4461 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	81
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013. C. 4462 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	81
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a</i> ) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; <i>b</i> ) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; <i>c</i> ) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; <i>d</i> ) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. C. 4463 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	82

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011. C. 4464 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	82
Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 82 (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	83
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011. C. 4684 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	84
Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. C. 4665, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	86
Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alle Commissioni IX e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	87
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	88

## VI Finanze

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Dirigente generale della Direzione V del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Roberto Ciciani, nell'ambito dell'esame della proposte di legge C. 4662 Fragomeli, recante disposizioni concernenti l'impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose .....	91
--	----

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.	
Audizione del dottor Andrea Martellone, <i>Managing director</i> di Accenture ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	91
Audizione del dottor Antonio Lafiosca, <i>Partner e Chief Operating Officer</i> di Borsa del credito ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	91

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali. C. 4631 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	92
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i> ) .....	113
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	114
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963	

sull'istituzione e lo <i>status</i> giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali; <i>c</i> ) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la <i>Multinational Force and Observers</i> (MFO) emendativo dell'Accordo di sede; <i>d</i> ) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato; <i>e</i> ) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo <i>status</i> giuridico. C. 4609 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	92
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a</i> ) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica; <i>b</i> ) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica. C. 4629 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	100
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a</i> ) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador; <i>b</i> ) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador. C. 4630 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	105
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle buone pratiche della diffusione culturale: audizione del direttore generale per lo spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dott. Onofrio Cutaia, e di esponenti e testimoni di progetti di educazione alla cultura a scuola e sui territori ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	115
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo. Atto n. 468 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	116
Sull'ordine dei lavori .....	116
SEDE REFERENTE:	
Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. C. 4658, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	116
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	118
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	120
Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. C. 4665, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	122
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	124
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) ..	124
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Emendamenti C. 2305-A/R e abb. ....	125
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali. C. 4631 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	126

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011. C. 4684 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	129
Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	131
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Contributo dell'UE al progetto ITER riformato COM(2017) 319 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	135
Sui lavori della Commissione .....	136
 <b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Emendamenti C. 1041-A Di Salvo .....	137
 <b>XII Affari sociali</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 552 Francesco Saverio Romano, C. 838 Bruno, C. 1478 D'Uva, C. 1500 Piazzoni, C. 1745 Marzano, C. 1756 Dorina Bianchi, C. 1817 Gullo, C. 1968 Gullo, C. 1995 Melilla, C. 1997 Argentin, C. 2098 Caparini, C. 2135 Galgano, C. 2239 Tidei, C. 2993 Francesco Saverio Romano, C. 3335 Gebhard e C. 3468 Carrescia concernenti la legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.	
Rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell' <i>handicap</i> (FISH), dell'Associazione famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi (FIADDA), dell'Associazione Sordi « Antonio Provolo » onlus, dell'Associazione Ioparlo onlus, dell'Associazione Audientes onlus, della Società italiana di audiologia e foniatría (SIAF) e dell'Ente nazionale sordi onlus (ENS) .....	138
Rappresentanti dell'Associazione interpreti di lingua dei segni italiana (ANIOS) e dell'Istituto di scienze e tecnologie della cognizione (ISTC) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ...	139
Rappresentanti della RAI .....	139
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 552 Francesco Saverio Romano, C. 838 Bruno, C. 1478 D'Uva, C. 1500 Piazzoni, C. 1745 Marzano, C. 1756 Dorina Bianchi, C. 1817 Gullo, C. 1968 Gullo, C. 1995 Melilla, C. 1997 Argentin, C. 2098 Caparini, C. 2135 Galgano, C. 2239 Tidei, C. 2993 Francesco Saverio Romano, C. 3335 Gebhard e C. 3468 Carrescia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	139
 <b>XIII Agricoltura</b>	
<b>RISOLUZIONI:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	141
7-00497 Gallinella, 7-00736 Zaccagnini e 7-00993 Antezza: Sulle competenze e sulle funzioni svolte da AGEA ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	141
<i>ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della risoluzione 7-00497 Gallinella)</i> .....	144
<i>ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della risoluzione 7-00993 Antezza)</i> .....	146

7-01016 Venittelli e 7-01046 Benedetti: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura ( <i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	142
7-01082 Zanin: Riconoscimento quale <i>Vitis Vinifera</i> delle nuove varietà resistenti di vite prodotte in Italia ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	143

#### **XIV Politiche dell'Unione europea**

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	153
---	-----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Atto n. 453 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	155
--	-----

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	156
---	-----

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI .....	157
---	-----

##### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	157
Audizione del Presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	157
Declassificazione di atti .....	158
Sui lavori della Commissione .....	158

#### **COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Alessandro Pansa .....	159
--	-----

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

##### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	160
Audizione della Ministra della salute, Beatrice Lorenzin ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	160
Comunicazione del presidente .....	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	161

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI**

##### AUDIZIONI:

Audizione dell'avvocato Giuliano Giambartolomei, già Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	162
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	163
Esame della relazione sull'attività della Commissione ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	163
Comunicazioni del Presidente .....	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	164

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO**

Sulla pubblicità dei lavori .....	165
Comunicazioni del Presidente .....	165
Audizione dei Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dottor Giordano Baggio e dottor Stefano Civardi .....	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	166

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*17SMC0009290\*